**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

**e**

**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione**

**e per la Trasparenza**

**Triennio 2019 – 2020 - 2021**

**approvato dal C.d.A. del 29/01/2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° Rev. | del | motivo |
| 1 | 20/06/12 | Approvazione |
| 2 | 27/01/14 | Inserimento piano per la prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza |
| 3 | 24/09/14 | Integrazione procedura per la gestione del processo contabile civilistico |
| 4 | 27/07/2015 | Introduzione nel gruppo reati societari: modifiche articoli 2621, 2621bis e 2622 c.c. ex L 69 del 27/05/2015 – introduzione nel gruppo reati ambientali dei nuovi reati introdotti nel codice penale ex L 68 del 22/05/2015; inserimento protocollo PRO 19.4 “Adempimenti sicurezza per gare e gestione lavori. |
| 5 | 01/02/2016 | Aggiornamento delle parti del Modello denominate:” Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e pedissequo Programma Triennale per la Trasparenza” |
| 6 | 23/12/2016 | Aggiornamento Modello e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione:  - individuazione e specificazione del soggetto preposto all'inserimento ed all'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante c.d. R.A.S.A.; |
| 7 | 30/01/2017 | Aggiornamento Modello e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione:  - esplicitazione obiettivi strategici in tema di prevenzione della corruzione come determinati dal CdA nel Codice Etico rinvio allo stesso Codice;  - esplicitazione dei responsabili della trasmissione dei dati da pubblicare con indicazione dei soggetti e degli obblighi di pubblicazione, nonché del responsabile incaricato della pubblicazione dei dati nel sito istituzionale aziendale - in tabella sinottica del PTT,;  - introduzione del nuovi testi dell’art. 453 c.p. “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate” e dell’art. 461 c.p. “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata” siccome sostituiti dal D.Lgs. n. 125/2016 ;  - introduzione del nuovo testo dell’art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati” siccome sostituito dalla L n. 170/2016;  - introduzione dell’art. 603 bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” siccome sostituito dall’art. 1 L n. 199/2016. |
| 8 | 29/09/2017 | Aggiornamento Modello e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione:   * nuovo testo dell’Art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati” modificato con l’art. 3 D.Lgs. n.202/2016 e con l’art. 3 n.38/2017 ed introduzione dell’Art. 2635 ter c.c. “Pene accessorie” rispettivamente con l’art. 4 comma 1 e l’art. 5 comma 1 D.Lgs. 38/2017; * aggiornamento procedura gestione del rischio di cui all’art. 648 ter-1 “autoriciclaggio” |
| 9 | 24/01/2018 | Aggiornamento Modello e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione su società in house rientranti nell’ambito dell’art. 5 D.Lgs. 50/2016, in ricezione delle misure di cui alla Delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2017 – triennio 2018 – 2019 – 2020:   * integrazione paragrafo 8.8 accesso civico ed accesso civico generalizzato e relative procedure ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art. 5 commi I e II nel testo modificato dall’art. 6 D.Lgs. n.97/2016; * migliore specificazione del sistema delle segnalazioni ex L 179/2017; * aggiornamento calcolo del livello del rischio e verifica aree di attività aziendale. |
| 10 | 29.01.19 | Aggiornamento Modello e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione triennio 2019 – 2020 – 2021:   * introduzione reato di cu all’art. **604-bis c.p. – “*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*”** introdotto dall’art. 5 comma 2 L 20/11/2017 n.167 e dall’art. 2 comma 1 lett i) D.Lgs. 1° marzo 2018 n. 21; * ex art. 1, comma 5, lett. a), L. n. 3 del 9 gennaio 2019, modifica testo: dell’art. 316 ter c.p. “**Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**” per modifica 1° comma; dell’art. 318 c.p. “**Corruzione per l’esercizio della funzione**” per modifica entità della pena; dell’art. 346 bis c.p. “**Traffico di influenze illecite**” per modifica 1° comma; dell’art. **2635 “*Corruzione fra privati*” c.c.** per abrogazione del 5° comma; dell’art. 2635 bis “**Istigazione alla corruzione tra privati**” per abrogazione del 3° comma; * inserimento nominativo società di revisione. |

**SOMMARIO**

PARTE GENERALE 6

*1* *CAPITOLO I – IL D. LGS. N. 231/2001* 7

1.1 Quadro normativo di riferimento ex D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche 7

1.2 Esimenti della responsabilità amministrativa 8

1.3 Efficace attuazione del Modello 9

*2* *Capitolo II – SANZIONI* 9

2.1 Tipologia di sanzioni applicabili 9

*3* *Capitolo III – TIPO SOCIETARIO E MODELLO ADOTTATO.* 10

3.1 Le caratteristiche della società 10

3.2 I soci 10

3.3 Gli organi 11

3.4 Modello adottato da LL’ORGANIZZAZIONE 16

3.5 Finalità del Modello 16

3.6 Linee guida CONFINDUSTRIA 17

3.7 Costruzione del Modello e relativa struttura 18

3.8 Procedure di adozione del Modello, modifiche ed integrazioni 19

*4* *Capitolo iv – ORGANISMO DI VIGILANZA* 20

4.1 Costituzione, nomina e composizione dell’Organismo di Vigilanza 20

4.2 Poteri e compiti 22

4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 24

4.4 Segnalazioni delle violazioni del Modello e del Piano per la Preveznione della Corruzione 26

4.5 L’attività di relazione dell’OdV verso altri organi aziendali 27

4.6 Autonomia operativa e finanziaria 28

*5* *Capitolo v – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO e del piano anticorruzione* 29

5.1 Formazione e divulgazione del Modello e del connesso Piano anticorruzione 29

5.2 Informazione e formazione dei dipendenti 29

5.3 Informazione alle società di service 29

5.4 Informazione ai consulenti ed ai partners 30

*6* *Capitolo vi – codice di comportamento e SISTEMA DISCIPLINARE* 30

6.1 Codice di Comportamento 30

6.2 Parte generale 30

6.3 Parte speciale 38

6.4 Sistema disciplinare 39

6.4.1 Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti 40

6.4.2 Sistema sanzionatorio nei confronti dei dirigenti 42

6.4.3 Sistema sanzionatorio nei confronti degli amministratori 42

6.4.4 Sistema sanzionatorio nei confronti dei sindaci 43

6.4.5 Sistema sanzionatorio nei confronti delle società di service, consulenti e partners 43

7 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 44

7.1 Premesse normative 44

7.2 Soggetti preposti: Responsabile della Prevenzione della Corruzione (c.d. RPC), Responsabile per la Trasparenza (c.d. RT), responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante (c.d. RASA) 48

7.3 Obiettivi del CdA e Procedure di formazione e di adozione del P.T.P.C. e del Modello 231 in cui lo stesso è inserito 49

7.4 Calendarizzazione delle attività previste nel Piano anticorruzione 49

7.5 Individuazione dei processi più a rischio (c.d. “mappatura dei rischi”) 52

7.6 I rapporti tra P.T.P.C., Codice di Comportamento dei dipendenti e Codice Etico 62

7.7 Responsabilità e Sistema disciplinare 62

7.8 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 62

7.9 Formazione 63

7.10 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ex D.Lgs. 39/2013 63

7.11 Meccanismi di segnalazione (whistleblowing) 64

7.12 Meccanismi di accountability 65

7.13 Strumenti di comunicazione interna del P.T.P.C. 65

7.14 Informazione ai soggetti terzi 65

7.15 Pubblicità del Piano 65

7.16 Trasparenza e l'Integrità 65

7.17 Privacy 66

7.18 Iniziative per promuovere un adeguato livello di trasparenza 66

7.19 Accesso civico e Accesso Civico Generalizzato e relative procedure. 66

7.20 Monitoraggio 68

7.21 Adozione Piano per la Trasparenza 68

7.22 Entrata in vigore del Programma e suo aggiornamento 68

7.23 Organizzione Attività del PT nel triennio 2018 - 2020 68

PARTE SPECIALE 73

*8* *CAPITOLO I – i destinatari* 74

*9* *CAPITOLO II – REGOLE GENERALI* 74

9.1 Valutazione del rischio 76

*10* *Capitolo III – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE* 79

10.1 Tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione GRUPPO - (A) 79

10.2 Attività sensibili 91

10.3 Procedure specifiche – Protocolli di comportamento per la gestione del rischio 92

*11* *Capitolo iv – reati societari* 102

11.1 Tipologia dei reati societari GRUPPO - (E) (art. 25 ter D.Lgs. 231/01) 103

11.2 Attività sensibili 116

11.3 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi 116

*12* *Capitolo v – delitti contro la fede pubblica* 123

12.1 Tipologia dei reati contro la fede pubblica GRUPPO - (C) 123

12.2 Tipologia dei reati contro la fede pubblica GRUPPO - (C1) 126

12.3 Attività sensibili 128

12.4 Procedure specifiche Protocolli di gestione dei rischi 128

*13* *Capitolo Vi– market abuse* 128

13.1 Tipologia dei reati in materia di market abuse GRUPPO - (D) 128

13.2 Attività sensibili 130

13.3 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi 130

*14* *Capitolo Vii – delitti contro la persona* 130

14.1 Tipologia dei reati contro la persona GRUPPO - (E) 130

14.2 Attività sensibili 135

14.3 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi 135

*15* *Capitolo Viii – reati con finalita’ di terrorismo* 135

15.1 Tipologia dei reati con finalità di terrorismo GRUPPO - (F) 135

15.2 Attività sensibili 139

15.3 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi 140

*16* *Capitolo ix– reati informatici* 141

16.1 Tipologia dei reati informatici GRUPPO - (G) 141

16.2 Attività sensibili 148

16.3 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi 149

*17* *Capitolo x – reati transnazionali* 149

17.1 Tipologia dei reati transnazionali GRUPPO - (H) 149

17.2 Attività sensibili 153

17.3 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi 153

*18* *Capitolo xi – riciclaggio, ricettazione* 153

18.1 Tipologia dei reati di riciclaggio e ricettazione GRUPPO - (I) 153

18.2 Attività sensibili 154

18.3 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi 155

*19* *Capitolo Xii – reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro* 156

19.1 Tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro GRUPPO - (H) 156

19.2 Cenni al Decreto Legislativo n. 81/2008 157

19.3 Attività Sensibili e Procedure specifiche 158

*20* *Capitolo XiiI – reati DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA* 166

20.1 Tipologia dei reati di ostacolo alla giustizia GRUPPO - (M) 166

20.2 Attività sensibili 168

20.3 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi 168

*21* *Capitolo XiV– reati DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA* 168

21.1 Tipologia dei reati di criminalità organizzata e rischi per LL’ORGANIZZAZIONE GRUPPO - (N) 168

21.2 Attività sensibili 174

21.3 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi 174

*22* *Capitolo XV– reati CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO* 174

22.1 Tipologia dei reati contro l’industria e il commercio e rischi per LL’ORGANIZZAZIONE GRUPPO – (O) 174

22.2 Attività sensibili 178

22.3 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi 178

*23* *Capitolo XVi– reati in materia di violazione del diritto d’autore* 178

23.1 Tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d’autore e rischi per LL’ORGANIZZAZIONE GRUPPO - (P) 178

23.2 Attività sensibili 183

23.3 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi 183

*24* *Capitolo XVii– reati ambientali* 183

24.1 Tipologia dei reati ambientali e rischi per LL’ORGANIZZAZIONE GRUPPO - (Q) 183

24.2 Cenni al Decreto Legislativo n. 121/2011 199

24.3 Attività sensibili 203

24.4 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi 204

# PARTE GENERALE

# *CAPITOLO I – IL D. LGS. N. 231/2001*

## Quadro normativo di riferimento ex D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”* ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico delle società[[1]](#footnote-1).

Un regime di responsabilità amministrativa che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto, agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.

La portata innovativa del Decreto Legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato.

Con l’entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio della società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 è particolarmente severo, infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Quanto ai reati di cui sopra, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:

1. reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
2. delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
3. delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
4. falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
5. delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1);
6. reati societari (art. 25-ter);
7. reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater);
8. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);
9. delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
10. abusi di mercato (art. 25-sexies);
11. omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in conseguenza della violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies);
12. ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
13. reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10);
14. reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies);
15. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
16. reati ambientali (art. 25-undecies).

## Esimenti della responsabilità amministrativa

L’art. 6 di tale Decreto, peraltro, stabilisce che la società non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l’Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.*

La medesima norma prevede, inoltre, l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

* individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
* prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
* individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
* prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli;
* introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l’ente non risponde se prova che:

* l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
* il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, il quale è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
* i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
* non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l’ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

## Efficace attuazione del Modello

L’efficace attuazione del Modello richiede:

* una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;
* un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

# *Capitolo II – SANZIONI*

## Tipologia di sanzioni applicabili

Il Decreto enuncia le tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Nello specifico le sanzioni sono le seguenti:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

Si fa riferimento alle sanzioni interdittive, peraltro applicabili solo ad alcuni reati del Decreto:

* interdizione dall’esercizio delle attività;
* sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
* divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
* esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
* divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli art. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e art. 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell’azione ovvero la realizzazione dell’evento.

# *Capitolo III – TIPO SOCIETARIO E MODELLO ADOTTATO.*

## Le caratteristiche della società

La LL’ORGANIZZAZIONE S.p.a. è società per azioni costituita il 12/10/1988, a totale capitale pubblico ed avente ad oggetto lo svolgimento di servizi e attività di interesse generale a favore e nell'interesse dei territori degli Enti Pubblici Locali azionisti della società LL’ORGANIZZAZIONE S.p.a. e degli Enti pubblici Locali soci degli azionisti della stessa e/o per il tramite di loro società.

Tali servizi e attività di interesse generale consistono nella raccolta dei rifiuti solidi urbani e nello smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi attraverso:

* l'esercizio dello smaltimento dei suddetti rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, speciali non assimilabili agli urbani, nonché nell'esercizio degli impianti e dei servizi individuati dai Piani Regionali e Provinciali per la gestione dei rifiuti;
* nell'effettuare la progettazione, la costruzione, la manutenzione, l'organizzazione, il riordino e la gestione di servizi e di impianti complementari e comunque connessi con quelli sopra indicati.

**Pertanto, quella sopra descritta deve intendersi quale attività di interesse pubblico svolta dalla SOGENUS S.p.a.**.

Inoltre, la LL’ORGANIZZAZIONE S.p.a. potrà effettuare anche le seguenti ulteriori attività:

1. l'assunzione di servizi pubblici e privati nel settore di nettezza urbana e complementari o in altri settori extra urbani per attività agricole-zootecniche, industriali, commerciali e artigiane;
2. il trattamento e la trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi e la commercializzazione dei loro derivati sia in conto proprio che in conto terzi;
3. l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie, per la ricerca scientifica, con particolare riferimento allo studio di nuove fonti energetiche;
4. la tutela ecologica, nonché la pulizia, la raccolta, il trasporto con attrezzature speciali o non dei rifiuti solidi e liquidi.

Per l'attuazione del suddetto oggetto sociale la SOGENUS S.p.a., qualora l'organo amministrativo societario le reputi ad esso strumentali, potrà compiere anche operazioni commerciali, industriali, finanziarie, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, nonché potrà partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo l opportune garanzie reali, concedere fideiussione, avalli e garanzie legali.

Per tutto quanto qui non esplicitamente previsto si rinvia alle norme di cui allo statuto della società SOGENUS SPA, che si intenda qui esplicitamente riportato e trascritto.

## I soci

Enti Pubblici Locali nel numero di 13 comuni compreso il Comune Moie di Maiolati Spontini proprietario della discarica, oltre la Società CIS S.r.l. – e la società ANCONA AMBIENTE S.p.a., I cui rappresentanti, riuniti nell'Assemblea di coordinamento svolgono l'attività di controllo analogo sulla SOGENUS S.p.a..

## Gli organi

**(1)**

**L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Questa se regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto societario, obbligano tutti i soci.

Sia quelle ordinarie che straordinarie vengono convocate dagli amministratori. Compiti dell'**Assemblea dei Soci** sono:

1. l'approvazione del bilancio e la destinazione del risultato d'esercizio;
2. l'approvazione degli amministratori designati dai soci e la loro revoca ad eccezione di quello designato dal Comune di Maiolati Spontini revocabile solo da questo ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 c.c. e sempre nell'osservanza di quanto previsto dallo statuto; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ovvero del soggetto al quale è demandato il controllo contabile qualora previsto;
3. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
4. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5. autorizza l'organo amministrativo, mediante delibera ex art. 2364 c.c., al compimento dei seguenti atti:

* acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti, non previsti nel bilancio preventivo;
* compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel bilancio preventivo, per importi superiori ad € 300.000,00 (trecentomila/00);
* compimento di operazioni di finanziamento passivi, di natura straordinaria, non previste nel bilancio preventivo, per importi superiori ad € 200.000,00 (duecentomila/00);
* vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
* locazione a terzi di tutto o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel bilancio preventivo.

Il suo funzionamento è disciplinato dallo statuto societario secondo le norme del codice civile Libro V Titolo V Capo I e Capo V società per azioni, cui si rinvia per la più compiuta trattazione.

**(2)**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Per disposizioni statutarie potranno essere nominati amministratori anche non soci.

In ogni caso la maggioranza deve sempre essere costituita da amministratori nominati dall'**Assemblea dei Soci**.

Sui organi sono:

1. **(2a)**

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Al **Presidente del Consiglio di Amministrazione** spettano i poteri di rappresentanza della società compreso l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi sia in giudizio, nei limiti delle sue attribuzioni siccome fissate dall'art. 22 dello statuto e qui di seguito evidenziate.

1. **(2b)**
2. **Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione**
3. È Nominato dal Comune di Maiolati Spontini ed è revocato solo da questo Ente.
4. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento

**Il Consiglio di Amministrazione**, in base al combinato disposto degli artt. 17 e 22 dello statuto nomina:

1. un **segretario** che può essere anche persona estranea al consiglio;
2. un **Direttore Generale** cui, tramite apposite delibere nei suoi limiti di competenza, delega i poteri necessari per l'ordinario svolgimento dell'attività sociale che di seguito, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, vengono indicati:

**(3)**

**Il Direttore Generale**

1. aderisce agli incanti, licitazioni e trattative private con Enti Pubblici Locali e privati, stipulando i relativi contratti;
2. concede sub-appalti ed in genere compie tutte le operazioni che si rendono necessarie per il buon svolgimento degli scopi sociali;
3. compera e vende merci e materiali attinenti all'industria sociale, veicoli di ogni genere, negozia, gira ed esige vaglia bancari, assegni, buoni e mandati, fedi di credito e qualunque effetto di commercio, firma le relative girate e quietanze, esige crediti e somme dovute alla società a qualunque titolo, vaglia postali e telegrafici e cartoline vaglia, firma e quietanza ricevute liberatorie e discariche, transige e concede abbuoni e sconti, fa versamenti e prelievi in conto corrente di somme e titoli presso qualunque banca e istituto di credito, anche allo scoperto e nei limiti dei fidi accordati;
4. fa e ritira qualsiasi deposito cauzionale presso qualunque ufficio pubblico e privato e istituto compresa la cassa depositi e prestiti, rilascia gli opportuni discarichi e liberazioni, ritira merci, pieghi, pacchi postali, lettere raccomandate e assicurate dalle Poste e Ferrovie Statali, da qualunque pubblico e privato ufficio di spedizioni;
5. promuove qualunque atto cautelativo ed esecutivo, promuove procedimenti per decreto ingiuntivo, promuove sequestri e pignoramenti anche presso terzi e i medesimi, revoca, interviene nei giudizi fallimentari e fa operazioni fallimentari quando possa essere richiesto dalla relativa procedura, fa qualunque pratica in via amministrativa anche presso autorità governative, regionali, provinciali e comunali, redigere, firma e presenta ricorsi e ricorre contro accertamenti di tasse, imposte e tributi avanti a qualsiasi autorità o commissione di prima ed ulteriore istanza;
6. partecipa a collaudi e liquidazioni;
7. adotta i provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, sospende i dipendenti, eccettuati i dirigenti;
8. propone al consiglio di amministrazione la nomina e la revoca dei dipendenti;
9. nomina procuratori per la firma di atti di sua competenza;
10. rilascia pagherò diretti, accetta tratte;
11. compie tutte quelle operazioni ed atti chiesti dalla banche od Istituti di Credito per ottenere sovvenzioni di qualsiasi genere e forma, costituisce in pegno o cede crediti che la società vanti presso i Comuni ed altri Enti Pubblici Locali, richiede a terzi di garanzie fidejussorie, nell'interesse della società assumendo nei confronti dei fidejussori tutte le obbligazioni conseguenti e quanto altro necessario per l'ordinaria gestione della società.

Rimangono di competenza del **Consiglio di amministrazione**:

* I poteri non delegabili a norma di legge;
* l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari;
* l'assunzione di partecipazioni sociali di qualsiasi specie;
* la concessione di fidejussioni da parte della società;
* il promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitrale, ed in ogni grado, e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali;
* il discutere, accettare o rifiutare concordati sia giudiziali sia extragiudiziali;
* stipulare transazioni, chiedere accertamenti e perizie ed accettarne o rifiutarne le risultanze;
* stipulare accordi collettivi di lavoro.

Inoltre, sentito il parere e/o le proposte del **Direttore Generale**, il **Consiglio di Amministrazione**:

* pianifica a medio termine lo sviluppo aziendale ivi compresa la dotazione del personale;
* definisce gli indirizzi della politica commerciale e tariffaria;
* definisce ed attua le scelte imprenditoriali di carattere strategico comprese quelle inerenti gli investimenti di rilevante importanza che si traducono nelle scelte per la redazione del bilancio preventivo.

Il **Consiglio di Amministrazione** nomina anche il **Direttore Tecnico**, fra gli iscritti agli albi dei geologi e/o degli ingegneri, cui spetta la gestione tecnica di tutti gli impianti conformemente alle prescrizioni contenute negli atti amministrativi che autorizzano l'esercizio delle attività e risponde del suo operato direttamente al **Direttore Generale**.

**(4)**

**Il Direttore Tecnico**

In particolare, il **Direttore Tecnico**, osservando le modalità previste dalla convenzione o dal mansionario:

* assicura e verifica che ogni attività autorizzata sia svolta in conformità e nel rispetto scrupoloso dei progetti autorizzati dalla Regione Marche e dal Comune di Maiolati Spontini;
* dispone e vigila sulla attuazione di tutte le attività affinché siano rispettate le disposizioni di legge in materia ambientale atte a prevenire ogni possibile inquinamento;
* riferisce tempestivamente al **Direttore Generale** con facoltà di riferire anche al **Presidente del Consiglio di Amministrazione** se ritenuto opportuno e necessario, ogni notizia e fatto di rilevante importanza ai fini della corretta e sicura gestione degli I pianti, nel rispetto delle leggi in materia;
* può rappresentare la società presso gli Enti Pubblici Locali, gli organi di controllo e in giudizio, esclusivamente nel suo ruolo di **Direttore Tecnico**.

**(5)**

**IL COLLEGIO SINDACALE**

Il collegio dei sindaci svolge i compiti e le verifiche previste dagli articoli che vanno dal 2403 al 2409 del codice civile e si compone di tre sindaci effettivi con nomina di due sindaci supplenti. Tutti sono designati dal Comune di Maiolati Spontini, dalla società “ANCONA AMBIENTE S.p.a.” con sede ad Ancona e dalla società “CIS S.r.l.” con sede a Maiolati Spontini (AN) e sono nominati con delibera dell'assemblea degli azionisti. Il sindaco designato dal Comune di Maiolati Spontini assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci,, da un revisore contabile ovvero da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ovvero, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2409 – bis comma III c.c. Dal Collegio Sindacale stesso.

**(6)**

**ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO**

**E**

**MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E/O ATTIVITÀ**

**IN AFFIDAMENTO DIRETTO**

Ai sensi dell'art. 32 dello statuto societario, sempre per la regolamentazione dei servizi e/o delle attività in affidamento diretto, i soci possono definire dei disciplinari nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti e dei regolamenti comunali e dello stesso statuto societario, che prevedano la regolamentazione dei servizi e/o delle attività affidate direttamente alla società dagli azionisti o dai soci degli azionisti, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e/o attività e sulla relativa gestione.

L'**Assemblea di Coordinamento** è appunto l'organismo di controllo che assicura la subordinazione della società agli azionisti per l'espletamento in regime di affidamento diretto di servizi e/o attività.

Sicché la società è soggetta ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello che gli azionisti esercitano sulle proprie funzioni e attività, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione alle forme di controllo disciplinate nello statuto societario ed all'azione di controllo esercitata a mezzo dell'**Assemblea di Coordinamento** in oggetto.

Pertanto, gli Enti Pubblici Locali azionisti della SOGENUS S.p.a. e gli Enti Pubblici Locali soci degli azionisti della stessa esercitano il suo controllo attraverso l'**Assemblea di Coordinamento** che è formata dai legali rappresentanti degli Enti Pubblici Locali azionisti della SOGENUS S.p.a. o loro delegati e dai legali rappresentanti dalla società “ANCONA AMBIENTE S.p.a.” con sede ad Ancona e dalla società “CIS S.r.l.” con sede a Maiolati Spontini (AN) o loro delegati.

Il funzionamento dell'**Assemblea di Coordinamento** è finalizzato, unitamente alle altre eventuali pattuizioni tra i soggetti ad essa partecipanti, ad assicurare agli Enti Pubblici Locali affidanti capacità di indirizzo e di controllo sulle decisioni e sugli atti fondamentali della SOGENUS S.p.a.. In ogni caso le altre eventuali pattuizioni di cui sopra dovranno essere definite mediante apposite convenzioni da stipularsi tra I soci della SOGENUS S.p.a..

In particolare l'**Assemblea di Coordinamento** assicura, da parte degli azionisti e dei soci degli azionisti, il controllo congiunto sull'attività societaria e sull'attività gestionale esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alle decisioni degli azionisti sulla base dello statuto societario e, quindi:

* esprime parere preventivo su tutti gli atti di competenza dell'assemblea straordinaria nonché sul bilancio, sui piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della SOGENUS S.p.a. e sugli altri atti sottoposti per statuto ad autorizzazione assembleare ai sensi dell'art. 2364 c.c.;
* verifica, prima dell'assemblea ordinaria che approva il bilancio di esercizio, lo stato di attuazione annuale delle attività, anche in relazione a tutti gli aspetti indicati al punto che precede, esprimendo il relativo parere, esercitando in tale forma il controllo sulle attività della SOGENUS S.p.a.. A tal fine il **Consiglio di Amministrazione** trasmetterà all'**Assemblea di Coordinamento** la necessaria documentazione dieci giorni prima dell'assemblea;
* procede alla disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell' **Assemblea dei Soci**, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'**Assemblea** medesima;
* visiona e discute gli atti fondamentali della SOGENUS S.p.a. prima che gli stessi siano approvati dagli organi societari preposti al loro controllo e, in ogni caso, tali atti non possono essere approvati se l'**Assemblea di Coordinamento** non abbia preventivamente formulato il parere di propria competenza al **Presidente del Consiglio di Amministrazione** ovvero non sia inutilmente scaduto il relativo termine di dieci giorni dalla ricezione della documentazione in oggetto poiché in tal caso la stessa si ha per approvata;
* può sempre formulare osservazioni, indirizzi e pareri che rispondano a criteri di efficacia, efficienza, economicità, puntualità, regolarità e redditività della gestione della società e tali da non comportare disavanzi di bilancio.

**(6a)**

**IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO**

Di norma coincide con il sindaco del Comune di Maiolati Spontini ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, da un Presidente nominato alla prima seduta, a maggioranza tra i componenti dell'**Assemblea** stessa.

Quest'ultima è regolarmente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentano almeno il 66% del capitale sociale posseduto nella società SOGENUS S.p.a. e delibera con il voto favorevole di almeno cinque componenti che rappresentino la suddetta quantità di capitale sociale.

In ogni caso per la validità delle decisioni inerenti la gestione del sito e le attività di smaltimento nei due comparti di discarica, è comunque necessario il voto favorevole del Comune di Maiolati Spontini , proprietario della discarica.

Ogni verbale di riunione debitamente sottoscritto dal **Presidente** e dal segretario sarà inviato al **Consiglio di Amministrazione** della SOGENUS S.p.a..

**(7)**

**ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ SOGENUS S.P.A.**

In base all'art. 34 dello statuto la società uniforma costantemente la propria attività ai principi dell'economia di mercato e dell'interesse economico della società stessa e dei suoi soci.

Per quanto attiene le attività relative alla gestione dei servizi affidati segue le norme di diritto pubblico di riferimento e, quindi, quanto alla gestione dei rifiuti urbani le norme di servizio pubblico locale mentre per i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi le norme per i servizi di interesse generale e quelle specifiche del settore.

**(8)**

**SOCIETà DI REVISIONE**

La società incaricata della revisione contabile dei conti è la: Ernst & Young S.p.a..

1. **1.3 Regime delle procure e delle deleghe**
2. I poteri di cui ai suddetti punti sub (2), (3) e (4) sono tutti attribuiti ed esercitati secondo quanto previsto dalla statuto e dal regolamento societario e qui succintamente sopra riportati.
3. Oltre alle deleghe deliberate dal Consiglio di Amministrazione al **Direttore Generale** Dott. Mauro Ragaini, vi è un'ulteriore delega al Geologo Dott. Massimo Mosca quale **Direttore Tecnico** della discarica gestita dalla società.

## Modello adottato dall’ORGANIZZAZIONE

1. L’ORGANIZZAZIONE è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, ed è consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partners d’affari.
2. A tal fine, sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, L’ORGANIZZAZIONE ritiene che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell’esimente previsto dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorino la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati all’interno della società medesima.

## Finalità del Modello

1. Attraverso l’adozione del Modello L’ORGANIZZAZIONE si propone di perseguire le seguenti principali finalità:
2. ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da L’ORGANIZZAZIONE, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali L’ORGANIZZAZIONE intende attenersi nell’esercizio dell’attività aziendale;
3. rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell’esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
4. informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla società (e dunque indirettamente ai tutti i portatori di interesse) dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
5. consentire alla società un costante controllo ed un’attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

## Linee guida CONFINDUSTRIA

1. CONFINDUSTRIA, principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, ha predisposto le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001, fornendo così alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo all’ente l’esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive).
2. Le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono, naturalmente, un successivo adattamento da parte delle imprese. Ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa e non solo dimensionale dell’impresa e dell'area geografica in cui essa opera.
3. La prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002 dal Gruppo di lavoro sulla “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”, costituito nell'ambito del Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria, è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004.
4. A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l’ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, il Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. Nel febbraio 2008 la versione aggiornata delle Linee Guida è stata trasmessa al Ministero della Giustizia. Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Le Linee Guida sono state approvate in quanto l’aggiornamento è stato ritenuto “complessivamente adeguato e idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 231/2001”.
5. L'ultimo aggiornamento delle Linee Guida Confindustria è del marzo 2014 parimenti giudicato adeguato ed idoneo a conclusione dello stesso iter di esame.
6. Il Ministero ha inoltre ricordato che la piena efficacia delle Linee Guida lascia impregiudicata ogni valutazione sulle modalità della loro implementazione e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'Associazione.
7. Le Linee Guida, si focalizzano in particolare su:

* la costruzione del Codice Etico,
* l’Organismo di Vigilanza, la composizione e le azioni,
* le fattispecie di reato contemplate nel Decreto,
* mantenendo come perno la convinzione che l’obiettivo finale sia la costituzione di un sistema di controllo preventivo, basato sul rischio di commissione dei reati individuati nel Decreto.

1. Inoltre, i controlli devono avvenire “alla presenza” di:

* un Codice Etico con riferimento ai reati considerati,
* un sistema organizzativo sufficientemente chiaro,
* procedure per regolamentare l’attività ed individuare i punti di controllo,
* poteri autorizzativi e di firma assegnati secondo precisi criteri aziendali definiti con idonei limiti di spesa,
* un sistema di controllo e gestione in grado di fornire la tempestiva segnalazione di situazioni di criticità,
* un sistema di comunicazione al personale, formazione e addestramento.

1. Il modello, per la società che decide di adottarlo, deve essere attento alle dinamiche e allo sviluppo per contribuire attivamente alla competitività dell’azienda.
2. L’ORGANIZZAZIONE, durante l’attività di analisi e predisposizione del “Sistema 231”, ha ritenuto pertanto necessario ed utile seguire le indicazioni prescritte dall’associazione nelle Linee Guida CONFINDUSTRIA.

## Costruzione del Modello e relativa struttura

1. Il Modello di organizzazione e gestione rappresenta lo strumento normativamente richiesto per dare attuazione alla strategia di prevenzione dei reati previsti dal Decreto, nell’interesse ed a vantaggio della stessa.
2. L’ORGANIZZAZIONE ha deciso di migliorare la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati, adottando ed efficacemente attuando il Modello previsto dal D.Lgs. 231/2001.
3. I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito; dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire a L’ORGANIZZAZIONE di prevenire o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione.
4. Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l’individuazione delle attività sensibili e, dove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.
5. Per permettere una costruzione personalizzata del Modello, si è proceduto ad una vera e propria mappatura aziendale delle attività e dei processi ritenuti suscettibili di sfociare nei reati tipizzati dal decreto ordinandoli per probabilità di accadimento e gravità dell’illecito. Attività avvenuta nel concreto osservando lo svolgimento delle attività da vicino tenendo presente dinamiche già esistenti o possibili ed esigenze imposte dall’attività. Per intraprendere un’indagine sui rischi-reato connessi a determinate attività, viene data la precedenza alla raccolta di informazioni ritenute essenziali come:

* tipologia dell’impresa,
* quadro normativo applicabile alla società,
* esistenza di contributi pubblici e normativa ad essi applicabile,
* livello di centralizzazione dei poteri,
* indagine sul contenuto, forma e verificabilità delle deleghe e delle procure,
* separazione di funzioni tra coloro che hanno poteri di spesa e coloro che effettuano il controllo sulle medesime,
* adozione di codici di comportamento o di specifiche direttive,
* job description,
* procedure esistenti o prassi consolidate.

1. Il presente Modello è costituto da una parte generale e da una speciale. Nella parte generale s’introduce l’attività svolta, i fini e le modalità del lavoro futuro, mentre nella parte speciale si fa esplicito riferimento ai reati.

## Procedure di adozione del Modello, modifiche ed integrazioni

1. Sebbene l’adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, L’ORGANIZZAZIONE ha ritenuto necessario procedere all’adozione del Modello con la delibera del CdA del 20.06.2012; mentre con la delibera del 14.09.2012 ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza.
2. Le successive revisioni ed aggiornamenti come da prospetto rappresentato in copertina del presente documento.

# *Capitolo iv – ORGANISMO DI VIGILANZA*

## Costituzione, nomina e composizione dell’Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto e tenuto conto delle caratteristiche peculiari della propria struttura organizzativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.09.2012, la Società ha affidato la funzione di vigilanza sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento del presente Modello, ad un Organismo di Vigilanza (di seguito denominato “OdV”).

L’ORGANIZZAZIONE ha scelto un OdV monocratico dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Tale compito è stato affidato alla seguente figura professionale:

* avvocato-giurista d’impresa

Il Consiglio di Amministrazione assegna all’OdV il compenso annuo ed il budget di spesa annua che potrà essere da esso utilizzato a propria discrezione nell’esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenza esterne, trasferte, attività operativa, servizi richiesti ad enti esterni.

L’OdV non può ricoprire incarichi di gestione, esecutivi o di controllo che creino situazioni di conflitto d’interesse. I requisiti fondamentali richiesti sono:

a) autonomia: l’Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale. L’Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre, l’Organismo deve avere la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte delle funzioni aziendali. Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun organo o struttura aziendale, ad eccezione del CdA a cui risponde.

L’Organismo è, inoltre, autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell’ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

All’OdV è affidato un budget entro il quale può muoversi autonomamente ed indipendentemente.

b) indipendenza: è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L’indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed adeguata collocazione gerarchica: l’OdV dipende direttamente ed unicamente solo dal CdA.

c) professionalità: l’Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile ed essere dotato delle competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio.

d) continuità d’azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l’Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L’Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

L’OdV rimane in carica per tre anni con possibilità di rinnovo, soggetta a conferma annuale da parte del CdA a seguito della rendicontazione del lavoro svolto.

L’OdV deve rivestire personalmente i requisiti d’indipendenza, onorabilità e moralità.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dell’OdV i seguenti casi:

* di una delle circostanze descritte dall’art. 2382 c.c.;
* di una delle situazioni in cui può essere compromessa l’autonomia e l’indipendenza del componente;
* avvio di indagine nei suoi confronti su reati menzionati dal D.Lgs. 231/2001;
* sentenza di condanna o patteggiamento, anche non definitiva, per aver compiuto uno dei reati sanzionati dal Decreto, o l’applicazione, a titolo di sanzione interdittiva, della titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi di persona giuridiche;
* allorché sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, di qualunque soggetto sottoposto al suo controllo, nonché abbia interessi in comune o in contrasto con lo stesso;
* allorché svolga altre attività e/o incarichi (compresi quelli di consulenza, rappresentanza, gestione e direzione) per conto della Società, o semplicemente in contrasto con essa;
* allorché venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
* allorché venga condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell’art. 648 c.p.p.:
  1. per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;
  2. per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale;
  3. per fatti che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un’arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; o in ogni caso per avere commesso uno dei reati presupposti di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

La nomina deve prevedere la durata dell’incarico, che è a tempo determinato.

L’Organismo di Vigilanza cessa il suo ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

Il membro dell’Organismo di Vigilanza può essere revocato:

* in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
* in caso di lavoro sleale o non corretto tale da non garantire l’indipendenza di giudizio;
* in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell’inattività del o dei componenti;
* quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell’idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
* qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con immediata segnalazione al Collegio Sindacale.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del membro effettivo dell’Organismo di Vigilanza il Consiglio di Amministrazione prenderà senza indugio le decisioni del caso.

## Poteri e compiti

L’OdV è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

Il membro dell’OdV dovrà verbalizzare i principali rilievi emersi nelle attività e nelle riunioni svolte.

All’OdV è affidato il compito di vigilare:

* sull’osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, e nei limiti previsti da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partners e delle società di service;
* sull’efficacia e sull’adeguatezza del Modello, nella prevenzione dei reati, in relazione alla struttura aziendale;
* sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e/o socio-ambientali, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto nel Modello stesso.

Più specificatamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all’OdV sono affidate le attività:

1. di verifica:

* raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello,
* conduzione di ricognizioni sull’attività aziendale ai fini del controllo e dell’eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili,
* effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall’ORGANIZZAZIONE, soprattutto nell’ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare in sede di relazione agli organi societari deputati e, in particolare al **Responsabile per la prevenzione della corruzione** ed al **Responsabile della Trasparenza**, nominato ai sensi e per gli effetti della Leggi 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013;
* attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l’emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne,
* attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi,
* coordinamento con le altre funzioni aziendali, compreso il **Responsabile per la prevenzione della corruzione** ed il **Responsabile della Trasparenza**, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello per il rispetto del Piano anticorruzione in esso contenuto;

1. di aggiornamento:

* interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con la funzione legale, e verifica dell’adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative,
* aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a sua disposizione,
* valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate,
* monitoraggio dell’aggiornamento dell’organigramma aziendale, ove è descritta l’organizzazione dell’ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni;

1. di formazione:

* coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti ed agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, alla L 190/2013 ed al D.Lgs. 33/2013;
* predisposizione ed aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione competente, lo spazio nell’intranet-internet della società contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 ed al Modello,
* monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d’uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

1. sanzionatorie:

* segnalazione di eventuali violazioni del Modello al CdA ed alla funzione che valuterà l’applicazione dell’eventuale sanzione,
* coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l’adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l’irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale,
* aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d’irrogazione delle sanzioni.

In ragione dei compiti affidati, il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza dell’intervento dell'OdV, in quanto all’organo dirigente compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell’efficacia del Modello.

L’OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri d’iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, organi sociali, consulenti, società di service, partners o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l’OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196/03) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi non solo dell’ausilio di tutte le strutture della Società, ma, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

## Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

L’OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti, dei fornitori, dei partners e delle società di service in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità dell’ORGANIZZAZIONE ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e della L 190/2012 e L 179/2017.

In particolare, valgono al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

* i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all’OdV all’OdV ed al RPCT, eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di violazioni del modello e pedissequo piano per la prevenzione della corruzione che possano integrare i reati ivi previsti o, comunque di comportamenti non in linea con il presente Modello e pedissequo piano per la prevenzione della corruzione di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
* tali segnalazioni devono comunque essere formulate per iscritto, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
* i dipendenti con la qualifica di dirigenti hanno l’obbligo di segnalare all’OdV ed al RPCT eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, organi sociali, fornitori, società di service, consulenti e partners, di cui essi siano venuti a conoscenza;
* i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione;
* è garantita, comunque ed in ogni caso, la riservatezza dell’identità del segnalante fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell’ORGANIZZAZIONE o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, così come meglio specificato al paragrafo 7.11 che segue.

I canali con cui un dipendente dell’ORGANIZZAZIONE può effettuare la segnalazione di una violazione, o presunta tale, sono due:

* il primo consiste nel riferire, con le modalità sopra riportate, al proprio diretto superiore,
* il secondo, utilizzabile anche nel caso in cui la segnalazione al superiore non dia esito o coinvolga proprio tale soggetto o rappresenti un fattore di disagio per il segnalante, consiste nel riferire direttamente all’OdV ed al RPCT.

Comunque ed in ogni caso sia il diretto superiore che l’OdV ed il RPC e RT nelle attività di gestione della segnalazione garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante garantendolo, altresì, da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione come specificato nel successivo paragrafo 4.4.

Tutti i soggetti che non sono dipendenti dell’ORGANIZZAZIONE, come consulenti, fornitori, partners, società di service, ricadono nel secondo metodo di segnalazione, effettuando pertanto la loro segnalazione direttamente all’OdV ed al RPCT.

Le segnalazioni giungono all’OdV ed al RPCT tramite un indirizzo di posta (Via Petrarca, 9, 60030, Moie di Maiolati Spontini (AN)), un numero di telefono (0731705088), un numero di fax (0731705111) ed una casella di posta elettronica (odv@sogenus.com) cui è riservato l’accesso al solo membro dell’OdV.

L’OdV valuta le segnalazioni ricevute anche unitamente al RPCT che a tal fine invia all’OdV i propri rapporti, intraprendendo anche con questi eventuali azioni ispettive ed informando del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all’OdV ed al RPC e RT le informazioni concernenti:

* i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati previsti dal presente Modello e dal connesso Piano anticorruzione, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano l’ORGANIZZAZIONE o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti, partners, società di service;
* le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal presente Modello e dal connesso Piano anticorruzione ;
* i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali dell’ORGANIZZAZIONE nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
* le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
* le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissioni di reati di cui al D. Lgs 231/2001;
* le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;
* le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
* le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
* stralci dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione inerenti situazioni problematiche rispetto al Decreto;
* le variazioni delle aree di rischio;
* la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
* i contratti conclusi con la PA ed erogazione di fondi e contributi pubblici a favore della società.

Inoltre, dalle funzioni aziendali competenti, deve essere costantemente informato:

* sugli aspetti dell’attività aziendale che possono esporre l’ORGANIZZAZIONE al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e dalla L 190/2012;
* sui rapporti con le società di service, fornitori, consulenti e partners che operano per conto dell’ORGANIZZAZIONE nell’ambito delle attività sensibili,
* sulle operazioni straordinarie intraprese dall’ORGANIZZAZIONE.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello e del connesso Piano anticorruzione, riguardanti i non dipendenti dell’ORGANIZZAZIONE, quali i consulenti, i fornitori, i partners e le società di service, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti all’ORGANIZZAZIONE.

Tutta la documentazione cartacea o informatica a cui avrà accesso l’OdV, non potrà in alcun modo essere portata fuori dall’azienda o duplicata tramite supporti informatici.

## Segnalazioni delle violazioni del Modello e del Piano per la Prevenzione della Corruzione

I funzionari, dipendenti della società e destinatari in genere hanno il compito di riferire per iscritto all’OdV ed al **Responsabile per la prevenzione della corruzione** nonché al **Responsabile della Trasparenza**, della presenza di possibili violazioni o la commissione di reati sanzionati.

L’OdV s’impegna, unitamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al Responsabile della Trasparenza, a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione, e penalizzazioni i soggetti che effettuano tali segnalazioni per comportamenti che hanno violato il Modello e/o il connesso Piano anticorruzione o comunque non in linea con gli stessi. L’OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni.

Le archiviazioni vengono motivate per iscritto dall’OdV, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al Responsabile della Trasparenza, con esplicito rinvio quanto alla gestione delle archiviazioni e della riservatezza del segnalante al paragrafo 7. 22 che segue.

## L’attività di relazione dell’OdV verso altri organi aziendali

L’attività di rapportazione dell’OdV ha sempre ad oggetto:

* l’attività svolta dall’ufficio dell’OdV,
* l’attuazione del Modello,
* le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all’ORGANIZZAZIONE, sia in termini di efficacia del Modello.

L’OdV ha tre linee di relazione:

* su base continuativa, al Direttore Generale, al **Responsabile per la prevenzione della corruzione** e al **Responsabile per la Trasparenza**;
* su base periodica al Presidente del CdA;
* su base semestrale, nei confronti del CdA e del Collegio Sindacale;
* su base annuale, nei confronti del CdA.

L’OdV predispone:

* semestralmente, un rapporto scritto per il CdA ed il Collegio Sindacale sull’attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e l’esito degli stessi;
* annualmente, una relazione descrittiva per il CdA contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell’anno precedente, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l’eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e degli altri temi di maggiore rilevanza; in tale relazione l’OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l’anno e la richiesta di budget.

Qualora l’OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi.

Allorquando, ad esempio, emergono profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello e del connesso Piano anticorruzione, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera degli amministratori, l’OdV deve prontamente rivolgersi al **Responsabile per la prevenzione della corruzione** ed al **Responsabile per la Trasparenza** nonché al Collegio Sindacale, il quale dovrà invitare il CdA a riunirsi ed in caso di omissione o di ritardo provvederà ai sensi dell’art. 2406 C.C..

Gli incontri con gli organi cui l’OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall’OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L’OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili specifici.

Ogni qualvolta lo ritiene opportuno, può coordinarsi con la funzione aziendale utile ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili o a svolgere al meglio la propria attività.

## Autonomia operativa e finanziaria

Per garantire l’autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate dall’OdV, nel Modello di organizzazione della società ha previsto che:

* le attività dell’OdV non devono essere preventivamente autorizzate da nessun organo;
* l’OdV ha accesso a tutte le informazioni relative alla società anche quelle su sopporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale;
* la mancata collaborazione con l’OdV costituisce un illecito disciplinare;
* l’OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziate dal Consiglio di Amministrazione al fine di svolgere l’attività assegnata.

# *Capitolo v – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO e del piano anticorruzione*

## Formazione e divulgazione del Modello e del connesso Piano anticorruzione

La Società si attiva per informare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente del Modello e del Piano anticorruzione e a darne adeguata diffusione.

Il modello e il connesso Piano anticorruzione viene messo a disposizione di ogni dipendente sul sistema informativo aziendale; mentre ai soggetti esterni (rappresentanti, consulenti, partners commerciali) viene fornita apposita informativa sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello e dal connesso Piano anticorruzione.

In ogni caso Modello e il connesso Piano anticorruzione sano pubblicati sul sito istituzionale della società.

Ogni comportamento posto in essere dai dirigenti, dai dipendenti dai collaboratori esterni o dai partners commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal suddetto documento, tale da comportare il rischio di commissione di un reato ivi sanzionato, potrà determinare per dirigenti e dipendenti l'avvio del processo disciplinare e, per gli altri soggetti sopra individuati la risoluzione del relativo rapporto contrattuale grazie all’attivazione di opportune clausole opportunamente inserite nella contrattualistica aziendale.

## Informazione e formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello e del connesso Piano anticorruzione, è obiettivo dell’ORGANIZZAZIONE garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, alla L 190/2012 ed al D.Lgs. 33/2013, è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

## Informazione alle società di service

Le "società di service" sono fornitori della società che svolgono servizi e attività per l’ORGANIZZAZIONE o che operano all'interno del sito dell’ORGANIZZAZIONE.

Tali società devono essere informate del contenuto del Modello e del connesso Piano anticorruzione elaborato dall’ORGANIZZAZIONE; atteso che è obiettivo dell’ORGANIZZAZIONE che il comportamento di tutte le società di service sia conforme al dettato normativo del D. Lgs. 231/2001 nonché della L 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013.

## Informazione ai consulenti ed ai partners

Relativamente ai consulenti ed ai partners, l’ORGANIZZAZIONE deve garantire che venga data adeguata informativa del sistema mediante la consegna di materiale illustrativo. L’avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal consulente/partners, attestante la presa conoscenza dell’esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l’impegno a rispettarli.

# *Capitolo vi – codice di comportamento e SISTEMA DISCIPLINARE*

## Codice di Comportamento

Il presente codice è adottato in applicazione del D.Lgs. 231/2001, della L 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, atteso che l’ORGANIZZAZIONE è società che gestisce **servizi pubblici per gli enti locali di riferimento**.

Si compone di due parti una generale, adottata in applicazione del regolamento di cui al D.P.R. del 16/04/2013 n.62 ed una speciale in applicazione degli articoli 63, 64, 66 e 67 del CCNL “FEDERAMBIENTE” attualmente in vigore e, infine, del sistema disciplinare e sanzionatorio in applicazione della L 300/70 e dell'art. 68 stesso CCNL.

## Parte generale

**Art. 1 Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

**Art. 2 Ambito di applicazione**

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

**Art. 3 Principi generali**

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità' di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

**Art. 4 Regali, compensi e altre utilità**

1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se' o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per se' o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

**Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni**

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ne' esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

**Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse**

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano SOGENUS S.p.a. rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

**Art. 7 Obbligo di astensione**

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

**Art. 8 Prevenzione della corruzione**

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

**Art. 9 Trasparenza e tracciabilità**

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

**Art. 10 Comportamento nei rapporti privati**

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

**Art. 11 Comportamento in servizio**

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

**Art. 12 Rapporti con il pubblico**

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

4. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

**Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti**

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché' ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui e' preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all’autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché' sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

**Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali**

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché' nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

**Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative**

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all’Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché' un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice**

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché' dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, da' luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un’attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi gia' previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

**Art. 17 Disposizioni finali e abrogazioni**

1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché' trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato.

## Parte speciale

**Art. 1. Norma di richiamo e coordinamento**

**1.1** I dirigenti, i responsabili degli uffici e/o funzioni ed i dipendenti della SOGENUS S.p.a., i suoi collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico con essa intrattengano rapporti nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’ORGANIZZAZIONE sono tenuti al rispetto del presente Codice.

**1.2** Tutti i contratti relativi ai soggetti individuati al comma che precede, dovranno contenere specifiche clausole di adesione al Codice Etico dell’ORGANIZZAZIONE e di impegno alla stretta osservanza degli articoli del presente Codice parte generale e parte speciale, che prevedano, in caso di loro inosservanza, l'immediata risoluzione del contratto.

**Art. 2 Limite dei regali, compensi e altre utilità**

**2.1** si stabilisce in € 150,00 il limite di valore massimo dei regali o altre utilità affinché queste siano considerate di modico valore.

**Art. 3 Comunicazione delle violazioni e degli illeciti e competenza disciplinare e sanzionatoria**

**3.1** Ogni violazione del presente Codice ovvero del Modello e del Piano di prevenzione della corruzione deve essere immediatamente comunicato, da chiunque ne abbia conoscenza, all'Organismo di Vigilanza, al **Responsabile per la prevenzione della corruzione** ed al **Responsabile per la Trasparenza** per il seguito di loro competenza, con ogni mezzo utile oltre quelli previsti dal presente Modello.

**3.2** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 parte generale del presente Codice, qualora, i dirigenti ed i responsabili degli uffici e/o funzioni dell’ORGANIZZAZIONE vengano a conoscenza di un illecito, lo segnalano tempestivamente al **Responsabile per la prevenzione della corruzione** ed a **quello per la Trasparenza** nonché all'Organismo di Vigilanza. Il **Responsabile per la prevenzione della corruzione** e **quello per la Trasparenza** attivano e concludono il procedimento disciplinare, con l'osservanza delle norme di Legge del CCNL “FEDERAMBIENTE” e della L 300/70. Contemporaneamente procedono a tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso la segnalazione di un illecito provenga da un dipendente, i soggetti sopra indicati adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

**3.3** ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 parte generale del presente Codice Il **Responsabile per la prevenzione della corruzione** e **quello per la Trasparenza** irrogano la sanzione disciplinare all'esito del procedimento di cui al comma che precede con l'osservanza delle norme di legge e del CCNL “FEDERAMBIENTE” per la corretta graduazione della sanzione rispetto alla gravità del fatto contestato.

**Art. 4 Soggetti preposti all'attività di Vigilanza, monitoraggio e alle attività formative**

**4.1** Ai sensi dell'articolo 4, della parte generale del presente codice, l'Organismo di Vigilanza, il **Responsabile per la prevenzione della corruzione** ed a **quello per la Trasparenza** vigilano sulla corretta osservanza del presente Codice da parte di tutto il personale dell’ORGANIZZAZIONE, dei suoi collaboratori o consulenti nonché da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della predetta società.

**4.2** l'Organismo di Vigilanza, il **Responsabile per la prevenzione della corruzione** ed a **quello per la Trasparenza** attuano il monitoraggio sulla corretta applicazione del presente codice curandone gli aggiornamenti normativi ed organizzano periodici eventi formativi per il personale, collaboratori e consulenti societari.

## Sistema disciplinare

Il sistema di sanzioni predisposto, in applicazione dell'art. 68 del CCNL “FEDERAMBIENTE”, si applica in caso di violazione delle regole di condotta del Codice disciplinare e, quindi, di quelle introdotte dal Modello e dal connesso Piano anticorruzione, garantendo così maggior efficacia all’attività di controllo esercitata dall’O.d.V., dal **Responsabile per la prevenzione della corruzione** e da **quello per la Trasparenza,** con lo scopo di assicurare l’effettività del Modello e del connesso Piano anticorruzione.

L’adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi delle normative di riferimento, un requisito essenziale del Modello e del Piano anticorruzione ai fini del beneficio dell’esimente della responsabilità dell’Ente considerato.

Il Sistema Disciplinare:

* è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e soprattutto alle mansioni svolte da quest’ultimi;
* individua in maniera puntuale secondo i casi le sanzioni da applicarsi per il caso di infrazioni, violazioni, elusioni;
* prevede una procedura di accertamento per le suddette violazioni, nonché un’apposita procedura di irrogazioni per le sanzioni;
* introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

E’ rivolto essenzialmente a:

* 1. tutti coloro che svolgono per L’ORGANIZZAZIONE funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione;
  2. coloro che per le loro funzioni sono dotati di autonomia finanziaria e gestionale;
  3. in generale a tutti i dipendenti.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di eventuali procedimenti penali a carico dell’autore delle infrazioni. Il Sistema Disciplinare è reso pubblico e diffuso mediante affissione e pubblicazione sul sito istituzionale della società.

### Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti di disposizioni contenute nel Codice di comportamento, nel Modello, nel Piano anticorruzione e nei documenti ad essi collegati nonché in ogni norma di legge compresi gli artt. 63, 64, 66 e 67 del CCNL “FEDERAMBIENTE” costituisce illecito disciplinare che, conformemente a quanto stabilito dallo stesso Codice di comportamento e dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e dalle norme di Legge in materia, dà luogo all’avvio di un procedimento disciplinare ad esito del quale, nel caso di verificata responsabilità del dipendente, viene emesso un provvedimento disciplinare avente contenuto ed effetti sanzionatori.

Il procedimento ed i provvedimenti disciplinari di cui sopra sono regolati dall’art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dal Contratto Collettivo e dal presente sistema disciplinare adottato dall’Organizzazione.

In particolare, le sanzioni applicabili sono determinate sulla base del dettato dell'art. 68 "provvedimenti disciplinari" di cui al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti dei servizi ambientali “Federambiente”, più innanzi brevemente CCNL di settore, per il quale:

1. L'inosservanza, da parte del dipendente, delle norme di legge e del presente CCNL, con particolare riguardo a quelle relative ai diritti e ai doveri, nonché delle disposizioni di servizio diramate dall’azienda può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa non superiore a quattro ore della retribuzione base parametrale depurata del valore corrispondente all’indennità di contingenza al 31 dicembre 1991;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di dieci giorni;
5. licenziamento con preavviso e T.F.R.;
6. licenziamento senza preavviso e con T.F.R.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera e), si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all’art. 66.

3. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera f), si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto, condanne per reati infamanti.

4. Il licenziamento non pregiudica eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.

5 Nel caso in cui l’entità della mancanza non possa essere immediatamente accertata, l’azienda a titolo di cautela può disporre l’allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni. Durante tale periodo al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti dalla lettera d) e seguenti del primo comma del presente articolo.

6 L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo ascoltato a sua difesa.

7 Salvo che per il richiamo verbale, la tempestiva contestazione dell’azienda deve esser effettuata per iscritto. I provvedimenti disciplinari del caso non possono essere adottati, previa specifica comunicazione scritta, prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione notificata. Nelle aziende ove non sia eletta la RSU ovvero non sia costituita la RSA dell’ORGANIZZAZIONE sindacale cui il lavoratore aderisce, oppure nelle aziende che distino più di 40 Km dalla sede più vicina dell’ Organizzazione sindacale cui il dipendente 168 aderisce, i provvedimenti disciplinari del caso non possono essere applicati prima che siano

trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione da parte dell’azienda.

8 Entro i 5 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione da parte dell’azienda, il lavoratore può presentare all’azienda stessa le proprie giustificazioni scritte ovvero richiedere per iscritto di discuterle facendosi assistere da un rappresentante dell’Associazione sindacale alla quale sia iscritto o abbia conferito mandato.

Qualora il dipendente non sia in grado di esercitare la facoltà di cui al precedente capoverso a causa di assenza dal lavoro dovuta a infermità per malattia o per infortunio non sul lavoro ovvero dovuta a infortunio sul lavoro, il termine di cui al precedente capoverso è sospeso fino al giorno di ripresa dell’attività lavorativa, e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dalla predetta data di notifica.

9. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di acquisizione delle giustificazioni del dipendente ai sensi del comma 8 – salvo casi particolarmente complessi oggettivamente comprovabili da parte dell’azienda o del lavoratore – l’azienda conclude l’istruttoria e motiva, per iscritto, all’interessato l’irrogazione dello specifico provvedimento disciplinare tra quelli di cui al comma 1, lettere b), c), d),e), f). Decorso tale termine, l’azienda non può comminare al dipendente alcuna sanzione al riguardo.

10. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare conservativa, ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, può promuovere, nei 20 giorni lavorativi successivi alla comunicazione scritta del provvedimento adottato, anche per mezzo dell’Associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione provinciale del lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal Dirigente responsabile della Direzione provinciale del lavoro.

11. Per effetto di quanto previsto al comma 6, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

12. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni lavorativi dall’invito rivoltogli dalla Direzione provinciale del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.

13. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

14. Non si tiene conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Quindi anche per la violazione dei protocolli di organizzazione, gestione e controllo di cui al presente modello ed annesso Piano anticorruzione, la scelta circa il tipo e l’entità della sanzione da applicarsi di volta in volta sono valutati e determinati avendo riguardo ad elementi quali l’intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate, la rilevanza degli obblighi violati e/o del danno e/o del grado di pericolo cagionato all’azienda, la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, il concorso nell’illecito di più dipendenti in accordo tra loro nel rispetto del generale principio di gradualità e di proporzionalità.

L'accertamento degli illeciti disciplinari, i conseguenti procedimenti e provvedimenti sanzionatori restano di competenza degli Organi e delle funzioni aziendali competenti, ancorché ne debba essere data pronta comunicazione all'OdV..

Quanto sino ad ora esposto, con riguardo a tutto il personale dipendente, vale ancor più per coloro che appartengono alla categoria dirigenziale, nel rispetto delle norme contrattuali specifiche della stessa categoria dirigenziale.

Tanto nei confronti del personale dipendente di categoria quanto nei confronti del personale dirigente l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dai comportamenti illeciti di cui sopra verrà commisurata al livello di responsabilità ed autonomia dell’autore dell’illecito, ossia al livello di rischio a cui l’Organizzazione può ragionevolmente ritenersi esposta, ex D. Lgs. n. 231/2001, L 190/2012 e D.Lgs. 33/2013, a seguito della condotta come sopra contestata e sanzionata.

### Sistema sanzionatorio nei confronti dei dirigenti

Qualora l’OdV verificasse la violazione del Codice di Comportamento e/o del presente Modello e del connesso Piano anticorruzione da parte di un dirigente, ne informerà prontamente il **Responsabile per la prevenzione della corruzione**, il **Responsabile per la Trasparenza** nonché il CdA, che prenderanno gli opportuni provvedimenti, in conformità alla vigente normativa ed al Contratto Collettivo.

Nel caso il dirigente ricoprisse la carica del Direttore Generale, secondo l’art. 2396 c.c., *“Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.”*

### Sistema sanzionatorio nei confronti degli amministratori

Qualora l’OdV, verificasse la violazione del Codice di comportamento e/o del presente Modello e del connesso Piano anticorruzione da parte di un membro del Consiglio d’Amministrazione ne informerà prontamente il **Responsabile per la prevenzione della Corruzione** ed il **Responsabile per la Trasparenza** nonchéil Collegio Sindacale, il quale dovrà invitare il CdA a riunirsi senza ritardo ed in caso di omissione o di ritardo provvederà ai sensi dell’art. 2406 c.c. **“***Omissioni degli amministratori*”:

*“In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.*

*Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere”*.

### Sistema sanzionatorio nei confronti dei sindaci

Qualora l’OdV verificasse la violazione del presente Modello e/o del connesso Piano anticorruzione da parte di un membro del Collegio Sindacale ne informerà il **Responsabile per la prevenzione della Corruzione** ed il **Responsabile per la Trasparenza** nonché il CdA che prenderà gli opportuni provvedimenti, in conformità alla vigente normativa.

### Sistema sanzionatorio nei confronti delle società di service, consulenti e partners

Qualora si riscontrassero condotte contrastanti con le disposizioni del Codice di Comportamento e/o del presente Modello ed annesso Pianto anticorruzione, poste in essere da società di service, consulenti e partners, tali soggetti saranno destinatari di censure scritte e, nei casi di maggiore gravità e sulla base delle disposizioni contrattuali e di legge applicabili, di atti di recesso contrattuale per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

### Sistema sanzionatorio nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante

Qualora si riscontrassero condotte di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del soggetto/i, dipendenti e/o apicali, che ha/hanno effettuato segnalazioni in adempimento degli obblighi di informazione di cui ai paragrafi sub 4.3 e sub 7.22 nei confronti dell’OdV e/o del RPCT, il soggetto e/o i soggetti che le avranno commesse soggiaceranno alle azioni disciplinari di cui ai paragrafi che precedono relativamente alla posizione aziendale ricoperta. Alle stesse sanzioni soggiace il soggetto e/o i soggetti segnalanti qualora effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

**####**

# PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

## Premesse normative

Con l'emanazione della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, l’attività di contrasto alla corruzione si coordina con l’attività di controllo prevista dal Modello 231 aziendale adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. dell’ORGANIZZAZIONE in data 20/06/2012.

Pertanto in data 27/01/2014 vi è stata la prima revisione del presente Modello con inserimento piano per la prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza, nella medesima occasione ha affidato l’incarico di “Responsabile per la Prevenzione della Corruzione” e “Responsabile della Trasparenza” al Direttore Generale Dott. Mauro Ragaini.

Alla luce delle indicazioni convergenti scaturenti dal PNA e dalle recenti Linee Guida ANAC la scelta dell’ORGANIZZAZIONE è stata quella di dare attuazione alla normativa su prevenzione della corruzione e trasparenza mediante l'integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 con misure specifiche riportando le stesse nelle seguenti parti dedicate.

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è predisposto alla luce delle seguenti disposizioni:

* Legge 6 novembre 2012 n.190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione”;
* -D.Lgs. 14.03.2013 n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
* -D.Lgs. 08.04.2013 n. 39: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
* D.Lgs. 08.06.2001 n. 231: “Disciplina delle responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300”;
* D.L.90/2014, come convertito in L.114/2014;
* Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
* D.Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” che ha introdotto aggiornamenti in modo incisivo soprattutto per la parte trasparenza;
* Delibere ANAC, in particolare n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”. Il PNA, in base all’aggiornata disciplina, è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano il PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231).
* Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*”;
* Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D. lgs. 97/2016*”;
* Delibera ANAC 8 novembre 2017 n. 1134 recante “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”.
* Legge 30 novembre 2017, n. 179  recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017.

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione:

* costituisce parte integrante del sistema di gestione dei rischi aziendali ed è quindi, pertanto, interconnesso con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in cui è compreso
* ha valore precettivo fondamentale e dovrà essere osservato da tutti i soggetti che operano nella società, così come il suddetto MODELLO.

**Si è quindi proceduto ad evidenziare le attività aziendali già rientranti nella mappatura del rischio del Modello 231, il cui monitoraggio è particolarmente necessario alla rilevazione dei seguenti reati così come introdotti e/o modificati dall'art. 1 comma 75 Legge 6 novembre 2012 n.190:**

1. **Art. 314 c.p. *“Peculato”****: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.*
2. **Art. 316 c.p. *“Peculato mediante profitto dell'errore altrui”****: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
3. **Art. 317 c.p. “*Concussione***”: *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni*.
4. **Art. 318 c.p.** “***Corruzione per l'esercizio della funzione”****: Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.*
5. **Art. 319 c.p.** “ ***Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio***”*: Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da da sei a dieci anni*.
6. **Art. 319-ter c.p. *“Corruzione in atti giudiziari”****:**Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*
7. **Art. 319 quater c.p. “*Induzione indebita a dare o promettere utilità*”***: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni*.
8. **Art. 320 c.p.** “***corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio***”: *Le disposizioni degli articoli 318 e 319 ter si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.*
9. ***Art. 322 c.p.*** *“****istigazione alla corruzione****”: Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*
10. ***Art. 346 bis c.p. “Traffico di*** *i****nfluenze illecite****” Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*
11. **Art. 323 c.p. “*Abuso di ufficio”****: Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.*
12. ***Art.326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.****Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio*[*(2)*](http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/main.html)*, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.*
13. ***Art.328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.*** *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.*
14. ***Art.331 c.p. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.****Chi, esercitando imprese di servizi pubblici  o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516**[(2)](http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/main.html). I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098**[(3)](http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/main.html). Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.*
15. ***Art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati”*** *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'*[*articolo 116*](javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000104465ART120',key:'61LX0000104465ART120',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)) *del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al* [*decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*](javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000104465',key:'61LX0000104465',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d))*, e successive modificazioni.*

*Fermo quanto previsto* [*dall'articolo 2641*](javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00001428',key:'05AC00001428',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d))*, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*

Il concetto di “corruzione” viene qui considerato in senso ampio, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività svolta, si possa riscontrare l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., inclusi i delitti contro la pubblica amministrazione e i malfunzionamenti dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Nonostante l'art. 1 comma 77 non abbia previsto l'ingresso nel D.Lgs. 231/2001 della nuova fattispecie di reato prevista dall'art. 346 bis c.p. “Traffico di influenze illecite”, in ogni caso il Modello 231 e questo Piano anticorruzione devono occuparsene sulla base del dettato normativo della L 190/2012 di contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione cui appartiene anche la SOGENUS S.p.a., quale società di diritto privato a partecipazione pubblica esercente servizi pubblici per gli enti locali di riferimento che su di essa esercitano il controllo analogo.

Le stesse ragioni sopra esposte per l'art. 346 bis c.p. valgono per gli artt. 314, 316 e 323 c.p..

In ogni caso, per quanto attiene i reati di cui agli articoli 316 bis c.p., 316 ter c.p., 321 c.p., 377 bis c.p., 640 co. 2 n. 1 c.p., 640 bis c.p., 640 ter c.p. e 2635 c.c., questi sono già indicati nel Modello 231 alle pagine che seguono.

## Soggetti preposti: Responsabile della Prevenzione della Corruzione (c.d. RPC), Responsabile per la Trasparenza (c.d. RT), responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante (c.d. RASA)

Il C.d.A., in applicazione dell'art. 1 comma 7 Legge190/2013, nella seduta del 28/02/2014 ha nominato il Direttore Generale, Dott. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, **Responsabile della prevenzione della corruzione** che, ex art.1 comma 10 stessa legge,provvede:

1. alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell’ORGANIZZAZIONE;
2. alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici e nelle funzioni preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione ma solo qualora tale rotazione non comporti nocumento all'attività svolta dalla società;
3. alla individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione;
4. svolge, altresì, in sinergia con l'Organismo di Vigilanza tutte le attività di monitoraggio ed aggiornamento del Codice di comportamento e del presente Piano, attivandosi tempestivamente in caso di loro violazione o di segnalazioni di illeciti nelle modalità previste dalle norme del Codice e, quindi, attraverso l'istruzione degli opportuni procedimenti disciplinari ed irrogazione delle relative sanzioni;
5. relaziona, ogni sei mesi, all'Organismo di Vigilanza, al CdA ed al Collegio dei Sindaci, tramite rapporto scritto che contenga una descrizione dell'attività di monitoraggio e controllo espletata sub punti 1), 2) 3) e 4) che precedono;
6. relaziona annualmente e, comunque, immediatamente in ogni caso di irrogazione di sanzioni per violazioni del Codice di Comportamento e del presente Piano anticorruzione ovvero in ogni caso di commissione di illeciti, ai Responsabili per la prevenzione della corruzione degli enti locali di riferimento che esercitano il controllo analogo.

Il soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati da inserire all’Anagrafe Unica della Stazioni Appaltanti (cd AUSA) è individuato nella persona della Rag.ra **xxx xxx** che è, quindi, **la responsabile (c.d. RASA) dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi** dell’ORGANIZZAZIONE **quale stazione appaltante**.

## Obiettivi del CdA e Procedure di formazione e di adozione del P.T.P.C. e del Modello 231 in cui lo stesso è inserito

**Il C.d.A. di** dell’ORGANIZZAZIONE **mira a prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi potenzialmente configurabili al suo interno estendendo i meccanismi del Modello ex D.Lgs. 231/2001 anche alle fattispecie non incluse nel Modello medesimo ma previste dalla Legge 190/2012, secondo le indicazioni del PNA e facendo costantemente esplicito riferimento ai principi espressi nel Codice Etico aziendale che qui sia abbiano tutti integralmente riportati e trascritti con conseguente esplicito rinvio allo stesso Codice Etico**.

Pertanto l’attività di prevenzione della corruzione, si articola nei seguenti adempimenti:

* individuazione delle aree strumentali alle aree a rischio già individuate dal Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001, che possono facilitare il manifestarsi di attività illecite;
* aggiornamento dei procedimenti e delle procedure specifiche già esistenti per implementare le azioni di prevenzione e controllo e per diminuire i fattori di rischio;
* aggiornamento costante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e del Piano Triennale di prevenzione della corruzione con l’evoluzione normativa e della struttura organizzativa interna;
* predisposizione, pianificazione ed erogazione delle attività di formazione in materia di anticorruzione.
* diffusione e conoscenza del Codice Etico e del Codice di Comportamento;
* sinergia con i contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza come articolazione del presente Piano triennale anticorruzione;
* predisposizione ed esecuzione delle attività di monitoraggio.

La stesura del presente Piano di prevenzione della corruzione è stata quindi realizzata mettendo a sistema tutte le azioni operative e le azioni di carattere generale che ottemperano alle prescrizioni della L. 190/2012, del D.Lgs. 33/2013, della L. 144/2014 e del D.Lgs. 231/2001.

## Calendarizzazione delle attività previste nel Piano anticorruzione

Il presente Piano di prevenzione della corruzione scandisce, in un calendario predeterminato, tutte le attività atte ad applicare i protocolli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati di corruzione, come previsti dal Modello 231 già in atto, oltre le attività previste dal presente Piano, prevedendo l'adeguato coordinamento con le amministrazioni pubbliche vigilanti costituite dai comuni enti locali di riferimento.

Il piano potrà subire modifiche sia legislative, che societarie, di contenuto e, quindi, di tempi di attuazione.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ATTIVITÀ** | **TEMPI DI ATTUAZIONE** | **RESPONSABILE ATTIVITÀ** |
| Individuazione del personale da nominare referente del Responsabile per la prevenzione della corruzione e del Responsabile per la trasparenza a sua nomina diretta | Il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) e Responsabile per la Trasparenza (RT) è stato individuato e nominato nella persona del Direttore Generale in data  28/02/2014 | Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza | |
| Formazione del personale in merito alla normativa introdotta ex L 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e relativi Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per la Trasparenza (PTPCT) | Annuale  e sulla base delle modifiche del presente documento |
| Formazione del personale sul Codice di Comportamento e dei protocolli di organizzazione, gestione e controllo modificati e potenziati con “focus” sulla corruzione | Annuale  e sulla base delle modifiche del presente documento |
| Segnalazioni, per ogni Area, da parte dei Responsabili | Continuo |

Per quanto attiene la formazione sopra descritta e quella più in generale necessaria all’applicazione del modello 231 e del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza connesso, questa verrà organizzata secondo le indicazioni già previste dal Modello 231, con calendarizzazione degli eventi che avverrà in maniera progressiva ogni anno sulla base delle esigenze organizzative degli uffici ed in sinergia e contestualmente alla formazione relativa agli altri sistemi di gestione annessi e connessi: qualità, sicurezza etc.

Quanto sopra nell'ottica di definire percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità della organizzazione di assimilare una buona cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali.

Viene indicato nelle tabelle che seguono un calendario di attività da attuarsi in collaborazione con il **Responsabile per la prevenzione della corruzione** e **della Trasparenza**:

| **ATTIVITÀ** | **RESPONSABILE ATTIVITÀ** | **REPORT** | **Validità triennale** |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitoraggio delle attività e dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione, anche mediante controlli a campione sulle attività espletate dai dipendenti | Responsabile per la prevenzione della corruzione e del Responsabile per la trasparenza coadiuvato dall’OdV | Redazione report con i risultati del monitoraggio e delle azioni espletate | Semestrale |
| Individuazione dei nuovi rischi e predisposizione opportune azioni di contrasto; | Responsabile per la prevenzione della corruzione e del Responsabile per la trasparenza coadiuvato dall’OdV | Redazione report con i risultati del monitoraggio e delle azioni espletate | Semestrale |
| Rotazione degli incarichi dei dipendenti che svolgono le attività a rischio corruzione, con atto motivato e previa verifica delle professionalità necessarie da possedersi | Responsabile per la prevenzione della corruzione e del Responsabile per la trasparenza coadiuvato dall’OdV | Emissione di nuovo Organigramma e consegna dei mansionari revisionati | Qualora se ne ravvisi la necessità |

Tutti i report redatti sono archiviati in apposito raccoglitore dell’O.d.V., a disposizione del CdA e del Collegio dei Sindaci.

Sulla base del rinvio alle procedure del Modello 231 ed alle procedure di diritto civile previste per l'attività del Collegio dei Sindaci nelle società per azioni di diritto privato a totale partecipazione pubblica quale l’ORGANIZZAZIONE, il presente Piano potenzia l'attività di controllo e reportistica con la collaborazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed i referenti individuati dallo stesso secondo il seguente schema suddiviso per attività di gestione societaria:

| **GESTIONE SOCIETARIA** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attività** | **Frequenza report** | **Responsabile report** | **Destinatari** |
| **Controllo di gestione** | Ogni 6 mesi | Responsabile unità organizzativa | Responsabili per la prevenzione della Corruzione dei Comuni esercitanti il controllo analogo |
| **Controllo di regolarità amministrativa (successivo)** | Ogni 6 mesi |  | Responsabili per la prevenzione della Corruzione dei Comuni esercitanti il controllo analogo |
| **Controllo di regolarità contabile** | secondo le procedure di contabilità | Responsabile per la prevenzione della Corruzione | Responsabili per la prevenzione della Corruzione dei Comuni esercitanti il controllo analogo |
| **Controllo della qualità dei servizi – attuazione disciplinare tecnico prestazionale** | Annuale | Responsabile per la prevenzione della Corruzione | Responsabili per la prevenzione della Corruzione dei Comuni esercitanti il controllo analogo |
| **Adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni** | Ogni 6 mesi | Responsabile per la prevenzione della Corruzione che si avvale dell'attività di monitoraggio e reporting esercitata dall'Organismo di Vigilanza | Responsabili per la prevenzione della Corruzione dei Comuni esercitanti il controllo analogo |

**STRUTTURA DEI REPORTS**

Tutti i reports devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale.

In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l’intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell’istituto del diritto di accesso.

## Individuazione dei processi più a rischio (c.d. “mappatura dei rischi”)

Il PNA prevede che la società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di corruzione previsti dalla Legge 190/2012.

La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Concretamente l’analisi, presupposto indispensabile per una corretta gestione del rischio, passa attraverso più fasi che così si possono sintetizzare:

- Individuare il contesto nel quale è insito il rischio;

- Identificare i rischi;

- Analizzare i rischi, contestualizzandoli “nell’ambiente” nel quale essi si manifestano;

- Valutare i rischi ed individuare le strategie giuste per contrastarli;

- Monitorare i rischi e le azioni di contrasto approntate;

- Aggiornare costantemente la mappatura dei rischi e delle azioni di contrasto.

In particolare, il P.N.A., prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni:

- la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con l’utente;

- l’impatto dell’accadimento, cioè la stima dell’entità del danno – materiale o di immagine- connesso all’eventualità che il rischio si concretizzi.

L’indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro queste due variabili. Più è alto l’indice di rischio,

pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell’accadimento di azioni o comportamenti non in linea con i principi di integrità e trasparenza.

Si fa esplicito rinvio al paragrafo 9.1 che segue.

L’art. 1, comma 16 della legge 6.11.2012, n. 190, così come meglio specificato nel P.N.A., ha già individuato particolari aree di rischio “tipico”, ovvero:

a) autorizzazioni o concessioni;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;

e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

f) incarichi e nomine;

g) affari legali contenzioso.

In SOGENUS S.p.a. la mappatura e la valutazione del rischio sui vari processi aziendali è stata condotta nell’ambito della definizione del Modello ex D.Lgs. 231/2001.

I medesimi processi sensibili sono stati sottoposti ad una ulteriore valutazione del rischio ai fini della redazione del Piano tenendo conto delle peculiarità della normativa anticorruzione.

Si riporta di seguito, in tabelle dedicate, la mappatura delle aree a rischio reato di corruzione con indicazione della valutazione del rischio commissione reati e dei protocolli di organizzazione, gestione e controllo del rischio stesso di cui l’ORGANIZZAZIONE si è avvalsa.

**AREE DI RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

In tali tabelle dedicate è rappresentata la mappatura delle aree a rischio reato di corruzione come estrapolate dal Modello 231 e relativa valutazione del rischio:

| **Gruppi di reati :**  **A – reati contro la P.A.**  **Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01** | | | **PRO 231-1 GESTIONE RAPPORTI CON LA P.A.**  **PRO 231 – 2 GESTIONE FASI PRECONTENZIOSE E CONTENZIOSE**  **PRO 04 IST 03 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE**  **PRO 09 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO**  **PRO 09 IST 01 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fattispecie di Reato** | **Azioni illecite**  **(o critiche)** | **Potenziale interesse o vantaggio** | | **Sanzione** | **Chi può commetterlo** | **Protocollo organizzazione, prevenzione e controllo** | **Rischio Residuo** |
| **Concussione**  **Art. 317 c.p.** | Quando il P.U. costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità abusando della sua qualità o dei suoi poteri | Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso:  **1.** Favoritismi nelle selezione del personale per “c.d. assunzione pilotata” su segnalazione del P.U.  **2.** Favoritismi per l'ottenimento di denaro od altra utilità al fine: dell'aggiudicazione di gare d'appalto alle ditte compiacenti;  **3.** ,Predisposizione di un bando ad  hoc per società compiacenti; **4**.Manomissione dei plichi in ipotesi di procedure aperte.  **5.** Omessi controlli durc, casellari, white list Prefettura ovvero omissione  richiesta durc/casellari/Prefetture (mancanza controllo di eventuale  irregolarità). 6. Accesso agli atti (a chi non abbia interesse  diritto/giuridicamente tutelato - accesso a parti secretate )  **6.**illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione,  cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati | | da 300 a 800 quote | Amministratori/dirigenti e addetti all'ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **corruzione per l'esercizio della funzione art. 318 c.p.** | Quando il P.U. riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa  per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri | Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso:  **1.** Favoritismi nelle selezione del personale per “c.d. assunzione pilotata” su segnalazione del P.U.  **2.** Favoritismi per l'ottenimento di denaro od altra utilità al fine: dell'aggiudicazione di gare d'appalto alle ditte compiacenti;  **3.** ,Predisposizione di un bando ad  hoc per società compiacenti; **4**.Manomissione dei plichi in ipotesi di  procedure aperte.  **5.** Omessi controlli durc, casellari, white list Prefettura ovvero omissione  richiesta durc/casellari/Prefetture (mancanza controllo di eventuale  irregolarità). 6. Accesso agli atti (a chi non abbia interesse  diritto/giuridicamente tutelato - accesso a parti secretate )  **6.**illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione,  cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati | | Fino a 200 quote | Amministratori/dirigenti e addetti all'Ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 c.p.** | Ricevere per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, od accettarne la promessa:  per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio | Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso:  **1.** Favoritismi nelle selezione del personale per “c.d. assunzione pilotata” su segnalazione del P.U.  **2.** Favoritismi per l'ottenimento di denaro od altra utilità al fine: dell'aggiudicazione di gare d'appalto alle ditte compiacenti;  **3.** ,Predisposizione di un bando ad  hoc per società compiacenti; **4**.Manomissione dei plichi in ipotesi di procedure aperte.  **5.** Omessi controlli durc, casellari, white list Prefettura ovvero omissione  richiesta durc/casellari/Prefetture (mancanza controllo di eventuale  irregolarità). 6. Accesso agli atti (a chi non abbia interesse  diritto/giuridicamente tutelato - accesso a parti secretate )  **6.**illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione,  cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati | | Se aggravato ex art. 319 bis con profitto di rilevante entità per la società da 300 a 800 quote | Amministratori/dirigenti e addetti all'Ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **Corruzione in atti giudiziari art. 319 ter** | Quando i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo | Conseguimento di sentenze positive per i ricorsi amministrativi al TAR / Consiglio di Stato al fine di ottenere sentenze compiacenti per confermare:  1.l'aggiudicazione di gare d'appalto  il mantenimento degli appalti acquisiti | | Da 200 a 600 quote | Amministratori/dirigenti e addetti all'Ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **Induzione Indebita a dare o promettere utilità art. 319 quater c.p.** | Abuso della sua qualità o dei suoi poteri per  indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità | Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso:  **1.** Favoritismi nelle selezione del personale per “c.d. assunzione pilotata” su segnalazione del P.U.  **2.** Favoritismi per l'ottenimento di denaro od altra utilità al fine: dell'aggiudicazione di gare d'appalto alle ditte compiacenti; | | da 300 a 800 quote | Pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in concorso con Amministratori, dirigenti, addetti Ufficio e/o funzioni | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 320 c.p.** | Stessi comportamenti descritti agli artt. 318 e 319 c.p. con incaricati di pubblico servizio in luogo del pubblico ufficiale | Vedi artt. 318 e 319 | | Da 200 a 600 quote | Amministratori/dirigenti/ addetti all'Ufficio e/o alla funzione incaricati di pubblico servizio | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **istigazione alla corruzione art. 322 c.p.** | offrire o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per:  **1.** l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;  **2.** omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri;  anche nei casi in cui:  **1.1**vi sia sollecito da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a promettergli o a dargli denaro per l'esercizio delle proprie funzioni o poteri  **2.2**sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 | Vedi artt. 318 e 319 | | Fino a 200 quote e se aggravato da 300 a 600 quote | Amministratori/dirigenti/ addetti all'Ufficio e/o alla funzione, incaricati di pubblico servizio | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **circostanze aggravanti 319 bis c.p.** | se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi | Vedi artt. 319 | | Vedi art. 319 | Vedi art. 319 | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **pene per il corruttore art. 321 c.p.;** | Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità | Vedi artt. 318, 319, 319bis, 319ter, 320 c.p. | | Vedi artt. 318, 319, 319bis, 319ter, 320 c.p. | Vedi artt. 318, 319, 319bis, 319ter, 320 c.p. | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **indebita percezione di erogazioni a danno dello stato art. 316 ter c.p.** | mediante:  **1.** l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero:  **2.** mediante l'omissione di informazioni dovute;  conseguire per sé o per altri: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,  concessi o erogati  dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee | Ottenimento di ogni specie e tipo di benefici in **a**ssenza dei requisiti amministrativi di legge per l'ottenimento degli stessi, come ad esempio:  L104/92, L53/2000 etc. | | **Fino a 500 quote** se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico / **da 200 a 600 quote** se la società ha conseguito un profitto di rilevante entità ovvero se dal fatto reato sia derivato un danno di particolare gravità | Amministratori  /dirigenti e addetti ufficio e/o funzioni | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio art. 326 c.p.** | Quanto il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, viola i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusa della sua qualità, rivelando notizie di ufficio, le quali devono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.  Quanto sopra anche nel caso di colpa.  Quando Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete,  al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale.  La punibilità è prevista anche quando il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto. | Gestione illecita del servizio pubblico. | | Amministratori/dirigenti e addetti all'Ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali | Come da codice penale in applicazione della Legge 190/2012 | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione art. 328 c.p.** | Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.  Quanto sopra è previsto anche nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa | Gestione illecita del servizio pubblico. | | Amministratori/dirigenti e addetti all'Ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali | Come da codice penale in applicazione della Legge 190/2012 | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **Interruzioni di un servizio pubblico o di pubblica necessità art. 331 c.p.** | Quando chi esercita imprese di servizi pubblici  o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende illavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio. | Gestione illecita del servizio pubblico. | | Come da codice penale in applicazione della Legge 190/2012 | Amministratori/dirigenti e addetti all'Ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis** | Indurre taluno in errore con artifizi e raggiri per: procurarsi per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee | **1.** Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso compiacenti procedimenti di gare d'appalto.  **2.**Ottenimento di ogni specie e tipo di benefici in **a**ssenza dei requisiti amministrativi di legge per l'ottenimento degli stessi, come ad esempio:  L104/92, L53/2000 etc.  **3.**Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur effettuando affidamenti diretti non comunicano i dati necessari al controllo)  **4.**Manomissione del cartellino - falsa attestazione della presenza.,  omessa richiesta di visita fiscale | | **Fino a 500 quote** se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico/ **da 200 a 600 quote** se la società ha conseguito un profitto di rilevante entità ovvero se dal fatto reato sia derivato un danno di particolare gravità | Chiunque:  amministratori/dirigenti addetti Ufficio e/o funzioni | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **frode informatica art. 640 ter** | Procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ovvero a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare mediante:  **1.** alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico o:  **2.**intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti ovvero  3. le stesse azioni di cui ai punti sub 1 e 2 commesse con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. | **1.** Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso compiacenti procedimenti di gare d'appalto.  **2.**Ottenimento di ogni specie e tipo di benefici in **a**ssenza dei requisiti amministrativi di legge per l'ottenimento degli stessi, come ad esempio:  L104/92, L53/2000 etc.  **3.**Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur effettuando affidamenti diretti non comunicano i dati necessari al controllo)  **4.**Manomissione del cartellino/badge - falsa attestazione della presenza.,  omessa richiesta di visita fiscale | | **Fino a 500 quote** se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico / **da 200 a 600 quote** se la società ha conseguito un profitto di rilevante entità ovvero se dal fatto reato sia derivato un danno di particolare gravità | Chiunque:  amministratori/dirigenti /addetti all'Ufficio e/o alla funzione | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |

Nel momento in cui si consegue un abbassamento del rischio ne deriva anche un abbassamento dell'entità del danno che subirebbe l’ORGANIZZAZIONE e viceversa.

In ogni caso, l'eventuale causazione di un danno sarebbe esclusivamente valutata ai sensi e per gli effetti della L 190/2012 e del presente Piano di prevenzione della corruzione che comporterebbe l'applicazione delle sanzioni disciplinari per i Dirigenti/preposti/dipendenti responsabili con le relative sanzioni civili e penali ed amministrative.

L'eventuale danno alla società, di converso, non comporterebbe la sussistenza della responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.Lgs. 231/2001 i cui reati presupposti possono coinvolgere l'Ente solo ed esclusivamente se commessi nel suo interesse o suo vantaggio.

## I rapporti tra P.T.P.C., Codice di Comportamento dei dipendenti e Codice Etico

Tra le misure adottate dell’ORGANIZZAZIONE per prevenire la corruzione si annoverano le disposizioni contenute nel Codice Etico, che devono essere considerate parte integrante del presente Piano ed integrate dal Codice di Comportamento dei dipendenti di cui al Modello 231.

Il Codice Etico è stato, infatti, predisposto dell’ORGANIZZAZIONE, contestualmente alla progettazione ed adozione del “Modello 231” che per connessione con il presente Piano contiene anche il Codice di Comportamento dei dipendenti, allo scopo di prevenire i comportamenti che possono essere causa, anche indirettamente, della commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e/o dalla L 190/2012.

Il Codice richiama principi etici, doveri morali e norme di comportamento, ai quali deve essere improntato l’agire di tutti coloro che (dipendenti, collaboratori, fornitori, ecc.) cooperano, ognuno per quanto di propria competenza e nell’ambito del proprio ruolo, al perseguimento dei fini dell’ORGANIZZAZIONE nonché nell’ambito delle relazioni che la società intrattiene con i terzi.

Ciascun dipendente e le cariche sociali sono tenuti al rispetto dei principi etici recepiti nei Codici Etico e di Comportamento e ad essi si rimanda integralmente.

## Responsabilità e Sistema disciplinare

Il mancato rispetto delle misure previste dal Modello ex D.Lgs. 231/01, dal Codice di Comportamento, dal Codice Etico, dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è rilevante a fini disciplinari. Il tipo e l’entità delle sanzioni disciplinari sono variabili in relazione alla gravità dei comportamenti, in applicazione del sistema disciplinare contenuto nel presente Modello 231.

## Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interesse e quanto previsto dal Codice Etico e Codice di Comportamento, ciascun Amministratore, Sindaco, Dirigente e/o ciascun Funzionario competente ad assumere decisioni, anche nelle forme di un atto amministrativo e/o contrattuale, ha l’obbligo di astenersi dall’assumerle nel caso in cui sia portatore di interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, che sono in conflitto, anche solo potenziale, con gli interessi che devono essere tutelati mediante la decisione da assumere.

Il soggetto che si trova nella situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall’assumere la decisione e darne comunicazione all’organo di appartenenza e/o al proprio superiore gerarchico.

L’organo di appartenenza o il superiore gerarchico esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire sollevando dall’incarico l’interessato oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte dell’interessato medesimo.

## Formazione

La legge 190/2012, come il sistema implementato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, attribuisce un ruolo fondamentale all’attività formativa nell’ambito della realizzazione del sistema di prevenzione della corruzione.

La formazione del personale è considerata dell’ORGANIZZAZIONE una leva aziendale strategica ed è promossa in maniera flessibile e dinamica in relazione ai fabbisogni formativi delle varie funzioni aziendali e delle necessità derivanti da sviluppi normativi. L’ORGANIZZAZIONE tende a promuovere in tutti i dipendenti la consapevolezza del proprio ruolo, la conoscenza sulla responsabilità e obblighi definiti dalla normativa, nonché aumentare l’attenzione sui temi dell’etica e della legalità, al fine di rendere residuale la funzione di repressione dei comportamenti difformi.

I percorsi formativi riguarderanno tutto il personale e saranno previsti in occasione dell’adozione e delle modifiche del Modello ex d.lgs. 231/01 siccome integrato con il P.T.P.C.T. nonché in base alle successive modifiche normative ovvero alle mutate esigenze organizzative degli uffici e/o di ulteriori circostanze che ne determinino la necessità.

## Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ex D.Lgs. 39/2013

Il D.lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, ha introdotto, una serie articolata e minuziosa di cause di inconferibilità e incompatibilità con riferimento agli incarichi amministrativi di vertice, agli incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni e esterni, nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico ed agli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.

Ai sensi dell’art. 17 del citato decreto, gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni ivi contenute ed i relativi contratti sono nulli.

La norma impone agli enti di diritto privato in controllo pubblico di verificare:

- all’atto del conferimento di incarico, la sussistenza di eventuali condizioni di inconferibilità a seguito di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione nei confronti dei titolari di incarichi previsti dal Capo II e di cause di incompatibilità secondo quanto previsto nei Capi V e VI del D.Lgs. 39/2013;

- annualmente, la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del medesimo Decreto.

Per adempiere al dettato normativo i soggetti interessati dovranno presentare all’’ORGANIZZAZIONE:

1. all’atto del conferimento, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità. Tale adempimento è richiesto prima del provvedimento definitivo di conferimento da parte dell’organo che assegna l’incarico;
2. annualmente, la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità.

## Meccanismi di segnalazione (whistleblowing)

Con l’art. 1, c. 51, la Legge 190/2012 disciplina il c.d. *whistleblowing*, cioè la segnalazione di condotte illecite da parte del lavoratore (*whistleblower* - letteralmente “soffiatore nel fischietto”) che ne è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro all’interno dell’Ente.

Tale attività di segnalazione è stata ulteriormente potenziata con l’approvazione della L 179/2017.

L’ORGANIZZAZIONE nell’ambito del Modello ex D.Lgs. 231/01, ha previsto alcuni canali per consentire la comunicazione da e verso l’O.d.V., sia relativamente ai dipendenti che ai soggetti esterni alla Società creando una casella istituzionale di posta elettronica (odv@sogenus.com), a cui far confluire eventuali segnalazioni garantendo la tutela del ‘whistleblower’; tale indirizzo è pubblicato sul sito internet della Società, nella sotto-sezione dedicata all’Organismo di Vigilanza.

**Tale presidio informatico è quindi organizzato in condivisione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione** **ed è ad esclusivo accesso dell’OdV e del RPCT**, facendosi esplicito rinvio, per quanto qui non specificato, a quanto previsto e disposto al paragrafo 4.3 che precede.

L’identità del segnalante verrà in ogni caso protetta, garantendosi la riservatezza dello stesso, salvo i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, la riservatezza circa l’identità del segnalante non possa essere opposta (ad es. in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.). Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non sarà rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che segnala all’O.d.V. e/o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*.*

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990, e successive modificazioni, fatta eccezione per i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non può essere opposto (ad esempio in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.).

In generale, dunque, la segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, c. 1, lett. a), L. 241/1990.

## Meccanismi di accountability

Il meccanismo di accountability (attendibilità), che consente di avere notizie in merito alle misure di prevenzione adottate per contrastare la corruzione, è dato dalla pubblicazione del presente Piano unitamente al Modello 231 in cui lo stesso è ricompreso nonché del Codice Etico nel sito istituzionale.

## Strumenti di comunicazione interna del P.T.P.C.T.

Fatto salvo quanto indicato in materia di formazione, la Società attua comunque altre forme di comunicazione/informazione interna, tra le quali si segnalano:

* la pubblicazione nella rete intranet aziendale della normativa di riferimento;
* la segnalazione della pubblicazione e la piena e generale fruibilità del P.T.P.C.T. compreso nel Modello ex D.Lgs. 231/01 nella sezione “Società Trasparente” del sito internet;
* al momento dell’assunzione, la sottoscrizione da parte di ciascun neo-assunto di un apposito modulo per presa visione ed accettazione del Modello ex D.Lgs. 231/2001 comprensivo del Codice di Comportamento, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T) nonché del Codice Etico.

## Informazione ai soggetti terzi

Ai soggetti aventi rapporti contrattuali con l’ORGANIZZAZIONE, in particolare fornitori e consulenti, la società assicura adeguata informazione a riguardo dell’adozione del Modello ex D.Lgs. 231/01 comprensivo del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza nonché del Codice Etico.

## Pubblicità del Piano

Il presente piano così come inserito nel presente Modello 231 ed approvato, è pubblicato in uno con il presente Modello nella sezione dedicata alla trasparenza del sito aziendale [www.organizzazione.com](http://www.organizzazione.com).

La Società attua altresì un idoneo sistema informativo nei confronti dei Comuni soci e provvede a trasmettere loro il presente Modello 231 così come integrato dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza contestualmente alla pubblicazione sul sito.

Eventuali aggiornamenti seguiranno la stessa procedura.

## Trasparenza e l'Integrità

Il D.Lgs. 33/2013 esplicita ulteriormente gli obblighi di pubblicazione degli atti della pubblica amministrazione al fine di conseguire l’effettività del controllo dell’attività pubblica attraverso l’evidenza delle sue procedure.

Ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 33/2013, il tempestivo e regolare flusso dei dati da pubblicare è garantito dai RPCT e dal Referente.

In tale ambito essi verificano e garantiscono l’esattezza e la completezza dei dati e, mantenendo un tempestivo e regolare flusso informativo, provvedono a trasmettere il materiale relativo all’Incaricato della pubblicazione del dato.

L’Incaricato ha il compito di procedere alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti pervenuti e di mantenere l’archivio assicurando il rispetto della normativa circa le modalità informatiche di pubblicazione dei dati.

I dati e le informazioni sono sottoposti alla preventiva verifica del rispetto di cui al D.Lgs. 196/2003 tramite le funzioni aziendali suddette.

Tutti i dipendenti della società sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente Piano.

L’Organismo di Vigilanza, unitamente ed in sinergia con il RPCT, eserciterà un ruolo attivo nel monitoraggio dei relativi adempimenti anche al fine di provvedere alla redazione dell’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza.

## Privacy

Considerato il rischio di potenziale uso indebito dei dati pubblicati, la Delibera n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali ha delineato le “linee Guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” e specificato che i dati personali resi pubblici sono riutilizzabili solo e soltanto alle condizioni previste dalla normativa vigente, in termini compatibili con le finalità per le quali i dati stessi sono stati raccolti e nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy.

A tale proposito viene inserito nel sito web dell’ORGANIZZAZIONE nella sezione “Società Trasparente” un alert con cui si informa il pubblico che i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

## Iniziative per promuovere un adeguato livello di trasparenza

**Programma formativo**

Nel triennio saranno programmati incontri di formazione volti a fornire al personale l’adeguata e necessaria conoscenza in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione unitamente alla formazione prevista dal sistema implementato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001;

**Coinvolgimento della struttura**

La Società ritiene indispensabile il coinvolgimento degli uffici interessati alle tematiche contenute nel Piano, al fine di raccogliere i contributi e le proposte per la sua implementazione.

Per garantire una più efficace e tempestiva attuazione delle azioni previste in materia di trasparenza potranno essere inseriti obiettivi specifici nel sistema di premialità presente in azienda.

## Accesso civico e Accesso Civico Generalizzato e relative procedure.

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013 introduce l’istituto dell’accesso civico, in base al quale l’obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

In ogni caso le richieste di accesso civico ex art. 5 commi I e II D.Lgs. 33/2013 non sono sottoposte ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non devono essere motivate; sono gratuite e vanno presentate, sempre in ottemperanza a quanto previsto al paragrafo 7.17 che precede, rispettivamente:

* quanto alle richieste ex comma I al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
* quanto alle richieste ex comma II al Responsabile di Area indicato sul sito aziendale.

**Procedura di accesso civico ex art. 5 comma I**

SOGENUS S.p.a. ha predisposto un apposito modulo di richiesta, reso disponibile nella sezione “Società Trasparente”, nella sezione “Accesso Civico”.

Una volta compilato il modulo, esso potrà essere inviato alla Società tramite:

1. posta elettronica certificata (PEC):
2. posta ordinaria all’indirizzo della sede legale dell’ORGANIZZAZIONE
3. fax al numero 0731 705111.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, una volta ricevuta la richiesta e verificatane la correttezza/fondatezza, esegue i seguenti compiti:

* se il dato, l’informazione o il documento risulta già pubblicato fornisce al richiedente il relativo collegamento ipertestuale;
* se il dato l’informazione o il documento, non risulta pubblicato trasmette tempestivamente la richiesta al responsabile della trasmissione dei dati da pubblicare, affinché questi provveda.
* entro 30 giorni dalla richiesta, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.

**Procedura di accesso civico generalizzato ex art. 5 comma II**

SOGENUS S.p.a. ha predisposto un apposito modulo di richiesta, reso disponibile nella sezione “Società Trasparente”, nella sezione “Accesso Civico”.

Una volta compilato il modulo, esso potrà essere inviato alla Società tramite:

1. posta elettronica certificata (PEC):
2. posta ordinaria all’indirizzo della sede legale dell’ORGANIZZAZIONE.
3. fax al numero 0731 705111.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, una volta ricevuta la richiesta e verificatane la correttezza/fondatezza, esegue i compiti previsti dalla procedura “riportata in chiaro” sul sito alla pagina amministrazione trasparente/accesso civico/sezione 2 accesso civico generalizzato di cui al link.

In entrambe le procedure nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo: Consiglio di Amministrazione della Società. Quest’ultimo, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede nei termini e con le modalità di cui sopra.

## Monitoraggio

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza con il supporto delle strutture competenti e in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza cura il costante monitoraggio dell’attuazione del presente programma.

A conclusione dell’anno di riferimento il Responsabile presenta al Consiglio di Amministrazione apposita relazione a consuntivo in cui vengono evidenziate le attività condotte.

## Adozione Piano per la Trasparenza

Successivamente all’adozione del Programma triennale, verranno attuate le seguenti iniziative di comunicazione per la diffusione del Programma, dei suoi contenuti e dei dati pubblicati:

* Pubblicazione del Programma facente parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e con esso inserito nel Modello 231 sul sito internet della Società nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
* comunicazione della pubblicazione a tutto il personale della Società.

## Entrata in vigore del Programma e suo aggiornamento

Il presente Programma entra in vigore con l'approvazione di recepimento nel Modello 231.

Esso sarà aggiornato con cadenza annuale, qualora necessario, ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività della Società e potrà comunque subire le necessarie modifiche integrazioni ed aggiornamenti in considerazione di successive disposizioni normative in materia.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata dell’intero documento, così come costituito dal Modello 231 e pedissequo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, sul sito istituzionale della Società.

## Organizzione attività della Trasparenza nel triennio

**Oltre all’indicazione dei soggetti preposti al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza quali il RPCT ed il RASA, di cui al paragrafo 7.2 che precede, nella seguente tabella sinottica vengono indicati i responsabili della trasmissione dei dati da pubblicare riportando i soggetti e gli obblighi di pubblicazione, nonché il responsabile incaricato della pubblicazione dei dati, individuato nella persona del Coordinatore del Sistema di Gestione Integrato (COSGI), nel sito istituzionale aziendale secondo lo schema tipo di cui all’allegato del DLgs 33/2013**.

Pertanto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)** | **Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)** | **Denominazione del singolo obbligo** | **Responsabile della trasmissione dei dati** | **Riferimento normativo** |
| **Disposizioni generali** | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo ed annesso Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | RPCT | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |
| Atti generali | Riferimenti normativi | RPCT | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 |
| Atti amministrativi generali | RPCT |
| Documenti di programmazione strategico-gestionale | Non attinente |
| Codice di condotta e codice etico | RPCT | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 |
| **Organizzazione** | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Organi di amministrazione e gestione con indicazione competenze | Resp 2^ Unità Organizzativa | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |
| Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo ( non attribuiti a titolo gratuito ) | Resp 2^ Unità Organizzativa | Art. 14 d.lgs. n. 33/2013 |
| Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo (non attribuiti a titolo gratuito) CESSATI dall'incarico | Resp 2^ Unità Organizzativa | Art. 14 d.lgs. n. 33/2013 |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | RPCT | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 |
| Articolazione degli uffici | Articolazione degli uffici - Organigramma | Coordinatore Sistema di Gestione Integrato -COSGI | Art. 13, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 |
| Telefono e posta elettronica | Telefono e posta elettronica | Resp 2^ Unità Organizzativa | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |
| **Consulenti e collaboratori** | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali  (da pubblicare in tabelle) | Resp 2^ Unità Organizzativa | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 |
| **Personale** | Direttore generale | Dati relativi all’incarico | Direttore Generale | Art. 14 d.lgs. n. 33/2013 |
| Dirigenti | Dati relativi all’incarico | Direttore Generale | Art. 14 d.lgs. n. 33/2013 |
| Dirigenti cessati | Dati relativi all’incarico | Direttore Generale | Art. 14 d.lgs. n. 33/2013 |
| Dotazione organica | Personale in servizio | Direttore Generale | Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/201 |
| Costo personale | Direttore Generale | Art. 16, c. 2, e art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 |
| Tassi di assenza | Tassi di assenza trimestrali  (da pubblicare in tabelle) | Direttore Generale | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Direttore Generale | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 |
| Contrattazione collettiva | Contrattazione collettiva | Direttore Generale | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 |
| Contrattazione integrativa | Contratti integrativi | Direttore Generale | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 |
| **Selezione del personale** | Reclutamento del personale | Criteri e modalità | Direttore Generale | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016 |
| Avvisi di selezione | Direttore Generale |
| **Performance** | Ammontare complessivo dei premi | Premialità | NON ATTINENTE | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 |
| **Enti controllati** | Società partecipate | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | NON ATTINENTE | Art. 22 d.lgs. n. 33/2013 |
| Provvedimenti | NON ATTINENTE | Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 |
| Enti di diritto privato controllati | Enti di diritto privato controllati  (da pubblicare in tabelle) | NON PRESENTI | Art. 22 d.lgs. n. 33/2013 |
| Rappresentazione grafica | Rappresentazione grafica | NON ATTINENTE | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |
| **Attività e procedimenti** | Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento | NON ATTINENTE | Art. 35 d.lgs 33/2013 |
| **Bandi di gara e contratti** | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure | Resp 2^ Unità Organizzativa | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |
| Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Resp 2^ Unità Organizzativa | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |
| Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | Resp 2^ Unità Organizzativa | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |
| Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. | R.U.P. | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |
| Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | R.U.P. | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |
| Contratti | DIRETTORE GENERALE | Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016) |
| Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resp 2^ Unità Organizzativa | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |
| **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici** | Criteri e modalità | Criteri e modalità | NON ATTINENTE | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 |
| Atti di concessione | Atti di concessione | NON ATTINENTE | Art. 26-27 d.lgs. n. 33/2013 |
| **Bilanci** | Bilancio | Bilancio di esercizio | Resp 2^ Unità Organizzativa | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016 |
| Provvedimenti | Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento | Resp 2^ Unità Organizzativa | Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016 |
| **Beni immobili e gestione patrimonio** | Patrimonio immobiliare | Patrimonio immobiliare | Resp 2^ Unità Organizzativa | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 |
| Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o affitto | RAGIONERIA | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 |
| **Controlli e rilievi sull'amministrazione** | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV | RPCT | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012 |
| Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV | RPCT |
| Organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Resp 2^ Unità Organizzativa |
| Corte dei conti | Rilievi Corte dei conti | NON ATTINENTE |  |
| **Servizi erogati** | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi e standard di qualità  (per quanto attinente) | NON ATTINENTE | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 |
| Class action | Class action | NON ATTINENTE | Art. 1-4 d.lgs. n. 198/2009 |
| Costi contabilizzati | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)  (per quanto attinente) | Resp 2^ Unità Organizzativa | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 |
| Liste di attesa | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle) | NON ATTINENTE | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 |
| Servizi in rete | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | NON ATTINENTE | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall’art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 |
| **Pagamenti** | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) | LINK  Ad altre parti del sito | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti | NON ATTINENTE | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 |
| Ammontare complessivo dei debiti | NON ATTINENTE |
| IBAN e pagamenti informatici | IBAN e pagamenti informatici | NON ATTINENTE | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 |
| **Opere pubbliche** | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche | NON ATTINENTE | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 |
| Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. | NON ATTINENTE | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 |
| **Informazioni ambientali** | Informazioni ambientali | Informazioni ambientali | Coordinatore Sistema di Gestione Integrato -COSGI | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005 |
| **Altri contenuti** | **Prevenzione della Corruzione** | Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo, Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | RPCT | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |
| Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | RPCT | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 |
| Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | RPCT | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 |
| Atti di accertamento delle violazioni | RPCT | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 |
| **Altri contenuti** | **Accesso civico** | Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | RPCT | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 |
| Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria | RESPONSABILI DEL DATO | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 |
| Registro degli accessi | Coordinatore Sistema di Gestione Integrato -COSGI | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) |
| **Altri contenuti** | **Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati** | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati | NON ATTINENTE | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall’art. 43 del d.lgs. 179/16 |
| Regolamenti | NON ATTINENTE | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005 |

# PARTE SPECIALE

# *CAPITOLO I – i destinatari*

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e del PTPCT ex L 190/2012 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell’interesse dell’ORGANIZZAZIONE come Dipendenti, Dirigenti, Sindaci, Amministratori, consulenti e partners nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.

L’obiettivo è l’adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto e nella Legge sopra richiamati.

Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all’Organismo di Vigilanza.

# *CAPITOLO II – REGOLE GENERALI*

Per tutte le fattispecie di reato sotto descritte e nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, gli Organi Sociali dell’ORGANIZZAZIONE, i dipendenti, i consulenti, i partners e le società di service, nella misura necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

* la normativa italiana e straniera applicabile;
* il sistema di deleghe e procure esistente;
* i principi sanciti dal Codice Etico adottato dall’ORGANIZZAZIONE;
* la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico funzionale dell’ORGANIZZAZIONE ed al sistema di controllo della gestione;
* le procedure aziendali;
* le comunicazioni organizzative.

In ogni caso, i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 per i quali l’Ente può essere chiamato a rispondere sono soltanto quelli ivi tassativamente indicati e successivamente aggiornati ed introdotti dal legislatore.

Di seguito si provvede alla loro individuazione e disanima ordinandoli, per chiarezza espositiva, facilità di interpretazione ed applicazione del modello da parte dei destinatari, individuandoli in numero 15 gruppi contraddistinti ognuno da una lettera dell'alfabeto latino e, pertanto, dalla lettera (**A**) alla lettera (**Q**).

Prima di entrare nella trattazione dei singoli reati, appare opportuno chiarire i caratteri identificativi e la **struttura del reato**.

I suoi elementi essenziali sono:

**il fatto tipico** costituito: dalla condotta del soggetto attivo - dall'evento – dal nesso di causalità che lega la condotta con l'evento, così come previsti nelle fattispecie di reato previste dal codice penale e dalle leggi speciali (principio c.d. della tipicità);

**la colpevolezza**: intesa come presenza, nell'autore - soggetto agente, di quelle condizioni psicologiche che consentono di imputargli personalmente il fatto tipico integrante la fattispecie di reato legislativamente prevista.

**l'antigiuridicità**: intesa come assenza di cause di giustificazione o di esimenti in capo all'autore del reato – soggetto agente.

Il reato si distingue in:

delitti – ergastolo, reclusione e multa;

contravvenzioni - arresto e ammenda.

Il soggetto agente per essere ritenuto responsabile di un reato deve essere imputabile, cioè al momento della realizzazione del reato deve essere capace di intendere e di volere.

Infatti:

Art. 42 comma I c.p. “*Nessuno può essere punito per una azione od omissione prevista dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà”.*

I criteri di imputazione soggettiva del reato sono due:

**il dolo**: art. 42 comma I c.p. “*nessuno può essere punito per un* ***fatto preveduto dalla legge come delitto****, se non l'ha commesso con* ***dolo****, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”* - art. 43 c.p. “*Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione*" **consiste, quindi, nella volontà consapevole di realizzare il fatto tipico** – vi è dolo nel soggetto agente se nella sua psiche c'è la **rappresentazione o conoscenza degli elementi che integrano la fattispecie oggettiva prevista dalle norme di legge – dove rappresentazione o conoscenza consistono nella “previsione” dell'evento risultato dalla condotta criminosa;**

**la colpa**: art. 43 comma III c.p. “*il delitto**è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline” -* sicché l**a colpa non è altro che la violazione delle norme a contenuto precauzionale** di diversa intensità precettiva. Consiste, in altre parole, nell'inosservanza del dovere oggettivo di diligenza inteso come livello minimo ed irrinunciabile di cautele nello svolgimento della vita sociale.

A questo punto, si ritiene soddisfatto il livello minimo di preparazione dei destinatari del presente modello ai fini dell'interpretazione dei reati di seguito esplicati.

Si segnala che si è proceduti all'analisi più pregnante per quelle fattispecie di reato più complesse e di più probabile verificazione sulla base della mappatura delle aree di rischio riscontrate.

Per i reati di più remota verificazione, peraltro di meno complessa costruzione, si è proceduto ad un commento riassuntivo sufficiente alla descrizione del fatto tipico più ricorrente e della relativa condotta penalmente censurabile.

Per ogni reato, comunque, sono state evidenziate le sanzioni cui sarebbe esposta la società in caso di suo coinvolgimento.

## Valutazione del rischio

Nel presente modello viene attuata una valutazione del rischio di commissione di un reato applicando le consuete metodologie previste in letteratura

**Rischio = probabilità di accadimento x gravità del danno generato**

Si riporta di seguito le modalità di analisi e classificazione del rischio.

Definizione delle scale di valutazione

**Scala della Probabilità**

| ***Valore*** | ***Probabilità*** | ***Condizioni/criteri*** |
| --- | --- | --- |
| **1** | Improbabile | Non sono noti episodi già verificati  Il danno può verificarsi per la concomitanza di eventi poco probabili e tra loro indipendenti  L’attività interessata dal potenziale danno è molto saltuaria  Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa ed incredulità |
| **2** | Possibile | È noto qualche episodio che ha generato il danno  Il danno può verificarsi ma non automaticamente  L’attività interessata dal potenziale danno è frequente  Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa |
| **3** | Probabile | Sono noti episodi che hanno generato il danno sia in azienda che in aziende simili  Esiste una correlazione tra la situazione “favorevole” e il conseguente verificarsi del danno  La situazione interessata dal potenziale danno è molto frequente  Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa |

**Scala della Gravità**

| ***Valore*** | ***Gravità*** | ***Condizioni/criteri*** |
| --- | --- | --- |
| **1** | Lieve | Danno facilmente risolvibile in pochi giorni e che non genera una sanzione pecuniaria |
| **2** | Medio | Danno risolvibile in un medio periodo ma che può generare una sanzione pecuniaria che non mette in difficoltà economico-finanziaria l’azienda |
| **3** | Grave | Danno difficilmente risolvibile, che può generare sanzioni pecuniarie significative e tali da mettere in difficoltà economico-finanziaria l’intera azienda |
| **4** | Gravissimo | Danno non risolvibile, che può generare tutte le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01, comprese quelle interdittive |

**Calcolo del rischio**

|  |  |  | **Danno** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Lieve** | **Medio** | **Grave** | **Gravissimo** |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Probabilità** | **Improbabile** | **1** |  |  |  |  |
| **Possibile** | **2** |  |  |  |  |
| **Probabile** | **3** |  |  |  |  |

**Gestione del rischio**

| **Rischio** | | **Accettabilità** | **Misure da adottare** | **Tempi di attuazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1-2** | **Basso** | **Accettabile** | Il livello di rischio è accettabile e non sono richieste azioni finalizzate alla sua riduzione.  Monitorare, secondo quanto previsto, il sistema di prevenzione e controllo implementato | Quelli definiti dal modello |
| **3-6** | **Medio** | **Migliorabile** | Risultano azioni di miglioramento attuabili al fine di ridurre il livello di rischio individuato. Pianificarle individuando tempi, modi e responsabilità.  Se possibile interrompere l’attività che prevede tale rischio | 1-2 mesi |
| **8-12** | **Alto** | **Non Accettabile** | Implementare immediatamente azioni di riduzione/prevenzione del rischio. Interrompere l’attività che prevede tale rischio almeno fino alla sua riduzione al livello inferiore | Immediato |

**Dove:**

**Rischio = variabile** o **fattore** che nell’ambito dell’azienda può incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di organizzazione, gestione e controllo utili al raggiungimento degli scopi preventivi del D.Lgs. 231/2001 e, quindi, per l’ottenimento dell’efficienza dello stesso sistema al fine di risultare quale efficace esimente dai potenziali reati configurabili nella realtà aziendale.

**VALUTAZIONE**

1. della probabilità di realizzazione del rischio (desunta dal tipo di attività svolta)
2. delle conseguenze ed impatto prodotti dal reato (desunte dalle pene edittali previste dai reati presupposto considerati per ogni area di attività aziendale)
3. = determinazione del livello del rischio

per ogni rischio va quindi stimato:

1. il **V**alore della **P**robabilità di realizzazione del rischio [abbreviato **VP**]
2. il **V**alore dell’**I**mpatto (conseguenze): ECONOMICO – ORGANIZZATIVO – REPUTAZIONALE [abbreviato VI]

**DETERMINAZIONE DEL VALORE PROBABILITÀ**

Reati colposi: va considerata la sola condotta;

Reati dolosi: va considerata sia la condotta che l’evento;

**DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL RISCHIO**

**VP x VI = valore totale = livello di rischio del processo di attività aziendale**

Una volta calcolato **il livello di rischio del processo di attività aziendale, lo stesso deve essere ridotto il più possibile ad un livello accettabile**, tenuto conto che nessun rischio potrà mai essere = 0, **attraverso l’applicazione dei** protocolli di organizzazione, gestione e controllo recepiti nel presente Modello.

# *Capitolo III – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*

## Tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione GRUPPO - (A)

Nell’elencazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione si fa essenzialmente riferimento agli Art. 24, 24-bis, 25 del Decreto.

Questo gruppo di delitti, per la tipologia di attività svolta dalla società SOGENUS S.p.a., necessita di una trattazione puntuale ed analitica fino all'esplicazione di ogni articolo del codice penale, al fine di permettere ai destinatari di individuare immediatamente la condotta penalmente rilevante e pertanto censurabile.

L'analisi, ovviamente, non può prescindere dall'illustrare e rappresentare tutti gli aspetti qualificanti delle attività della P.A. a cominciare proprio dall'individuazione dei sui rappresentanti.

Infatti, va immediatamente fatto rilevare che questo genere di reati presuppone sempre la presenza di un soggetto rivestito di una determinata qualifica, cui la legge dà rilevanza ai fini della configurazione del reato e con cui si entra in contatto nel dialogo lavorativo che si instaura con la pubblica amministrazione.

Occorre allora, come prima cosa, essere in grado di individuare le qualifiche rilevanti a tali effetti, al fine di evitare di incorrere nella commissione di reati commentati in questo gruppo.

Quindi:

**1. Pubblico Ufficiale** – secondo l’art. 357 del Codice Penale:

“*agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali* ***coloro i quali******esercitano una pubblica funzione*** *legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

*Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e* ***caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi***.”

**2. Incaricato di un pubblico servizio** – secondo l’art. 358 del Codice Penale:

*“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio* ***coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio****.*

*Per pubblico servizio deve intendersi un'****attività******disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.****”*

**CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE QUALIFICHE 1. 2.**

**L’ATTIVITÀ SVOLTA**

**Per l'individuazione delle due qualifiche la giurisprudenza ha elaborato la *“concezione funzionale – oggettiva”*, quella cioè che fa dipendere la titolarità della qualifica non dal rapporto di dipendenza tra il soggetto ed un qualsiasi ente pubblico, bensì dai caratteri dell'attività oggettivamente esercitata. Sicché occorre distinguere:**

**a) Pubblica Funzione**

**è tale, per definizione normativa, quella funzione disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi (**la congiunzione “e” della norma va intesa come “oppure”, atteso che i criteri definitori della pubblica funzione devono considerarsi fra loro alternativi e non cumulativi**) e si differenzia e sostanzia in:**

1. **FUNZIONE LEGISLATIVA:** rappresentata da quella attività diretta alla produzione di quel provvedimento che si chiama Legge – (nel nostro sistema costituzionale sono investiti di tale funzione i parlamentari nazionali, deputati e senatori, ed i consiglieri regionali);
2. **FUNZIONE GIUDIZIARIA:** che è quella comprensiva sia della funzione giurisdizionale in senso proprio, sia di tutte le funzioni amministrative in essa collegate (nel nostro sistema costituzionale sono investiti di tale funzione i magistrati appartenenti all’ordine giudiziario, nonché i privati che partecipano temporaneamente a tale funzione giurisdizionale e cioè ad es. i giurati della Corte d’Assise o i magistrati onorari);.
3. **La FUNZIONE AMMINISTRATIVA:** che è quella che ai fini del presente modello più ci interessa, dovendo i destinatari conoscere, quando, nello svolgimento dell’attività lavorativa rivestono la qualifica **1. pubblico ufficiale**. Questa funzione, infatti, è rappresentata da tutte quelle attività che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:
   * + 1. **poteri deliberativi;**
       2. **poteri autoritativi;**
       3. **poteri certificativi;**

**il primo potere** si sostanzia nella formazione della volontà dell’Ente, cioè manifesta all’esterno, nei rapporti con i terzi, la **volontà dell’Ente.**

**Il secondo potere** si sostanzia nella formazione della volontà di comando dell’Ente con cui lo stesso realizza i suoi fini, cioè manifesta il suo **potere d’imperio** che a sua volta **comprende: poteri di coazione** (arresto, perquisizione ecc.) **– poteri di contestazione di violazioni di legge** (accertamento di contravvenzioni ecc.) **– poteri di supremazia gerarchica all’interno dei pubblici uffici.**

**Il terzo potere** si sostanzia nell’espletamento, da parte dell’Ente, delle **attività di attestazione, certificazione, vidimazione, documentazione** ecc., tipiche delle procedure amministrative.

**Sicché è da una di queste attività, concretamente svolte, che il codice fa risalire la qualità di pubblico ufficiale (1.), che è poi la concezione oggettiva, sopra richiamata, per la quale tale qualifica sussiste solo attraverso l'effettivo e concreto esercizio delle funzioni pubbliche come sopra specificate.**

È ovvio che anche questi criteri definitori della pubblica funzione amministrativa devono considerarsi fra loro alternativi e non cumulativi, cosicché basta l'esercizio di uno solo fra essi per qualificare chi l'esercita un **pubblico ufficiale**.

**b) Pubblico Servizio**

**Allo stesso modo anche questa qualifica discende dal tipo di attività concretamente svolta dal soggetto.**

Sicché possono essere qualificati **incaricati di un pubblico servizio (2.)** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

**Un servizio è definito pubblico quando è disciplinato da norme di diritto pubblico ma è rappresentato da tutta l'attività residuale rispetto alla funzione pubblica, mancando dei poteri deliberativi, autoritativi e certificativi che invece sono propri di quest'ultima.**

**Allo steso tempo, però, il servizio pubblico comprende sì tutta l'attività residuale alla funzione pubblica ma non comprende “*le semplici mansioni di ordine”* ne “*la prestazione di opera meramente materiale”* i cui incaricati, pertanto, non vanno considerati persone incaricate di un pubblico servizio*.***

**Esempio di incaricato di pubblico servizio: il privato che esercita attività amministrativa in regime di concessione – riscossione tasse-.**

**---- ANALISI DELLE FATTISPECIE DI REATO ----**

**Art. 316 bis c.p.** “***Malversazione a danno dello Stato***”

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

* Scopo della norma: contrasto alle frodi nei finanziamenti pubblici.
* Soggetto attivo: qualsiasi privato estraneo alla pubblica amministrazione, beneficiario delle erogazioni.
* Dolo generico: consiste nella volontaria distrazione della erogazione pubblica dalle finalità originarie per scopi incompatibili con il soddisfacimento del pubblico interesse;
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: forma **commissiva** consistente nel “non destinare” l'erogazione ricevuta al raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse ma a vantaggio proprio o comunque a scopi diversi da quelli per la quale è stata concessa, con conseguente danno effettivo della pubblica amministrazione.

**CONSEGUENZE EX ART. 24 D.LGS. 231/01**

**Qualora la società venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria fino a 500 quote.**

**Se da tale reato la scoeità consegue un profitto di rilevante entità o dal reato è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.**

**Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 cioè rispettivamente: il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio ; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi dallo Stato Italiano o dall’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ricevute per gli scopi cui erano destinate; aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta senza che rilevi se l’attività programmata ha avuto o meno esecuzione. Il reato può configurarsi anche per finanziamenti già ottenuti e che non vengono destinati alle finalità per cui sono stati concessi.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a LL’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 316 ter c.p.** ”***Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato***”

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 (lire sette milioni settecentoquarantacinquemila) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822 (dieci a cinquanta milioni di lire). Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

* Scopo della norma: contrasto alle frodi nei finanziamenti pubblici.
* Soggetto attivo: qualsiasi privato estraneo alla pubblica amministrazione, beneficiario delle erogazioni.
* Dolo generico: consiste nella consapevolezza delle falsità delle dichiarazioni o dei documenti cui deve aggiungersi la volontà di conseguire un aiuto economico che il soggetto agente sa non spettargli. Nell'ipotesi omissiva (vedi condotta incriminata) tale dolo consiste nella consapevolezza e volontà della mancata informazione o incompletezza dei dati o notizie fornite, al fine di ottenere un aiuto economico che il soggetto agente sa non spettargli.
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: può manifestarsi tanto nella forma **commissiva** che nella forma **omissiva**. - Nel primo caso si sostanzia nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi cui consegua la percezioni di fondi provenienti dal bilancio dello Stato, di altri Enti Pubblici della CE; - nel secondo caso si sostanzia nella mancata comunicazione di un dato o di una notizia in violazione di uno specifico obbligo di informazione cui consegua la percezioni di fondi provenienti dal bilancio dello Stato, di altri Enti Pubblici della CE. In entrambi i casi il reato si realizza nel momento e nel luogo in cui il soggetto agente consegue l'indebita percezione.

**CONSEGUENZE EX ART. 24 D.LGS. 231/01**

**Identiche a quelle di cui all'art. 316 bis cui si rinvia per la trattazione.**

Tale ipotesi si realizza nel momento in cui, omettendo dichiarazioni dovute, si ottengono senza averne diritto contributi, finanziamenti o altre erogazioni della stessa natura, concessi dallo Stato, Enti Pubblici, o Comunità Europea. Il reato si realizza al momento dell’ottenimento della somma, per questo caso non rilevano le successive condotte. Va sottolineato che la fattispecie si configura solo nei casi in cui non trovi applicazione il reato di truffa ai danni dello Stato.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 317 c.p. “*Concussione***”

**Il pubblico ufficiale (1.)** che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

* Scopo della norma: protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A..
* Soggetto attivo: è un reato proprio, realizzabile dal **pubblico ufficiale (1.)** e, per estensione normativa, tutti i membri e funzionari della Comunità Europea ad esso equiparabili.
* Soggetto passivo: è la P.A. per l'attività criminosa del suo funzionario e, nello stesso tempo, il soggetto che dà o promette, sia esso persona fisica o giuridica.
* Dolo generico: consiste nella consapevolezza, da parte del soggetto attivo, sia dell'abusività della sua condotta sia del carattere indebito della prestazione.
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: è articolata in 3 momenti 1)**soggetto attivo** – attività di **costrizione** con **abuso** dei suoi **poteri** per ottenere la coazione o persuasione del soggetto passivo; 2)**soggetto passivo** – attività di **promessa** e **dazione indebita** al soggetto attivo o ad un terzo, denaro o altra utilità 3) **nesso di causalità** tra l'abuso di qualità o dei poteri e l'attività di costrizione e, infine, tra questi elementi oggettivi con l'evento psicologico della coazione e della pressione psicologica della vittima che, di conseguenza, promette e dà denaro o altra utilità.

**CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01**

**La società può essere chiamata a rispondere per tale reato. Da un eventuale reato di concussione potrebbe comunque discendere un vantaggio per la società quando il “dare” o il “ promettere al dipendente pubblico corrotto, segua l’effettiva aggiudicazione di una gara d’appalto o, ancora, di una concessione/autorizzazione e, più in generale, di atti amministrativi necessari all’attività aziendale. Pertanto tutti i destinatari, nessuno escluso, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere/concorrere nel presente reato.**

Tale ipotesi si realizza nel momento in cui, il soggetto dipendente dell’ORGANIZZAZIONE nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche abusa della funzione di Pubblico Uffciale.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 318 c.p.** “***Corruzione per l'esercizio della funzione”***

**Il pubblico ufficiale (1.)** che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

* Scopo della norma: protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A..
* Soggetto attivo: realizzabile dal **pubblico ufficiale (1.)**  nonché tutti i membri e funzionari della Comunità Europea ad essi equiparabili. **ll privato** (definito *exstraneus* (**corruttore**) .
* Dolo: è specifico cioè, la volontà di ricevere o di accettare denaro o altra utilità da parte dell'*intraneus* da una parte e la volontà di dare o promettere la retribuzione da parte dell'*estraneus,* esige la consapevolezza per entrambi della finalità dell'ottenimento dell'atto dell'ufficio.
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: l'articolo in commento definisce la **corruzione impropria consistente nell'accordo tra soggetto *intraneus* (pubblico ufficiale (1.)) *e*** **soggetto *estraneus* (il privato) avente ad oggetto la compravendita di atti della funzione pubblica conformi ai doveri d'ufficio,**

**CONSEGUENZE EX ART. 25 COMMA I D.LGS. 231/01**

**La società può essere chiamata a rispondere per tale reato. Tutto ciò sulla base dei rilievi sopra effettuati. Saranno considerati *extraneus* (privati) tutti i destinatari del presente modello, siano essi soggetti apicali, soggetti sottoposti ad altrui direzione o, più in generale, soggetti appartenenti al personale dell’ORGANIZZAZIOND in ragione della propria attività lavorativa svolta per la società.**

**Sicché, tutti i destinatari, nessuno escluso, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicato.**

**Qualora la società venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria fino a 200 quote.**

Tale ipotesi si realizza nel momento in cui, il soggetto dipendente dell’ORGANIZZAZIONE nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche abusa della funzione di Pubblico Ufficiale.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 319 c.p.** “ ***Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio***”

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro ad otto anni.

* Scopo della norma: protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A..
* Soggetto attivo: realizzabile dal **pubblico ufficiale (1.)** e, per estensione normativa, tutti i membri e funzionari della Comunità Europea ad essi equiparabili. **ll privato** (definito *exstraneus (***corruttore**).
* Dolo: anche qui specifico nel caso di corruzione propria antecedente, perché si richiede all'agente il fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o di omettere o ritardare un atto di ufficio; mentre è generico nella corruzione propria susseguente, poiché qui consiste nella semplice rappresentazione e volontà rispettivamente di accettare e di dare una retribuzione per l'atto contrario già compiuto.
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: l'articolo in commento definisce la **corruzione propria consistente nell'accordo tra soggetto *intraneus (pubblico ufficiale (1.)) e*** **soggetto *estraneus* (il privato)** per il quale **il primo** **riceve** per sé o per un terzo **denaro o altra utilità, oppure ne accetta la promessa** **al fine di compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio o al fine di omettere o ritardare detto atto**, **il secondo dà o promette il denaro o altra utilità** a tal fine **(c.d. Corruzione propria antecedente).** Quando **l'atto** contrario ai doveri del proprio ufficio **è già stato compiuto,** al fine della configurazione del delitto di corruzione **(c.d. corruzione propria susseguente) è necessario che il corrotto riceva il denaro o altra utilità**, perché il solo fatto di accettare la promessa di denaro o altra utilità per un atto illegittimo già compiuto non configura il delitto in commento.

**CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01**

**La società può essere chiamata a rispondere per tale reato. In ogni caso saranno considerati *extraneus* (privati) tutti i destinatari del presente modello, siano essi soggetti apicali, soggetti sottoposti ad altrui direzione o, più in generale, soggetti appartenenti al personale dell'SOGENUS S.p.a. che entrino in contatto con la P.A. in ragione della propria attività lavorativa svolta per la società. Sicché, tutti i destinatari, nessuno escluso, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicato.**

**Qualora la società venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.**

**Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni , finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.**

Tale ipotesi si realizza nel momento in cui, il soggetto dipendente dell’ORGANIZZAZIONE nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche abusa della funzione di Pubblico Ufficiale.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 319 bis c.p.** “***circostanze aggravanti***”

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene

**CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01**

**Qualora la società venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote., oltre all'applicazione delle stesse misure interdittive richiamate all'art. 319 c.p..**

A[rt. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190](javascript:Qlink('http://polu/LexR/LR_naviga_q.asp?bd=LX&estr=esternoLL_______20121106000000000000190A0001S00C0000Z00',%20false,%20'')):

**Art. 319 quater c.p. “*Induzione indebita a dare o promettere utilità*”**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

* Scopo della norma: interesse alla correttezza dell'esercizio delle funzioni amministrative al fine della protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A..
* Soggetto attivo: realizzabile dal **pubblico ufficiale (1.)** e dagli **incaricati di pubblico servizio (2.)** che rivestano la qualità **di pubblici impiegati** (corrotti).
* Soggetto passivo: è la P.A. per l'attività criminosa del suo funzionario e, nello stesso tempo, il soggetto che dà o promette, sia esso persona fisica o giuridica.
* Dolo generico: consiste nella consapevolezza, da parte del soggetto attivo, sia dell'abusività della sua condotta sia del carattere indebito della prestazione.
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: **consistente nell'indurre un accordo tra soggetto *intraneus (pubblico ufficiale (1.) o incaricato di pubblico servizio (2)) e*** **soggetto *estraneus* (il privato)** per il quale **il primo** **riceve** per sé o per un terzo **denaro o altra utilità.**

**CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01**

**La società può essere chiamata a rispondere per tale reato. Sicché, tutti i destinatari, nessuno escluso, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicato.**

**Qualora la società venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.**

**Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni , finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.**

**Art. 320 c.p.** “***corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio***”

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

* Scopo della norma: protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A..
* Soggetto attivo: **incaricato di pubblico servizio (2.)**. **ll privato** (definito *exstraneus –* **corruttore** -per distinguere dall'ipotesi in cui a “comprare” sia un altro Pubblico Ufficiale *estraneo all'ufficio*).
* Dolo: si rimanda a quanto già trattato agli articoli 318 e 319 c.p..
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: si rimanda a quanto già trattato agli articoli 318 e 319 c.p. in riferimento all'**incaricato di pubblico servizio (2.)**

**CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01**

**Si rinvia alla puntuale trattazione di cui agli artt. 318, 319, 319 bis e 319 ter c.p..**

**Art. 321 c.p.** “***pene per il corruttore***“

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319bis, nell'articolo 319ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

* Scopo della norma: protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A.; **estendere la punibilità al corruttore privato** (*exstraneus*)**anche nei casi** di: **corruzione attiva propria antecedente e susseguente**; **corruzione attiva impropria antecedente**; **corruzione attiva in atti giudiziari**.
* Soggetto attivo: realizzabile dal **pubblico ufficiale (1.)** e dagli **incaricati di pubblico servizio (2.)** che rivestano la qualità **di pubblici impiegati** (***corrotti***). **ll privato** (definito *exstraneus –* **corruttore** -per distinguere dall'ipotesi in cui a “comprare” sia un altro Pubblico Ufficiale *estraneo all'ufficio*).
* Dolo: si rimanda a quanto già trattato agli articoli 318, 319 e 319 ter c.p..
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: si rimanda a quanto già trattato agli articoli 318, 319 e 319 ter c.p..

**CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01**

**Si rinvia alla puntuale trattazione di cui agli artt. 318, 319, 319 bis e 319 ter c.p..**

**Art. 322 c.p.** “***istigazione alla corruzione***”

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

* Scopo della norma: protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A..
* Soggetto attivo: realizzabile da chiunque non solo dal **privato** ma anche da un soggetto qualificato (**pubblico ufficiale (1.)** e dagli **incaricati di pubblico servizio (2.)** che rivestano la qualità **di pubblici impiegati**) che può agire tanto a titolo personale quanto in veste di intermediario quando la formulazione della proposta illecita può essere ricondotta alla sua iniziativa.
* Dolo specifico: consiste nella coscienza e volontà di offrire al pubblico ufficiale una somma di denaro o altra utilità per indurlo al compimento di un atto d'ufficio o ritardarlo od ommetterlo o, infine, a compiere un atto contrario ai propri doveri.
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: il comma I contempla l'ipotesi di **istigazione alla corruzione impropria** il comma II contempla l'ipotesi di **istigazione alla corruzione propria**.

**CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01**

**La società può essere chiamata a rispondere per tale reato nel caso di integrazione della fattispecie di istigazione alla corruzione impropria o propria. In ogni caso saranno considerati *extraneus* (privati) tutti i destinatari del presente modello, siano essi soggetti apicali, soggetti sottoposti ad altrui direzione o, più in generale, soggetti appartenenti al personale dell'SOGENUS S.p.a. che entrino in contatto con la P.A. in ragione della propria attività lavorativa svolta per la società. Sicché, tutti i destinatari, nessuno escluso, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicato.**

**Qualora la società venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.**

**Si applicano altresì, fatta eccezione per i delitti di cui all'art. 322 commi I e III c.p., le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni , finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.**

**Art. 322-bis c.p. -Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, si applicano anche:

* 1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
  2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti della Comunità europea;
  3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
  4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono la Comunità europea;
  5. a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli artt. 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Il reato estende le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, c. p., ai soggetti specificati in detto articolo.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 640 comma c.p.** “***truffa***”

**Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno**, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 (lire centomila) a euro 1.032 (due milioni).

**La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.549 (tre milioni):**

**1)** **se il fatto è commesso a danno dello Stato** **o di un altro ente pubblico (ex art. 24 D.Lgs. 231/01 anche a danno della Comunità Europea)** o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

* Scopo della norma: tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea.
* Soggetto attivo: realizzabile da chiunque, è pertanto un reato comune perché non si richiede una particolare qualifica soggettiva dell'agente. Quest'ultimo con **artifizi** cioè con **simulazione o dissimulazione della realtà fa percepire una falsa realtà** ad una persona **inducendola in errore**; oppure raggiunge il medesimo scopo attraverso **raggiri** consistenti in **una macchinazione subdola di una articolata e studiata sequenza di parole atta ad orientare in maniera fuorviante l'altrui psiche inducendola in errore**.
* Dolo generico: tutti gli elementi costitutivi del reato devono necessariamente essere oggetto di rappresentazione e volontà del soggetto attivo che deve porre in essere gli artifizi e raggiri.
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: per l'oggetto del presente modello consiste nell'integrazione del comma II n. 1 e consiste, quindi, nella **cooperazione artificiosa** che si configura allorché **la vittima pone in essere l'azione dispositiva dannosa per il patrimonio a seguito dell'errore provocato dalla condotta ingannatrice del soggetto attivo (come sopra illustrata e spiegata)**. Sicché **Il nesso di causalità** comprenderà: **la condotta fraudolenta** – **l'errore –** **l'atto di disposizione dannoso del patrimonio.**

**CONSEGUENZE EX ART. 24 D.LGS. 231/01**

**La società può essere chiamata a rispondere per tale reato nel caso di integrazione della fattispecie ivi prevista. In ogni caso tutti i destinatari del presente modello, siano essi soggetti apicali, soggetti sottoposti ad altrui direzione o, più in generale, soggetti appartenenti al personale** dell’ORGANIZZAZIONE **che entrino in contatto con la P.A. in ragione della propria attività lavorativa svolta per la società, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicato.**

**Qualora la società venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 100 a 600 quote.**

**Si applicano altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni , finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.**

La fattispecie si realizza, quando si pongano in essere artifici o raggiri per ottenere finanziamenti pubblici.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 640 bis c.p.** “***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche***”

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

* Scopo della norma: tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea.
* Soggetto attivo: realizzabile da chiunque, è pertanto un reato comune perché non si richiede una particolare qualifica soggettiva dell'agente. Quest'ultimo con **artifizi** cioè con **simulazione o dissimulazione della realtà fa percepire una falsa realtà** ad una persona **inducendola in errore**; oppure raggiunge il medesimo scopo attraverso **raggiri** consistenti in **una macchinazione subdola di una articolata e studiata sequenza di parole atta ad orientare in maniera fuorviante l'altrui psiche inducendola in errore**.
* Dolo generico: tutti gli elementi costitutivi del reato devono necessariamente essere oggetto di rappresentazione e volontà del soggetto attivo che deve porre in essere gli artifizi e raggiri.
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: consiste, per relazione conil comma II n. 1 dell'art. 640 c.p., nella **cooperazione artificiosa** che si configura allorché **la vittima pone in essere l'azione dispositiva dannosa per il patrimonio a seguito dell'errore provocato dalla condotta ingannatrice del soggetto attivo (come sopra illustrata e spiegata)**. Sicché **Il nesso di causalità** comprenderà: **la condotta fraudolenta** – **l'errore –** **l'atto di disposizione dannoso del patrimonio.**

**CONSEGUENZE EX ART. 24 D.LGS. 231/01**

**La società può essere chiamata a rispondere per tale reato nel caso di integrazione della fattispecie ivi prevista. In ogni caso tutti i destinatari del presente modello, siano essi soggetti apicali, soggetti sottoposti ad altrui direzione o, più in generale, soggetti appartenenti al personale** dell’ORGANIZZAZIONE **che entrino in contatto con la P.A. in ragione della propria attività lavorativa svolta per la società, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicato.**

**Qualora la società venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 100 a 600 quote.**

**Si applicano altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni , finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.**

**Art. 640-ter c.p.**  “***frode informatica***”

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 (lire centomila) a euro 1.032 (due milioni).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.549 (tre milioni) se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Il caso si realizza nel momento in cui alterando un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

## Attività sensibili

Con riferimento ai reati contro la PA sopra evidenziati, le principali attività sensibili che l’ORGANIZZAZIONE ha rilevato al suo interno sono:

* gestione dei contatti con PA per l'ottenimento di autorizzazioni (PROVINCIA);
* gestione delle verifiche relative allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’ORGANIZZAZIONE;
* gestione delle verifiche in materia di SSL;
* gestione delle denunce infortuni;
* gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'assunzione personale appartenente a categorie protette;
* gestione delle verifiche in materia di trattamenti previdenziali;
* gestione di eventuali verifiche fiscali relative alla predisposizione del bilancio ed alla dichiarazione dei redditi;
* gestione della richiesta di eventuali autorizzazioni ad hoc, per lo svolgimento di attività aziendali accessorie rispetto a quelle tipiche;
* predisposizione delle dichiarazione dei redditi;
* gestione dei contenziosi civili e procedimenti giudiziali;
* negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata);
* adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano;
* partecipazione ad eventi pubblici;
* gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale.

## Procedure specifiche – Protocolli di comportamento per la gestione del rischio

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali dell’ORGANIZZAZIONE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di riferimento.

E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

* tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
* osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
* assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;
* predisporre l’apposita documentazione richiesta dalla procedura quadro per i rapporti con la PA.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

* compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
* assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
* effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
* esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
* ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
* danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all’interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
* offrire dono o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con l’ORGANIZZAZIONE o mirata ad influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per l’ORGANIZZAZIONE. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore oppure devono essere qualificati come sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo la procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell’OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all’OdV di effettuare i relativi controlli;
* accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
* eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
* esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
* tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
* prescindere da informazioni dovute.

In caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore dell’ORGANIZZAZIONE da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, si suggerisce di adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

* la condotta non deve dare seguito alla richiesta;
* dare tempestiva notizia al proprio diretto superiore, Presidente ed Organismo di Vigilanza.

**Obiettivo dei protocolli di comportamento**

I Protocolli di comportamento indiano gli specifici comportamenti che devono essere evitati ed i criteri di controllo adottati attraverso la loro efficace attuazione relativamente alle seguenti attività “sensibili”:

* Attività di organizzazione ed erogazione del servizio pubblico;
* Attività di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
* Attività di selezione e assunzione del personale;
* Attività di approvvigionamento;
* Attività di selezione di consulenze e prestazioni professionali.

Valutazione del rischio:

| **Gruppi di reati :**  **A – reati contro la P.A.**  **Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01** | | | **PRO 231-1 GESTIONE RAPPORTI CON LA P.A.**  **PRO 231 – 2 GESTIONE FASI PRECONTENZIOSE E CONTENZIOSE**  **PRO 231-5 GESTIONE DEL PROCESSO CONTABILE CIVILISTICO (Fasi A, B, C)**  **PRO 04 IST 03 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE**  **PRO 09 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO**  **PRO 09 IST 01 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fattispecie di Reato** | **Azioni illecite**  **(o critiche)** | **Potenziale interesse o vantaggio** | | **Sanzione** | **Chi può commetterlo** | **Protocollo organizzazione, prevenzione e controllo** | **Rischio Residuo** |
| **Concussione**  **Art. 317 c.p.** | Quando il P.U. costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità abusando della sua qualità o dei suoi poteri | Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso:  **1.** Favoritismi nelle selezione del personale per “c.d. assunzione pilotata” su segnalazione del P.U.  **2.** Favoritismi per l'ottenimento di denaro od altra utilità al fine: dell'aggiudicazione di gare d'appalto alle ditte compiacenti;  **3.** ,Predisposizione di un bando ad  hoc per società compiacenti; **4**.Manomissione dei plichi in ipotesi di  procedure aperte.  **5.** Omessi controlli durc, casellari, white list Prefettura ovvero omissione  richiesta durc/casellari/Prefetture (mancanza controllo di eventuale  irregolarità). 6. Accesso agli atti (a chi non abbia interesse  diritto/giuridicamente tutelato - accesso a parti secretate )  **6.**illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione,  cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati | | da 300 a 800 quote | Amministratori/dirigenti e addetti all'ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 231 – 5**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **corruzione per l'esercizio della funzione art. 318 c.p.** | Quando il P.U. riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa  per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri | Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso:  **1.** Favoritismi nelle selezione del personale per “c.d. assunzione pilotata” su segnalazione del P.U.  **2.** Favoritismi per l'ottenimento di denaro od altra utilità al fine: dell'aggiudicazione di gare d'appalto alle ditte compiacenti;  **3.** ,Predisposizione di un bando ad  hoc per società compiacenti; **4**.Manomissione dei plichi in ipotesi di  procedure aperte.  **5.** Omessi controlli durc, casellari, white list Prefettura ovvero omissione  richiesta durc/casellari/Prefetture (mancanza controllo di eventuale  irregolarità). 6. Accesso agli atti (a chi non abbia interesse  diritto/giuridicamente tutelato - accesso a parti secretate )  **6.**illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione,  cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati | | Fino a 200 quote | Amministratori/dirigenti e addetti all'Ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 231 – 5**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 c.p.** | Ricevere per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, od accettarne la promessa:  per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio | Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso:  **1.** Favoritismi nelle selezione del personale per “c.d. assunzione pilotata” su segnalazione del P.U.  **2.** Favoritismi per l'ottenimento di denaro od altra utilità al fine: dell'aggiudicazione di gare d'appalto alle ditte compiacenti;  **3.** ,Predisposizione di un bando ad  hoc per società compiacenti; **4**.Manomissione dei plichi in ipotesi di procedure aperte.  **5.** Omessi controlli durc, casellari, white list Prefettura ovvero omissione  richiesta durc/casellari/Prefetture (mancanza controllo di eventuale  irregolarità). 6. Accesso agli atti (a chi non abbia interesse  diritto/giuridicamente tutelato - accesso a parti secretate )  **6.**illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione,  cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati | | Se aggravato ex art. 319 bis con profitto di rilevante entità per la società da 300 a 800 quote | Amministratori/dirigenti e addetti all'Ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 231 – 5**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **Corruzione in atti giudiziari art. 319 ter** | Quando i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo | Conseguimento di sentenze positive per i ricorsi amministrativi al TAR / Consiglio di Stato al fine di ottenere sentenze compiacenti per confermare:  1.l'aggiudicazione di gare d'appalto  il mantenimento degli appalti acquisiti | | Da 200 a 600 quote | Amministratori/dirigenti e addetti all'Ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 231 – 5**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **Induzione Indebita a dare o promettere utilità art. 319 quater c.p.** | Abuso della sua qualità o dei suoi poteri per  indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità | Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso:  **1.** Favoritismi nelle selezione del personale per “c.d. assunzione pilotata” su segnalazione del P.U.  **2.** Favoritismi per l'ottenimento di denaro od altra utilità al fine: dell'aggiudicazione di gare d'appalto alle ditte compiacenti; | | da 300 a 800 quote | Pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in concorso con Amministratori, dirigenti, addetti Ufficio e/o funzioni | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 231 – 5**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 320 c.p.** | Stessi comportamenti descritti agli artt. 318 e 319 c.p. con incaricati di pubblico servizio in luogo del pubblico ufficiale | Vedi artt. 318 e 319 | | Da 200 a 600 quote | Amministratori/dirigenti/ addetti all'Ufficio e/o alla funzione incaricati di pubblico servizio | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 231 – 5**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **istigazione alla corruzione art. 322 c.p.** | offrire o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per:  **1.** l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;  **2.** omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri;  anche nei casi in cui:  **1.1**vi sia sollecito da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a promettergli o a dargli denaro per l'esercizio delle proprie funzioni o poteri  **2.2**sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 | Vedi artt. 318 e 319 | | Fino a 200 quote e se aggravato da 300 a 600 quote | Amministratori/dirigenti/ addetti all'Ufficio e/o alla funzione, incaricati di pubblico servizio | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 231 – 5**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **circostanze aggravanti 319 bis c.p.** | se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi | Vedi artt. 319 | | Vedi art. 319 | Vedi art. 319 | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 231 – 5**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **pene per il corruttore art. 321 c.p.;** | Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità | Vedi artt. 318, 319, 319bis, 319ter, 320 c.p. | | Vedi artt. 318, 319, 319bis, 319ter, 320 c.p. | Vedi artt. 318, 319, 319bis, 319ter, 320 c.p. | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 231 – 5**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **indebita percezione di erogazioni a danno dello stato art. 316 ter c.p.** | mediante:  **1.** l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero:  **2.** mediante l'omissione di informazioni dovute;  conseguire per sé o per altri: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,  concessi o erogati  dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee | Ottenimento di ogni specie e tipo di benefici in **a**ssenza dei requisiti amministrativi di legge per l'ottenimento degli stessi, come ad esempio:  L104/92, L53/2000 etc. | | **Fino a 500 quote** se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico / **da 200 a 600 quote** se la società ha conseguito un profitto di rilevante entità ovvero se dal fatto reato sia derivato un danno di particolare gravità | Amministratori  /dirigenti e addetti ufficio e/o funzioni | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 231 – 5**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis** | Indurre taluno in errore con artifizi e raggiri per: procurarsi per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee | **1.** Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso compiacenti procedimenti di gare d'appalto.  **2.**Ottenimento di ogni specie e tipo di benefici in **a**ssenza dei requisiti amministrativi di legge per l'ottenimento degli stessi, come ad esempio:  L104/92, L53/2000 etc.  **3.**Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur effettuando affidamenti diretti non comunicano i dati necessari al controllo)  **4.**Manomissione del cartellino - falsa attestazione della presenza.,  omessa richiesta di visita fiscale | | **Fino a 500 quote** se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico/ **da 200 a 600 quote** se la società ha conseguito un profitto di rilevante entità ovvero se dal fatto reato sia derivato un danno di particolare gravità | Chiunque:  amministratori/dirigenti addetti Ufficio e/o funzioni | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 231 – 5**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |
| **frode informatica art. 640 ter** | Procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ovvero a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare mediante:  **1.** alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico o:  **2.**intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti ovvero  3. le stesse azioni di cui ai punti sub 1 e 2 commesse con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. | **1.** Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso compiacenti procedimenti di gare d'appalto.  **2.**Ottenimento di ogni specie e tipo di benefici in **a**ssenza dei requisiti amministrativi di legge per l'ottenimento degli stessi, come ad esempio:  L104/92, L53/2000 etc.  **3.**Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur effettuando affidamenti diretti non comunicano i dati necessari al controllo)  **4.**Manomissione del cartellino/badge - falsa attestazione della presenza.,  omessa richiesta di visita fiscale | | **Fino a 500 quote** se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico / **da 200 a 600 quote** se la società ha conseguito un profitto di rilevante entità ovvero se dal fatto reato sia derivato un danno di particolare gravità | Chiunque:  amministratori/dirigenti /addetti all'Ufficio e/o alla funzione | **PRO 231 – 1**  **PRO 231 – 2**  **PRO 231 – 5**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09 O**  **PRO 09 IST 01** | **Basso** |

Gli standard generali adottati per il controllo dei rischi ed il mantenimento nel livello di guardia: **basso** prevedono, in linea con la operatività aziendale, che devono esistere:

* segregazioni di ruolo/mansione tra chi pone in essere, chi verifica e chi autorizza la attività sensibile;
* norme aziendali che forniscano principi di riferimento per la regolamentazione dell’attività sensibile;
* regole scritte per l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri delegati interni;

Ai fini della tracciabilità della attività sensibile, inoltre, i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare la ricostruzione delle fonti e dei controlli effettuati che supportano le decisioni e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Gli standard specifici adottati sono, in linea con la operatività aziendale, quelle che riguardano i soggetti coinvolti nella presente attività sensibile, i quali:

* non possono liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
* non possono liberamente conferire incarichi di consulenza / prestazioni professionali;
* non possono liberamente conferire e/o stipulare incarichi/contratti di intermediazione;
* non possono liberamente concedere qualsivoglia utilità;
* non possono liberamente procedere ad assunzioni di personale (rapporti di lavoro).

La Procedura [PRO 231-1 è riferita alla “Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione](file://\\filesrv\franco\SI\00001%20NEW%20SGI\DIREZIONALE\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\Users\Stefano\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\QTD1PI2U\PRO%20231-1%20Gestione%20dei%20rapporti%20con%20la%20Pubblica%20Amministrazione.doc)”.

La Procedura [PRO 231-2 è riferita alla “Gestione fasi precontenziose e contenziose](file://\\filesrv\franco\SI\00001%20NEW%20SGI\DIREZIONALE\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\Users\Stefano\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\QTD1PI2U\PRO%20231-2%20Gestione%20fasi%20precontenziose%20e%20contenziose.doc)”.

I principali documenti di riferimento della presente procedura sono:

* [Statuto dell’ORGANIZZAZIONE](file:///\\Filesrv\franco\SI\00001%20NEW%20SGI\DIREZIONALE\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\Users\Stefano\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\POLITICA\STATUTO.pdf)
* [Codice di comportamento e Codice Etico](file:///\\Filesrv\franco\SI\00001%20NEW%20SGI\DIREZIONALE\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\Users\Stefano\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\POLITICA\MAN%20M%2001%20CODICE%20ETICO.doc)
* [PRO 03 M 03 Gestione Autorizzazioni](file://\\filesrv\franco\SI\00001%20NEW%20SGI\DIREZIONALE\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\Users\Stefano\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\QTD1PI2U\PRO%20231-3%20Operazioni%20capitale%20e%20ripartizione%20utile.doc)
* [PRO 231-4 Gestione delle transazioni finanziarie](file://\\filesrv\franco\SI\00001%20NEW%20SGI\DIREZIONALE\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\Users\Stefano\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\QTD1PI2U\PRO%20231-4%20Transazioni%20Finanziarie.doc)

All’interno delle procedure indicate, sono utilizzati i seguenti acronimi e definizioni:

* **SGI** **Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza e Responsabilità Sociale**
* **Area tutti i requisiti da rispettare relativi ad una norma applicata**
* **RGQS Responsabile area Gestione Qualità e Sicurezza**
* **RGA Responsabile area Gestione Ambientale ed EMAS**
* **RSA8000 Responsabile area Gestione Responsabilità Sociale**
* **RSGI Responsabili di area del SGI**
* **COSGI Coordinatore Sistema di Gestione Integrato**
* **CdA Consiglio di Amministrazione**
* **DG Direttore Generale**
* **DT Direttore Tecnico**
* **Resp UO Responsabile Unità Operativa**

Pubblica Amministrazione

Qualsiasi organo, ufficio o ente, centrale o periferico, che esercita poteri o funzioni legislative, giudiziarie o amministrative. Nella nozione di Pubblica Amministrazione rientrano, ai fini della presente procedura, anche gli incaricati di pubblico servizio.

Procuratore

Persona abilitata, avendo ricevuto specifica procura, ad assumere impegni formali mediante sottoscrizione di accordi e/o atti impegnativi nei confronti di terzi esterni alla Società (nel caso specifico, nei confronti della Pubblica Amministrazione).

Referente

Dipendente della Società, con responsabilità adeguata e/o in possesso di opportuna delega, o soggetto che opera, attraverso specifico atto o mandato, in nome e per conto della Società stessa e che si interfaccia con la Pubblica Amministrazione per le specifiche competenze e attività collaborando nelle fasi preparatorie, nella raccolta dei dati, delle informazioni e della documentazione a supporto.

Acronimo PA: Pubblica Amministrazione.

# *Capitolo iv – reati societari*

## Tipologia dei reati societari GRUPPO - (E) (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

Questo gruppo di delitti, per la struttura e le dimensioni dalla società SOGENUS S.p.a., necessita di una trattazione puntuale ed analitica fino all'esplicazione di ogni articolo del codice civile, al fine di permettere ai destinatari di individuare immediatamente la condotta penalmente rilevante e pertanto censurabile.

L'analisi, ovviamente, non può prescindere dall'illustrare e rappresentare tutti gli aspetti qualificanti l'attività di amministrazione a cominciare proprio dall'individuazione dei sui rappresentanti.

Infatti, trattasi per quasi tutti di **reati propri** perché, come vedremo appresso, possono essere commessi solo dai soggetti indicati dalla norma: dagli **amministratori**, dai direttori generali, dai **sindaci**, dai liquidatori o, più in generale, dai **dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili** societari anche se questi ultimi riguardano solo ed esclusivamente le società quotate aventi l'Italia come stato membro di origine.

Nel caso dell’ORGANIZZAZIONE, verranno presi in considerazione ai sensi del D.Lgs. 231/01, i soggetti apicali o i soggetti sottoposti ad altrui direzione che ricoprono le cariche di:

**1. amministratori:** cioè i soggetti che costituiscono l'organo cui è affidata la gestione dell'ente e la direzione dell'attività imprenditorialecioè **il Consiglio di Amministrazione.**

**2. sindaci:** cioè i soggettiche costituiscono l'organo di controllo denominato **Collegio Sindacale**, attraverso il quale in composizione collegialeverificano il rispetto della legge e dello statuto con il potere - dovere di impugnare dinanzi al tribunale le delibere non conformi alla legge e allo statuto. Essi verificano, inoltre, l'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile nonché la corretta amministrazione della società segnalando all'assemblea eventuali fatti rilevanti. Infine, ai sindaci compete anche il potere-dovere di denunciare al tribunale le eventuali irregolarità di gestione riscontrate nell'attività di controllo.

**---- ANALISI DELLE FATTISPECIE DI REATO ----**

**Art. 2621c.c.- “*False comunicazioni sociali***”

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

1. Scopo della norma: prevede una contravvenzione posta a **protezione della** **trasparenza** – **della** **fiducia che deve poter essere riposta da parte dei destinatari**, siano essi i singoli soci, i futuri soci, i creditori e, più in generale, i terzi interessati, **nella veridicità dei bilanci e delle comunicazioni** della società.
2. Soggetto attivo: trattasi come sopra anticipato di **reato proprio** perché può essere commesso solo dai soggetti indicati dalla norma: dagli **amministratori**,dai direttori generali o dai **sindaci** della società.
3. Soggetto passivo: i soci o i creditori della società che hanno subito un danno patrimoniale.
4. Dolo intenzionale: è la forma più pregnante di dolo – **qui l'inganno dei destinatari è il fine perseguito dal soggetto attivo unitamente “***al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”*, sia esso **amministratore** o **sindaco**.
5. Condotta incriminata ed integrazione del reato: si ravvisa in qualsiasi forma espositiva capace di comunicare dati falsi radicati su fatti materiali ancorché su delle valutazioni con conseguente. Queste ultime qualora solo estimative, come specificato all'ultimo comma, non integrano il reato se singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% dalla rappresentazione della situazione economica corretta.

**CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01**

***Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 200 a 400 quote.***

Questo reato si realizza tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, le informazioni false e/o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a*ll’ORGANIZZAZIONE*.*

**Art. 2621-bis c.c. - “*Fatti di lieve entità*”**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

**CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01**

***Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 100 a 200 quote.***

**Art. 2622 c.c. - “*False comunicazioni sociali delle società quotate***”

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

1. Scopo della norma: **tutela del patrimonio** poiché protegge i soci o i creditori dal danno economico che potrebbero patire in caso di integrazione della condotta ingannatrice degli **amministratori** o dei **sindaci**.
2. Soggetto attivo: trattasi come sopra anticipato di **reato proprio** perché può essere commesso solo dai soggetti indicati dalla norma: dagli **amministratori**,dai direttori generali o dai **sindaci** della società.
3. Soggetto passivo: i soci o il creditori della società che hanno subito un danno patrimoniale.
4. Dolo intenzionale: anche qui viene in rilievo la forma più pregnante di dolo – anche **qui l'inganno dei destinatari è il fine perseguito dal soggetto attivo,** sia esso **amministratore** o **sindaco, unitamente “***al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”*ma con elemento in più: **il danno patrimoniale** dei soci o dei creditori.
5. Condotta incriminata ed integrazione del reato: si ravvisa nello schema classico della truffa cui si rinvia per la puntuale trattazione.

**CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01**

**Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 400 a 600 quote per il comma I; da 400 a 800 per il comma III;**

La fattispecie si realizza per le società quotate, tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, le informazioni false e/o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a*ll’ORGANIZZAZIONE*.*

**Legge 28-12-2005, n. 262, Art. 34.**

**Art. 34. - (*Falso in prospetto*)**

**Dopo l'articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è inserito il seguente:**

Art. 173-bis. - (***Falso in prospetto***). - Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 2623 del c.c. è abrogato.

* Scopo della norma: questa contravvenzione **tutela del patrimonio** poiché protegge i soci o i creditori dal danno economico che potrebbero patire in caso di integrazione della condotta ingannatrice dei promotori e dei soci fondatori.
* Soggetto attivo: non è reato proprio ma **comune** perlomeno così fa presumere il termine “chiunque”, tuttavia come già indicato sopra gli unici soggetti in grado di commettere il fatto sono proprio i promotori ed i soci fondatori.
* Soggetto passivo: gli investitori destinatari delle false informazioni che hanno subito un danno patrimoniale
* Dolo: generico nella falsificazione e specifico nella finalità di conseguimento di un profitto ingiusto per sé o per gli atri e nell'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto.
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: può essere **commissiva** consistente **nell'esposizione di false informazioni** ed anche **omissiva** consistente nell'**occultamento di dati e notizie**.

**CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01**

**Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: per la contravvenzione da 200 a 260 quote; per il delitto da 400 a 660 quote.**

**Art. 2625 c.c. - “*Impedito controllo*“**

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

* Scopo della norma: **tutela delle funzioni di controllo** attribuite ai soci o agli altri organi sociali o **delle funzioni di revisione** attribuite alle società di revisione.
* Soggetto attivo: è reato proprio, possono commetterlo solo **gli amministratori**.
* Soggetto passivo: è il socio.
* Dolo generico: consapevolezza di arrecare un danno, non necessariamente patrimoniale, in capo ai soci.
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: consiste nell'occultare documenti oppure nell'attuare altri artifici idonei alla produzione dell'evento consistente nell'impedimento o nell'ostacolo alle attività di controllo o di revisione con conseguente danno in capo ai soci.

**CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01**

***Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 200 a 360 quote.***

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Degli illeciti commessi dagli amministratori**

**Art. 2626 c.c. - “*Indebita restituzione dei conferimenti*“**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

* Scopo della norma: **tutela del capitale sociale**.
* Soggetto attivo: è reato proprio, possono commetterlo solo **gli amministratori**.
* Soggetto passivo: è il socio che subisce il danno patrimoniale.
* Dolo generico: .
* Condotta incriminata ed integrazione del reato : due modalità: 1) restituzione dei conferimenti ai soci; 2) liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti; in entrambi i casi l'evento è rappresentato dalla **diminuzione del patrimonio netto ad un valore inferiore del capitale nominale**. Effetti: nel primo caso svuotamento del capitale sociale precedentemente costituito; nel secondo caso ostacolo alla regolare costituzione del capitale.

**CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01**

**Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 200 a 360 quote.**

Il caso concreto prevede fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 2627 c.c. - “*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve****”*

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

* Scopo della norma: **tutela del capitale sociale** e **delle riserve indisponibili**.
* Soggetto attivo: è reato proprio, possono commetterlo solo **gli amministratori**.
* Soggetto passivo: è il socio che subisce il danno patrimoniale.
* Dolo: **è una contravvenzione punibile anche per colpa**.
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: la modalità è la ripartizione degli utili (non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva) ovvero delle riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite e presuppone un'attività che determini l'effettivo trasferimento di ricchezza dal patrimonio sociale ad altro soggetto.

**CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01**

***Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 200 a 260 quote.***

Il reato è configurato in capo agli Amministratori che ripartiscono utili, o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o, per legge, destinati a riserva, che non possono essere distribuiti per legge.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 2628 c.c. - “*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*“**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

* Scopo della norma: **tutela del capitale sociale** e **delle riserve indisponibili**.
* Soggetto attivo: è reato proprio, possono commetterlo solo **gli amministratori**.
* Soggetto passivo: è il socio che subisce il danno patrimoniale.
* Dolo generico: costituito dalla rappresentazione e volizione dell'evento dannoso.
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali **fuori dei casi consentiti dalla legge** – l'evento è rappresentato dalla **lesione del capitale sociale**.

**CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01**

***Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 200 a 360 quote.***

Tale reato consiste nell’acquisto o nella sottoscrizione da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 2629 c.c. - “*Operazioni in pregiudizio dei creditori*“**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

* Scopo della norma: **tutela del capitale sociale**.
* Soggetto attivo: è reato proprio, possono commetterlo solo **gli amministratori**.
* Soggetto passivo: è il socio che subisce il danno patrimoniale.
* Dolo generico: costituito dalla rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del reato descritti nella condotta.
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: consiste nell'effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, con danno di questi ultimi.

**CONSEGUENZE EX ART. D.LGS. 231/01**

***Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 300 a 660 quote.***

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Degli illeciti commessi mediante omissione**

**Art. 2629-bis c.c. - “*Omessa comunicazione del conflitto d'interessi*“**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998[,](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004813500000000) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi

* Scopo della norma: tutela del corretto funzionamento degli organi amministrativi e di controllo interno.
* Soggetto attivo: è reato proprio, possono commetterlo solo **gli amministratori**.
* Dolo: ammessa anche la colpa.
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: / .

**CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01**

**La società non può essere coinvolta in un reato del genere poiché la SOGENUS S.p.a. non ha, ad oggi, mai emesso azioni quotate in borsa.**

Il reato si compie nel momento in cui l’amministratore, o il componente del consiglio di gestione, viola gli obblighi previsti di comunicazione della propria posizione che crea conflitto con le decisioni aziendali da prendere.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali**

**Art. 2632 c.c. - “*Formazione fittizia del capitale* ”**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

* Scopo della norma: **tutela dell'integrità del capitale sociale**.
* Soggetto attivo: oltre **gli amministratori** anche **i soci conferenti**.
* Dolo generico: ovvero la rappresentazione e volizione dell'aumento fittizio del capitale come conseguenza delle due condotte appresso descritte.
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: sono due: 1) attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; 2) sottoscrizione reciproca di azioni o quote sociali. **Evento – la formazione o l'aumento fittizio del capitale**.

**CONSEGUENZE EX ART. D.LGS. 231/01**

***Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 200 a 360 quote.***

La fattispecie regolata, mira a tutelare l’integrità del capitale sociale, ed è rivolta agli Amministratori ed ai soci.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 2633 c.c. - “*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”***

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

* Scopo della norma: **tutela degli interessi dei creditori**.
* Soggetto attivo: è reato proprio possono commetterlo solo i liquidatori.
* Soggetto passivo: i creditori sociali danneggiati.
* Dolo generico: consiste nella rappresentazione e volizione del danno cagionato ai creditori.
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: consiste in qualsiasi atto di ripartizione di beni sociali che comporti l'evento del pregiudizio delle pretese dei creditori.

**CONSEGUENZE EX ART. D.LGS. 231/01**

***Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 300 a 660 quote.***

Il caso concreto vuole che i liquidatori arrechino un danno ai creditori sociali a causa della ripartizione dei beni avvenuta tra i soci prima di aver soddisfatto i creditori sociali stessi o di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**ART. 1 comma 75 L 190/2012**

**Art. 2635 c.c. “*Corruzione tra privati*”**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'[articolo 116](javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000104465ART120',key:'61LX0000104465ART120',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)) del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000104465',key:'61LX0000104465',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)), e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto [dall'articolo 2641](javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00001428',key:'05AC00001428',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)), la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

* Scopo della norma: contrasto alla corruzione endoaziendale ed esoaziendale ossia all'interno delle aziende e fra aziende stesse.
* Soggetto attivo: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori ovvero dai sottoposti alla direzione o vigilanza di tali categorie aziendali.
* Dolo generico: ossia la consapevolezza di realizzare tutti gli elementi del fatto tipico, compimento od omissione da parte del soggetto corrotto di atti dovuti per dovere inerente l'ufficio o per obbligo di fedeltà per effetto della dazione di denaro o di altra utilità.
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: richiede tra *l'intraneus* (corrotto) ed il terzo (corruttore) l'esistenza di un *pactum sceleris* ossia l'ottenimento indebito da parte del primo, di denaro od altra utilità per compiere od omettere atti dovuti per dovere d'ufficio ovvero per obbligo di fedeltà. Caratteristiche queste che connotano in maniera univoca la corruzione privata*.*

**CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01**

**L'azienda può essere chiamata a rispondere per tale reato.**

**Qualora l'azienda venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote oltre che all’applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9 D.LGS. 231/01.**

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 2635-bis c.c. “*Istigazione alla corruzione tra privati”***

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma [dell'articolo 2635](javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00001435',key:'05AC00001435',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)), ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

**CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01**

**L'azienda può essere chiamata a rispondere per tale reato.**

**Qualora l'azienda venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote oltre che all’applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9 D.LGS. 231/01.**

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 2635-ter c.c. “*Pene accessorie*”**

La condanna per il reato di cui [all'articolo 2635](javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00001435',key:'05AC00001435',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)), primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui [all'articolo 32-bis del codice penale](javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00011218',key:'05AC00011218',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)) nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui [all'articolo 2635-bis](javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC0000015280',key:'05AC0000015280',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)), secondo comma.

**Art. 2636 - “*Illecita influenza sull'assemblea***”

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

* Scopo della norma: **tutela del regolare funzionamento dell'assemblea nel momento della formazione della volontà sociale**.
* Soggetto attivo: può essere chiunque.
* Dolo specifico: consiste nella rappresentazione e nella volizione della determinazione della maggioranza assembleare per effetto di atti simulati o, comunque, fraudolentemente e con il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profilo.
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: due forme: 1) determinare la maggioranza assembleare con atti simulati – es. *esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle azioni proprie”* o *“far votare una persona distinta dal reale titolare (c.d. prestanome) qualora quest'ultimo per statuto o per legge non possa votare”*; 2) determinare la maggioranza con atti fraudolenti – cioè: valendosi di azioni o quote non collocate e quindi calcolate nella maggioranza voti che non rappresentano alcun socio. **Evento determinare la maggioranza in assemblea**.

**CONSEGUENZE EX ART. D.LGS. 231/01**

***Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 300 a 660 quote.***

Tramite atti simulati e/o fraudolenti si determina la maggioranza assembleare per recare a se o ad altri un ingiusto profitto.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 2637 - “*Aggiotaggio***”

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

* Scopo della norma: / .
* Soggetto attivo: / .
* Dolo generico: / .
* Condotta incriminata ed integrazione del reato:

**CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01**

***La società non può essere coinvolta in un reato del genere poiché la SOGENUS S.p.a. non ha, ad oggi, emesso alcuno strumento finanziario.***

Il caso concreto prevede che venga alterato il prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, diffondendo notizie false, ovvero si pongano in essere operazioni simulate, incidendo in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone su banche o Gruppi bancari.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 2638 c.c. - “*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*“**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

* Scopo della norma: **tutela delle funzioni di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza**.
* Soggetto attivo: trattasi di reato proprio, può essere commesso solo dai soggetti indicati dalla norma tra cui **gli amministratori** e **i sindaci**.
* Soggetto passivo: Banca d'Italia, CONSOB, l'ISVAP etc.
* Dolo specifico: consistente nella rappresentazione di tutti gli elementi della condotta e della finalità di inganno dell'autorità di controllo.
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: consiste in più modalità 1) esporre fatti materiali non rispondenti al vero; 2) inadempimento, in tutto o in parte, degli obblighi di comunicazione ed occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di informazioni relative agli obblighi di comunicazione.

**CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01**

***Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 400 a 800 quote***

Tale reato condanna i casi in cui coloro che sono preposti alla compilazione dei documenti contabili societari, e che sono sottoposti all'autorità pubblica di vigilanza, in merito alla situazione economica e finanziaria della Società espongono fatti non veri o occultano, in tutto o in parte, fatti che al contrario avrebbero dovuto comunicare. Dette operazioni, per costituire reato, devono avere come scopo quello di ostacolare l'attività di vigilanza.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 2691 c.c. –Interessi degli amministratori-**

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

* Scopo della norma: / .
* Soggetto attivo: / .
* Dolo generico: / .
* Condotta incriminata ed integrazione del reato:

**CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01**

**La società SOGENUS S.p.a. *dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 400 a 800 quote***

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

## Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati societari, che l’ORGANIZZAZIONE ha rilevato al suo interno sono:

* redazione del bilancio e delle relazioni;
* gestione dei rapporti con la società di revisione;
* partecipazione all’assemblea dei soci;
* convocazioni dell'assemblea dei soci e del CdA;
* operazioni sul capitale.

## Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali dell’ORGANIZZAZIONE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners, delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali specifiche adottate dall’ORGANIZZAZIONE ai fini della gestione delle attività sopra elencate.

In generale è fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

* tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazione;
* osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
* assicurare il regolare funzionamento dell’Organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare,
* formalizzare i flussi delle attività a rischio traducendo in un sistematico quadro di procedure e istruzioni le prassi e i documenti oggi esistenti,
* formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili,
* formalizzare le regole che impongono l’obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con la società di revisione.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

* rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazione;
* omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazione;
* effettuare operazioni sull’utile non previste dalle leggi in vigore;
* porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
* determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
* esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

**Obiettivo dei protocolli di comportamento**

I Protocolli di comportamento indiano gli specifici comportamenti che devono essere evitati ed i criteri di controllo adottati attraverso la loro efficace attuazione relativamente all'attività di amministrazione della società che si articola nelle seguenti attività “sensibili”:

* Attività gestione delle transazioni finanziarie;
* Attività di gestione del capitale e ripartizione degli utili.
* Attività di selezione e assunzione del personale;
* Attività di approvvigionamento;
* Attività di selezione di consulenze e prestazioni professionali.

Valutazione del rischio:

| **Gruppo di reati :**  **E – REATI SOCIETARI**  **Art. 25 ter D.Lgs. 231/01**  **Rif. Parte generale : CAPITOLO 4** | | **PRO 231 3 OPERAZIONI CONCERNENTI IL CAPITALE SOCIALE E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**  **PRO 231 – 4 – GESTIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE**  **PRO 231-5 GESTIONE DEL PROCESSO CONTABILE CIVILISITCA (fasi D, E, H)**  **PRO 04 IST 03 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE**  **PRO 09 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO**  **PRO 09 IST 01 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fattispecie di Reato** | **Azioni illecite**  **(o critiche)** | **Potenziale interesse o vantaggio** | **Sanzione** | **Chi può commetterlo**  **soggetti attivi** | **Protocollo organizzazione prevenzione e controllo** | **Rischio Residuo** |
| **false comunicazioni sociali articolo 2621 c. c.**  **Fatti di lieve entità articolo 2621 bis** | intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto:  1. esponendo fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero;  2. omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore  stessi fatti di cui sopra ma di lieve entità ex art. 2621 bis | Nascondere informazioni **rilevanti** sulla situazione:  economica  patrimoniale  finanziaria  essenziali ai creditori della società attraverso la falsificazione dei bilanci delle relazioni e/o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge | Da 200  a 400  quote  Da 100 a 200 quote  nei casi di cui all'art. 2621 bis | Amministratori – direttori generali – dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari – sindaci - liquidatori | **PRO 231 – 4 –**  **PRO 04 IST 03**  **PRO 09**  **PRO 09 IST 01**  **PRO 231 3**  **PRO 231-5** | basso |
| **false comunicazioni sociali delle società quotate articolo 2622 c.c.** | Non ravvisabile | / | / | / | **/** | / |
| **contravvenzione di falso in prospetto articolo 2623 c.c., comma I** | abrogato | / | / | / | / | / |
| **delitto di falso in prospetto articolo 2623, comma II, c.c.** | abrogato | / | / | / | / | / |
| **contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, articolo 2624, comma I c.c.** | abrogato | / | / | / | / | / |
| **delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624 comma II c. c.;** | abrogato | / | / | / | / | / |
| **delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, comma II del c.c.,** | Contegno di impedimento o comunque di ostacolo allo svolgimento di attività di controllo privatistica (soci – organi sociali – società di revisione) sull'azione societaria attraverso:  1. occultamento di documenti;  2. altri idonei artifici;  - requisito della frode → es.: *irregolare tenuta delle scritture contabili, distruzione di documenti* | 1. Nella gestione pilotata dei rapporti con la società di revisione  2. Nella fittizia gestione dei rapporti con gli organi sociali e i soci nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge | Da 100  a 180  quote | amministratori | **PRO 231-5** | **Basso** |
| **delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 c.c.,** | Formazione o aumento fittizio di capitale derivante da:  1. attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore al valore del capitale sociale;  2. sottoscrizione reciproca di azioni o quote;  3. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti o del patrimonio sociale. | Nell'influenza  interessata  delle attività connesse alle deliberazioni dell'organo amministrativo aventi ad oggetto aspetti economico finanziari | Da 100  a 180  quote | Amministratori e soci conferenti | **PRO 231-5 (fase H)** | Basso |
| **delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del c.c.,** | Fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, lesione dell’integrità del capitale sociale attraverso:  1. la restituzione, anche in forma simulata, dei conferimenti ai soci;  2. la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. | Non ravvisabile: trattasi di ipotesi di puro danno per la società | / | / | / | / |
| **contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, articolo 2627 del c.c.,** | Lesione dell'integrità del capitale sociale attraverso:  1.ripartizione degli utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;  2. ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. | Non ravvisabile: trattasi di ipotesi di puro danno per la società | / | / | / | / |
| **delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del c.c.,** | Lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, fuori dai casi consentiti dalla legge, attraverso:  acquisto di azioni o quote sociali  sottoscrizione di azioni o quote sociali  illegittimo acquisto o sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società controllante | Non ravvisabile:  trattasi di ipotesi di puro danno per la società | / | / | / | / |
| **delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del c.c.,** | In danno dei creditori sociali:  1. riduzione del capitale sociale;  2. fusione o scissione con altra società | Nell'influenza  interessata  delle attività connesse alle deliberazioni dell'organo amministrativo aventi ad oggetto aspetti economico finanziari | Da 150  a 330  quote | amministratori | **PRO 231-5** | **Basso** |
| **delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del c.c.,** | Non ravvisabile | / | / | liquidatori | / | **/** |
| **delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del c.c.,** | determinare la maggioranza assembleare per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, attraverso:  atti simulati o fraudolenti | Nella gestione pilotata delle attività strumentali alla convocazione e deliberazione in assemblea | Da 150  a 330  quote | Amministratori, soci | **PRO 231-5** | **Basso** |
| **delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del c.c.,** | Non ravvisabile | / | / | / | / | **/** |
| **delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del c.c.,** | Non ravvisabile | / | / | Amministratore o componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ex D.Lgs. 385/93 (Ist. Cred.) | / | **/** |
| **delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, commi I e II del c.c.,** | I comma – al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza autorità pubbliche:  1. espongono fatti materiali non rispondenti al vero;  2. occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare sia per legge che per richiesta della stessa autorità di vigilanza.  II comma - | Nella gestione pilotata dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza e nelle comunicazioni ed informazioni ad esse dirette | Da 200  a 400  quote | Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (2), i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza | **PRO 231-5** | **Basso** |
| **delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal comma III dell'articolo 2635 c.c.,** | a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità a: amministratori – direttori generali – dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari – sindaci – liquidatori ovvero a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di una delle categorie suddette, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società | Offrire denaro od altra utilità ad altra società per rinunciare alla partecipazione ad una gara ovvero rinunciare ad una gara già aggiudicatale | Da 200  a 400  quote | Chiunque corrompa:  amministratori – direttori generali – dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari – sindaci – liquidatori ovvero a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di una delle categorie suddette | **PRO 231-5** | **Basso** |

Gli standard generali adottati prevedono, in linea con la operatività aziendale, che devono esistere:

* segregazioni di ruolo/mansione tra chi pone in essere, chi verifica e chi autorizza la attività sensibile;
* norme aziendali che forniscano principi di riferimento per la regolamentazione dell’attività sensibile;
* regole scritte per l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri delegati interni;

Ai fini della tracciabilità dell’attività sensibile, inoltre, i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare la ricostruzione delle fonti e dei controlli effettuati che supportano le decisioni e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Gli standard specifici adottati sono, in linea con la operatività aziendale, quelli che riguardano i soggetti coinvolti nella presente attività sensibile e che non possono liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento, ovvero che afferiscono a quanto esplicitamente previsto dallo Statuto della Società (Art. 13)

Inoltre, deve essere attuata una normativa antiriciclaggio che sia conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia.

Il sistema di controllo applicabile alle attività ritenute “sensibili” nell’ambito delle transazioni finanziarie deve essere garantito e applicato in coerenza con gli altri principali documenti di riferimento citati.

Le seguenti attività sono ritenute sensibili:

* Investimenti;
* Attività commerciali e finanziarie
* Selezione ed assunzione del personale
* Acquisto e vendita di beni e servizi;
* Conferimento di consulenze e di incarichi di prestazione professionale
* Operazioni sul capitale sociale e ripartizione degli utili

La Procedura PRO 231-4 è riferita alla “Gestione delle transazioni finanziarie”.

La Procedura PRO-04 IST 03 è riferita alla “Selezione e assunzione del personale”.

La Procedura PRO-09 è riferita al “Processo di approvvigionamento”.

La Procedura PRO-09 IST 01 è riferita a “Consulenze e prestazioni professionali”.

La Procedura PRO 231-3 è riferita alle “Operazioni concernenti il capitale sociale e ripartizione degli utili”.

I principali documenti di riferimento delle suddette procedure sono:

* [Statuto](file:///\\Filesrv\franco\SI\00001%20NEW%20SGI\DIREZIONALE\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\Users\Stefano\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\QTD1PI2U\STATUTO.pdf) LL’ORGANIZZAZIONE S.p.A.
* Codice Etico
* REGOLAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E ASSUNZIONE PERSONALE
* REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DELLE MINUTE SPESE ECONOMALI
* REGOLAMENTO APPALTI SERVIZI E FORNITURE
* PRO 231-1 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

All’interno delle procedure indicate, sono utilizzati I seguenti acronimi e definizioni:

* **SGI** **Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza e Responsabilità Sociale**
* **Area tutti i requisiti da rispettare relativi ad una norma applicata**
* **RGQS Responsabile area Gestione Qualità e Sicurezza**
* **RGA Responsabile area Gestione Ambientale ed EMAS**
* **RSA8000 Responsabile area Gestione Responsabilità Sociale**
* **RSGI Responsabili di area del SGI**
* **COSGI Coordinatore Sistema di Gestione Integrato**
* **CdA Consiglio di Amministrazione**
* **DG Direttore Generale**
* **DT Direttore Tecnico**
* **Resp UO Responsabile Unità Operativa**

# *Capitolo v – delitti contro la fede pubblica*

## Tipologia dei reati contro la fede pubblica GRUPPO - (C)

Reati di falso nummario

**(art. 25-bis D.Lgs. 231/01)**

tali reati si divido in due sezioni **gruppo C e C1** che si riferiscono ai reati contro la fede pubblica. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001:

**Art. 453 c.p. -Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate-**

*“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098 [c.p. 28, 29, 32]:*

*1. chiunque contraffà monete nazionali [c.p. 458] o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*

*2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*

*3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4] o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*

*4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate [c.p. 463].*

*La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.*

*La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.*

*Tale ipotesi di reato, qualora realizzata, difficilmente potrebbe configurare un coinvolgimento* dell’ORGANIZZAZIONE *ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2001.*

**Art. 454 c.p. -Alterazione di monete-**

*“Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00”.*

Il reato si verifica, quando, chiunque altera moneta nazionale.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 455 c.p. -Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate-**

*“Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.*

Il reato si verifica, quando, chiunque introduce o spende moneta nazionale contraffatta.

*Tale ipotesi di reato, qualora realizzata, difficilmente potrebbe configurare un coinvolgimento dell’ORGANIZZAZIONE ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2001.*

**Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede-**

*“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032,00”.*

Il reato si verifica, quando, chiunque mette in circolazione o spende in buona fede moneta nazionale contraffatta.

*Tale ipotesi di reato, qualora realizzata, difficilmente potrebbe configurare un coinvolgimento* dell’ORGANIZZAZIONE *ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2001.*

**Art. 459 c.p. -Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati-.**

*“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.*

Il reato si verifica con il compimento su "valori di bollo" quindi rientrano in questa categoria: la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali, di operazioni di falsificazione.

*Tale ipotesi di reato, qualora realizzata, difficilmente potrebbe configurare un coinvolgimento* dell’ORGANIZZAZIONE *ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2001.*

**Art. 460 c.p. -Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo-**

*“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a € 309,00 a € 1.032,00”.*

Il reato si verifica compiendo operazioni di contraffazione su carta filigranata per poter produrre carte di credito e/o valori di bollo.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 461 c.p. -Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata-**

*“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete [c.p. 458], di valori di bollo [c.p. 459] o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 [c.p. 28, 29, 32, 463, 464].*

*La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione*.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE S.p.a..*

**Art. 464 c.p. -Uso di valori di bollo contraffatti o alterati-**

*“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatto alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.*

Il reato si configura con l’utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati.

*Tale ipotesi di reato, qualora realizzata, difficilmente potrebbe configurare un coinvolgimento dell’ORGANIZZAZIONE ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2001.*

**Art. 464 comma 2° c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede-**

*Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti, alterati ricevuti in buona fede. Si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo.*

*Tale ipotesi di reato, qualora realizzata, difficilmente potrebbe configurare un coinvolgimento* dell’ORGANIZZAZIONE *ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2001.*

## Tipologia dei reati contro la fede pubblica GRUPPO - (C1)

Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

**(art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/01)**

**Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni –**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi –**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**####**

**Si specifica che risulta superflua l'analisi esplicativa degli articoli sopra riportati, sia per la loro immediata rappresentazione della condotta censurabile, sia perché anche questo genere di reati di cui ai gruppi (C) e (C1) è di difficile configurazione nella presente realtà aziendale e, comunque, in caso di realizzazione non se ne ravviserebbero gli estremi di responsabilità della società che, di fatto, non ha alcun interesse alla loro realizzazione né, in alcun modo, in caso di loro realizzazione da parte di soggetti apicali o di loro sottoposti potrebbe derivarne un vantaggio per l'ÀNCORA**.

**Tuttavia, se ciò vale soprattutto per le condotte di falsificazione ed alterazione, lo stesso non può dirsi per l'ipotesi di spendita di monete falsificate che non può essere esclusa in astratto.**

**Vi è del resto una difficoltà di ordine pratico nell'individuare una procedura standardizzata aziendale che sia idonea ad escludere tale ipotesi, si pensi ad esempio alla fattispecie normata dall'art. 457 c.p. che incrimina la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.**

**Si ritiene pertanto essere sufficiente l'inserimento di un principio specifico nel codice etico.**

**CONSEGUENZE EX ART. 25 bis D.LGS. 231/01**

**Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace a sanzioni pecuniarie che variano a seconda della concreta fattispecie integrata dal fatto reato. Sicché per il delitto di cui:**

1. **all'art. 453 c.p.: dalle 300 alle 800 quote;**
2. **agli artt. 454, 460 e 461 c.p.: fino a 500 quote;**
3. **all'art. 455 c.p.: dalle 300 alle 800 quote ridotte da 1/3 alla metà - in relazione all'art. 453 c.p. e fino alle 500 quote ridotte da 1/3 alla metà - in relazione all'art. 454;**
4. **agli artt. 457 e 464 comma II, c.p.: fino a 200 quote;**
5. **all'art. 459 c.p.: le sanzioni pecuniarie di cui alle lettere a), c) e d) ridotte di 1/3;**
6. **all'art. 464, comma I, c.p.: fino a 300 quote;**

**fbis) agli artt. 473 e 474 c.p.: fino a 500 quote.**

**Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati, si applicano alla società le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma II D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore ad un anno.**

## Attività sensibili

Le attività sensibili, svolte dall’ORGANIZZAZIONE in riferimento ai reati sopra menzionati, sono:

* utilizzo e controllo della Carta di Credito Aziendale;
* gestione di denaro contante.

## Procedure specifiche Protocolli di gestione dei rischi

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali dell’ORGANIZZAZIONE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners, delle società di service e delle partecipate di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali specifiche adottate dall’ORGANIZZAZIONE ai fini della gestione delle attività sopra elencate.

E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

* rispettare i principi e le procedure previste dall’ORGANIZZAZIONE;
* impegnarsi a non diffondere informazioni acquisite durante l’attività lavorativa.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

* acquisire, ove sia individuabile e/o individuata, moneta falsa o sospetta per pagamenti.

# *Capitolo Vi– market abuse*

## Tipologia dei reati in materia di market abuse GRUPPO - (D)

In base alla nuova disciplina la Società potrà essere ritenuta responsabile, qualora siano commessi nel suo interesse anche non esclusivo, detti reati da:

1. coloro che esercitano funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione della Società
2. coloro che esercitano la gestione e il controllo della Società.

L’art. 25-sexies del Decreto ha ampliato le categorie dei reati includendovi anche l’abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

**Art 184 – Legge del 18 aprile 2005, n. 62 -Abuso di informazioni privilegiate-**

*“E’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

1. *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
2. *comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;*
3. *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera.*

*La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

*Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

*Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a)”.*

Il reato si riferisce a chiunque, essendo entrato direttamente o meno, a conoscenza di informazioni in ragione della sua posizione all’interno dell’organizzazione societaria, compie per conto proprio o terzi qualsiasi operazione su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; o comunica tali informazioni agli altri al di fuori del normale svolgimento del suo incarico; racconta o induce gli altri ha tenere un determinato comportamento sulla base delle informazioni da lui conosciute.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art 185 – Legge del 18 aprile 2005, n. 62 -Manipolazione del mercato-**

*“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000 a € 5.000.000.*

*Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo”.*

**CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01**

**La società non può essere coinvolta in un reato del genere poiché la SOGENUS S.p.a. non ha, ad oggi, mai emesso strumenti finanziari quotati in borsa.**

Tale fattispecie si riferisce a chiunque divulga informazioni false o pone in essere comportamenti simulati che possono alterare il valore di strumenti finanziari; o far dubitare sulla solidità di gruppi bancari.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

## Attività sensibili

Non sono, ad oggi, state individuate specifiche aree e funzioni aziendali a rischio rispetto a tale classe di reato che risulta pertanto trascurabile rispetto alle attività attualmente svolte dalla Società.

## Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

Poiché ad oggi, i rischi collegabili a tale classe di reato sono da considerarsi trascurabili, non sono state adottate procedure specifiche in aggiunta alle norme generali di comportamento già previste dalla società.

# *Capitolo Vii – delitti contro la persona*

## Tipologia dei reati contro la persona GRUPPO - (E)

**Art. 583-bis c.p. -Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili-**

*“In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.*

Il reato si configura in capo a chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 600 c.p. -Riduzione o mantenimento in schiavitù-**

*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. O mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.*

Il reato si configura quando una persona esercita su un individuo un diritto di proprietà.

*Tale ipotesi di reato, qualora realizzata, non potrebbe in ogni caso configurare una responsabilità ex D.Lgs 231/2001 in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 600- bis c.p. -Prostituzione minorile-**

*Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a € 5.164,00. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.*

Il reato si verifica, quando gli abusi sono esercitati su soggetti di età inferiore ad anni diciotto.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 600-ter c.p. -Pornografia minorile-**

*Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00 alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.*

Il reato si verifica con lo sfruttamento di individui di età inferiore ad anni diciotto per produrre materiale pornografico.

*Tale ipotesi di reato, reato, qualora realizzata, non potrebbe in ongi caso configurare una responsabilità ex D.Lgs 231/2001 in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 600-quater c.p. -Detenzione di materiale pornografico**-

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a € 1.549.*

Il reato si configura con il possesso di materiale pornografico.

*Tale ipotesi di reato, reato, qualora realizzata, non potrebbe in oggi caso configurare una responsabilità ex D.Lgs 231/2001 in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 600-quater 1 c.p. - Pornografia virtuale -**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali s’intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

*Tale ipotesi di reato, qualora realizzata, non potrebbe in ongi caso configurare una responsabilità ex D.Lgs 231/2001 in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile-**

*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla funzione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 1.549.*

Il reato si verifica, quando scopo dell’organizzazione del viaggio è svolgere attività di prostituzione.

*Tale ipotesi di reato, reato, qualora realizzata, non potrebbe in ongi caso configurare una responsabilità ex D.Lgs 231/2001 in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 601 c.p. -Tratta di persone-**

*Chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altro vantaggio alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minori degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.*

Il reato si configura con il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza, attraverso la minaccia o il ricorso alla forza o ad altre forme di coercizione, attraverso il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di autorità o di una situazione di vulnerabilità, o attraverso l’offerta o l’accettazione di pagamenti o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che esercita un’autorità su di un’altra ai fini di sfruttamento.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi-**

*“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.*

Il reato si verifica, quando, del soggetto di cui si abusa, se ne fa oggetto di commercio.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro-**

“*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

*1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*

*2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

*Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

*Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

*1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*

*2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*

*3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

*4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

*1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*

*2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*

*3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”*.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Dei delitti contro l'eguaglianza**

**art. 604-bis c.p. – “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*

*a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

*b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*

*È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*

*Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli*[*articoli 6, 7 e 8*](javascript:kernel.go('show_list',%7bmask:'main',keys:'05AC00011321+05AC00011322+05AC00011323',stack_pos:0,tipo:'leggi',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d))*dello statuto della Corte penale internazionale”.*

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 609 undecies c.p. - Adescamento di minorenni-**.

*“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.*

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**####**

**Risulta superflua l'analisi esplicativa degli articoli sopra riportati, sia per la loro immediata rappresentazione della condotta censurabile, sia perché anche questo genere di reati è di difficile configurazione nella presente realtà aziendale e, comunque, in caso di realizzazione non si ravviserebbero gli estremi di responsabilità della società. Per quanto attiene l'art. 600 c.p. che, estremizzando, potrebbe essere integrato da illecite pratiche di mobbing, si rappresenta che, in ogni caso, la società ha adottato il sistema SA 8000 “etica del lavoro”.**

**CONSEGUENZE EX ART. 25-quater.1 e 25-quinquies D.LGS. 231/01**

**Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie:**

**per il delitto di cui all'art. 583 bis c.p.: dalle 300 alle 700 quote oltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma II D.Lgs. 231/01, per una durata non inferiore ad un anno, con revoca dell'accreditamento. Se la società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tale reato si applica alla società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività;**

1. **per i delitti previsti agli artt. 600, 601 e 602 c.p.: dalle 400 alle 1000 quote;**
2. **per i delitti di cui agli articoli 600 bis comma I, 600 ter, commi I e II, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater.1 e 600 quinquies: dalle 300 a 800 quote;**
3. **per i delitti previsti agli artt. 600 bis, comma II, 600 ter commi III e IV e 600 quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater.1: da 200 a 700 quote;**

**Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati ai numeri 1 e 2, si applicano alla società le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma II D.Lgs. 231/01, per una durata non inferiore ad un anno.**

**Se la società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica alla società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.**

## Attività sensibili

Le attività sensibili, svolte dall’ORGANIZZAZIONE in riferimento ai reati sopra menzionati, sono:

* assunzione del personale;
* gestione delle gite di classe;
* gestione di attività che prevedono il ricorso diretto/indiretto a manodopera;
* l’accesso tramite strumenti aziendali ad internet.

## Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali dell’ORGANIZZAZIONE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali specifiche adottate dall’ORGANIZZAZIONE ai fini della gestione delle attività sopra elencate.

E’ fatto, inoltre, espresso divieto a carico dei soggetti sopra indicati di tenere una qualsivoglia condotta che possa ledere anche potenzialmente l’integrità personale di qualunque individuo che svolge la propria attività in nome o per conto della società.

Obiettivo dei protocolli di comportamento è indicare i criteri di controllo adottati per la presente attività “sensibile”, ovvero lo specifico comportamento che deve essere evitato attraverso la sua efficace attuazione.

Gli standard generali adottati prevedono, in linea con la operatività aziendale, che devono esistere:

* segregazioni di ruolo/mansione tra chi pone in essere, chi verifica e chi autorizza la attività sensibile;
* norme aziendali che forniscano principi di riferimento per la regolamentazione dell’attività sensibile;
* regole scritte per l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri delegati interni;

Ai fini della tracciabilità della attività sensibile, inoltre, i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare la ricostruzione delle fonti e dei controlli effettuati che supportano le decisioni e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

I principali documenti di riferimento della presente procedura sono riferibili al Codice Etico.

# *Capitolo Viii – reati con finalita’ di terrorismo*

## Tipologia dei reati con finalità di terrorismo GRUPPO - (F)

**Art. 270-bis c.p. -Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico-**

*“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego”.*

Il reato si verifica, quando, chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 270-ter c.p. -Assistenza agli associati-**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.*

Il reato si configura punendo le ipotesi di assistenza ai membri del gruppo "eversivo/terroristico" fuori dei casi di favoreggiamento personale e reale e di concorso nel reato.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 270-quater c.p. -Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale-**

*“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”.*

Il reato si configura con l’arruolamento finalizzato all’addestramento di individui il cui scopo è compiere attività terroristiche.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 270-quinquies c.p. -Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale-**

*“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata”.*

Il reato si configura con l’addestramento di individui con, lo scopo di compiere atti terroristici.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 270-sexies c.p. -Condotte con finalità di terrorismo-**

*“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.*

Il reato si configura con il porre in essere comportamenti che hanno lo scopo ultimo di compiere atti di terrorismo.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 280 c.p. -Attentato per finalità terroristiche o di eversione-**

*Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

Il reato si verifica, quando chiunque come singolo, o movimento terrorista cerca di intimidire, colpire, danneggiare la popolazione o un singolo o beni che considera nemici o ingiusti e lo fa con modalità proprie del [terrorismo](http://it.wikipedia.org/wiki/Terrorismo), non quindi con altre forme di [violenza](http://it.wikipedia.org/wiki/Violenza) come la [guerra](http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra) aperta o guerreggiata.

*Sulla base d****ell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.***

**Art. 280 bis c.p. -Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi-**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali s’intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione -**

*Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

Il reato si verifica, quando, il sequestro viene compiuto a scopo terroristico.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato previsti dai capi primo e secondo –**

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l’ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’istigazione.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**####**

**Risulta superflua l'analisi esplicativa degli articoli sopra riportati, sia per la loro immediata rappresentazione della condotta censurabile, sia perché anche questo genere di reati di cui al gruppo (F) è di difficile configurazione nella presente realtà aziendale e, comunque, in caso di realizzazione non si ravviserebbero gli estremi di responsabilità della società.**

**CONSEGUENZE EX ART. 25 quater D.LGS. 231/01**

**Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace a sanzioni pecuniarie variano a seconda della pena prevista per la concreta il ingolo fatto reato, sicché: se il delitto è punito con la pena della reclusione < 10 anni – sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione = o > 10 anni – sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;**

**Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati, si applicano alla società le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma II D.Lgs. 231/01, per una durata non inferiore ad un anno.**

**Se la società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica alla società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.**

**Le disposizioni sopra riportate si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti diversi da quelli qui indicati, che però siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 199.**

## Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati con finalità di terrorismo, che l’ORGANIZZAZIONE ha rilevato al suo interno sono:

* approvvigionamento di beni e servizi;
* consulenze e prestazioni professionali;
* transazioni finanziarie;
* assunzione di personale;
* realizzazione di investimenti,
* vendita di servizi.

## Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali dell’ORGANIZZAZIONE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali specifiche adottate dall’ORGANIZZAZIONE ai fini della gestione delle attività sopra elencate.

E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

* rispettare le norme di legge;
* osservare i principi sanciti dal codice etico.

Obiettivo dei protocolli di comportamento è indicare i criteri di controllo adottati per la presente attività “sensibile”, ovvero lo specifico comportamento che deve essere evitato attraverso la sua efficace attuazione.

Gli standard generali adottati prevedono, in linea con la operatività aziendale, che devono esistere:

* segregazioni di ruolo/mansione tra chi pone in essere, chi verifica e chi autorizza la attività sensibile;
* norme aziendali che forniscano principi di riferimento per la regolamentazione dell’attività sensibile;
* regole scritte per l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri delegati interni;

Ai fini della tracciabilità della attività sensibile, inoltre, i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare la ricostruzione delle fonti e dei controlli effettuati che supportano le decisioni e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Gli standard specifici adottati sono, in linea con la operatività aziendale, quelli che riguardano i soggetti coinvolti nella presente attività sensibile e descritti nelle procedure indicate.

Inoltre, deve essere attuata una normativa antiriciclaggio che sia conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia.

Le seguenti attività sono ritenute sensibili:

* Selezione ed assunzione del personale
* Acquisto e vendita di beni e servizi;
* Conferimento di consulenze e di incarichi di prestazione professionale

La Procedura PRO 231-4 è riferita alla “Gestione delle transazioni finanziarie”.

La Procedura PRO-04 IST 03 è riferita alla “Selezione e assunzione del personale”.

La Procedura PRO-09 è riferita al “Processo di approvvigionamento”.

La Procedura PRO-09 IST 01 è riferita a “Consulenze e prestazioni professionali”.

I principali documenti di riferimento della presente procedura sono:

* Statuto dell’ORGANIZZAZIONE.
* Codice Etico
* REGOLAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E ASSUNZIONE PERSONALE
* REGOLAMENTO APPALTI SERVIZI E FORNITURE
* REGOLAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI, ASSUNZIONE E CONSULENZE
* PRO 231-2 Gestione delle fasi precontenziose e contenziose
* PRO 231-1 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

All’interno delle procedure indicate, sono utilizzati i seguenti acronimi e definizioni:

* **SGI** **Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza e Responsabilità Sociale**
* **Area tutti i requisiti da rispettare relativi ad una norma applicata**
* **RGQS Responsabile area Gestione Qualità e Sicurezza**
* **RGA Responsabile area Gestione Ambientale ed EMAS**
* **RSA8000 Responsabile area Gestione Responsabilità Sociale**
* **RSGI Responsabili di area del SGI**
* **COSGI Coordinatore Sistema di Gestione Integrato**
* **CdA Consiglio di Amministrazione**
* **DG Direttore Generale**
* **DT Direttore Tecnico**
* **Resp UO Responsabile Unità Operativa**

# *Capitolo ix– reati informatici*

## Tipologia dei reati informatici GRUPPO - (G)

Di recente introduzione all’interno del catalogo dei reati contemplati dal Decreto sono i reati informatici che sono descritti all’art. 24-bis.

**Art. 491-bis c.p. -Documenti informatici-**

*“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.*

Il reato si configura con le alterazioni delle registrazioni informatiche a cui si applicano le stesse pene previste per i documenti pubblici o privati, ma ha addirittura aggiunto che “se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”

*Formazione dell'atto falso da parte del responsabile del procedimento amministrativo della gara di appalto e/o della procedura negoziata per affidamento diretto, per favorire un concorrente piuttosto che un altro, ipotesi collegata ai reati di concussione ovvero corruzione.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici-**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

*Formazione dell'atto falso da parte del responsabile del procedimento amministrativo della gara di appalto e/o della procedura negoziata per affidamento diretto, per favorire un concorrente piuttosto che un altro, ipotesi collegata ai reati di concussione ovvero corruzione.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative -**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità.

*Formazione dell'atto falso da parte del responsabile del procedimento amministrativo della gara di appalto e/o della procedura negoziata per affidamento diretto, per favorire un concorrente piuttosto che un altro, ipotesi collegata ai reati di concussione ovvero corruzione.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti -**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

*Formazione dell'atto falso da parte del responsabile del procedimento amministrativo della gara di appalto e/o della procedura negoziata per affidamento diretto, per favorire un concorrente piuttosto che un altro, ipotesi collegata ai reati di concussione ovvero corruzione.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 479 c.p. - Falsità ideologica-**

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

*Formazione dell'atto falso da parte del responsabile del procedimento amministrativo della gara di appalto e/o della procedura negoziata per affidamento diretto, per favorire un concorrente piuttosto che un altro, ipotesi collegata ai reati di concussione ovvero corruzione.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative-**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

*Formazione dell'atto falso da parte del responsabile del procedimento amministrativo della gara di appalto e/o della procedura negoziata per affidamento diretto, per favorire un concorrente piuttosto che un altro, ipotesi collegata ai reati di concussione ovvero corruzione.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità-**

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

*Formazione dell'atto falso da parte del responsabile del procedimento amministrativo della gara di appalto e/o della procedura negoziata per affidamento diretto, per favorire un concorrente piuttosto che un altro, ipotesi collegata ai reati di concussione ovvero corruzione.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato -**

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico-**

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni –**

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 485 c.p. - Falsità in scrittura privata -**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 486 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato -**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 487 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico –**

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali -**

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 489 c.p. - Uso di atto falso -**

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri –**

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti –**

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico –**

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

*Tale ipotesi di reato non si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 615-ter c.p. -Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico-**

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

*Il reato si verifica, quando chiunque si introduce senza autorizzazione in un computer o in un sistema di computer fra loro collegati oltre che con la rete internet anche con quella intranet.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 615-quater c.p. -Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici-**

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a €10. 329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

*Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d’accesso a reti/ sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 615-quinquies c.p. -Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico-**

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00”.

*Il reato si verifica, quando chiunque con l’utilizzo di strumenti e apparecchiature informatiche danneggia un sistema informatico o telematico.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 617-quater c.p. -Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche-**

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telepatico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

* in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
* da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
* da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

*Il reato si verifica con l’intercettazione illecita di comunicazioni informatiche nonché impedimento o interruzione delle stesse.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 617-quinquies c.p. -Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche-**

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

*Il reato si verifica con l’istallazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire informazioni telematiche.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 635-bis c.p. -Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici-**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”*.*

*Il reato si configura quando chiunque danneggia informazioni, dati e programmi informatici.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 635-ter c.p. -Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità-**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) ) con violenza alla persona o con minaccia del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

*Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 635-quater c.p. -Danneggiamento dì sistemi informatici o telematici-**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

*Il reato si verifica, quando chiunque danneggia qualunque sistema informatico.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 635-quinquies c.p. -Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità-**

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

*Il reato si verifica, quando il danneggiamento avviene su sistemi di pubblica utilità.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 640-ter c.p.**  “***frode informatica***”

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 (lire centomila) a euro 1.032 (due milioni).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.549 (tre milioni) se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Si rinvia, per la completa trattazione dell'articolo che precede, al gruppo (A) reati contro la Pubblica Amministrazione.

**Art. 640-quinquies c.p. -Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica-**

*“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00”.*

Il reato si configura in capo al soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**####**

Si specifica che non si è proceduti all'analisi esplicativa degli articoli sopra riportati, posto che questo genere di reati di cui al gruppo (G) perché la condotta in essi descritta è di facile ed immediata rappresentazione per ogni destinatario, sia esso soggetto apicale che sottoposto.

**CONSEGUENZE EX ART. 24 bis D.LGS. 231/01**

**Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace a sanzioni pecuniarie che, a seconda della concreta fattispecie integrata dal fatto reato, possono oscillare dal parametro comprendente dalle 100 alle 600 quote fino a quello comprendente dalle 100 alle 300 quote, oltre all'applicazione, nei casi previsti dagli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di pubblicizzare beni e servizi..**

## Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati informatici, che l’ORGANIZZAZIONE ha rilevato al suo interno sono:

* la gestione della rete informatica aziendale (o parte di essa);
* l’amministrazione di qualche sistema informatico aziendale;
* l’accesso tramite strumenti aziendali a reti di Pubblica Utilità;
* la detenzione di codici di accesso a reti informatiche;
* l’accesso tramite strumenti aziendali ad internet.

## Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali dell’ORGANIZZAZIONE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali specifiche adottate dall’ORGANIZZAZIONE ai fini della gestione delle attività sopra elencate.

E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

* osservare le norme vigenti in materia.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

* falsificare documenti informatici;
* accedere abusivamente a sistemi informatici;
* diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
* danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno.

# *Capitolo x – reati transnazionali*

## Tipologia dei reati transnazionali GRUPPO - (H)

Reati transnazionali e di associazione per delinquere e di tipo mafioso

**(art. 24 ter D.Lgs. 231/01)**

Un reato è di natura transnazionale qualora si realizzi almeno una delle seguenti circostanze:

* se è stato commesso in più di uno stato;
* se è stato commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione, controllo è avvenuta in un altro Stato;
* se è stato commesso in uno Stato, ma produce effetti sostanziali in un altro.

Il reato deve essere sanzionato con la pena della reclusione inferiore nel massimo a quattro anni, e nella commissione deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato.

**Art. 416 c.p. -Associazione per delinquere-**

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.

*Il reato si verifica, quando chiunque possiede un vincolo stabile di coesione tra più soggetti e un programma criminoso riferito a un insieme di reati.*

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 416-bis c.p. -Associazione di tipo mafioso-**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

*Il reato si verifica quando l’associazione ha come peculiarità la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di* [soggezione](http://it.wikipedia.org/wiki/Soggezione) *e di* [omertà](http://it.wikipedia.org/wiki/Omert‡) *che ne deriva.*

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 7 D.L. 13-05-1991, n. 152 (convertito con L. 203/91)**

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 – bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

**Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43 -Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri-**

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l’individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”*.*

*Il reato si verifica in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un’associazione che ha come scopo ultimo il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.*

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 -Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope-**

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

*Il reato si verifica in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un’associazione che ha come scopo ultimo il traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti.*

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 -Disposizioni contro le immigrazioni clandestine-**

“Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00”.

*Il reato si verifica in capo a chiunque sfrutti la condizione di clandestinità di un soggetto favorendone la permanenza nel territorio dello Stato.*

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale –**

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**####**

**Si specifica che risulta superflua l'analisi esplicativa degli articoli sopra riportati, sia per la loro immediata rappresentazione della condotta censurabile, sia perché questo genere di reati è di difficile configurazione nella presente realtà aziendale e, comunque, in caso di realizzazione non se ne ravviserebbero gli estremi di responsabilità della società.**

**CONSEGUENZE EX ART. 24 ter D.LGS. 231/01**

**Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace a sanzioni pecuniarie che, a seconda della concreta fattispecie integrata dal fatto reato, possono oscillare dal parametro comprendente dalle 300 alle 400 quote fino a quello comprendente dalle 400 alle 1000 quote, oltre all'applicazione, per una durata non inferiore ad un anno, delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni , finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.**

**Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività**

## Attività sensibili

Ad oggi sono tutte attività sono svolte dell’ORGANIZZAZIONE all’interno del territorio dello Stato Italiano, per tanto non c’è possibilità di accadimento di un reato transnazionale.

## Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

Non sono, ad oggi, state adottate specifiche procedure oltre alle generali regole di comportamento.

# *Capitolo xi – riciclaggio, ricettazione*

## Tipologia dei reati di riciclaggio e ricettazione GRUPPO - (I)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

**(art. 25 octies D.Lgs. 231/01)**

**Art. 648 c.p. -Ricettazione-**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto”*.*

*Il reato si verifica in capo a chiunque al fine di procurare a se od ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 648-bis c.p. -Riciclaggio-**

*“*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

*Il reato si verifica in capo a chiunque re-immettere profitti ottenuti con operazioni illecite o illegali all'interno del normale circuito monetario legale.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 648-ter c.p.**- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** –

Il reato è consumato da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 648-ter.1 – “Autoriciclaggio” –**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo [7](javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000119983ART8',key:'61LX0000119983ART8',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)) del [decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152](javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000119983',key:'61LX0000119983',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 1991, n. 203](javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000136826',key:'61LX0000136826',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)), e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma [dell'articolo 648](javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00003632',key:'05AC00003632',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)).

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a CIS S.r.l..*

## Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati sopra menzionati, che l’ORGANIZZAZIONE ha rilevato al suo interno sono:

* approvvigionamento di beni e/o servizi;
* transazioni finanziarie;
* realizzazione di investimenti.

## Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali dell’ORGANIZZAZIONE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali specifiche adottate dall’ORGANIZZAZIONE ai fini della gestione delle attività sopra elencate.

E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

* rispettare le norme di legge;
* osservare i principi sanciti dal codice etico;
* assicurare la legalità dei flussi finanziari;
* assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
* gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

* omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazione;
* effettuare operazioni sull’utile non previste dalle leggi in vigore;
* porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
* accedere a risorse finanziarie in autonomia;
* pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi.

In particolare al fine di contrastare più efficacemente il reato di cui all’art. 648 ter-1 c.p. “Autoriciclaggio” è fatto obbligo:

* di segnalazione e di immediata sospensione di ogni operazione contabile e finanziaria incongrua rispetto alle finalità dichiarate;
* di impedire ogni ingiustificata interposizione di soggetti terzi nella gestione delle risorse finanziarie aziendali;
* di evitare l’utilizzo di mezzi di pagamento non appropriati all’operazione economica di riferimento, utilizzando sempre i rispettivi mezzi previsti e richiesti specificatamente dalla normativa di legge;
* di impedire il ricorso continuo a tecniche di frazionamento;
* di impedire la presenza di soggetti nuovi ed estranei alle ordinarie logiche aziendali e, qualora rilevata, la presenza anomala va immediatamente segnalata.

Le azioni di segnalazione e di intervento inibitorio dei comportamenti illeciti siccome descritti ai punti che precedono, che potrebbero comportare l’integrazione di ipotesi di autoriciclaggio ai sensi e per gli effetti dell’Art. 648 ter-1 c.p., dovranno essere tempestivamente adottate dal CdA che dovrà intervenire inibendo immediatamente l’azione errata intrapresa e contestualmente inviare specifica segnalazione all’O.d.V. ed al RPC e RT, adottando di conseguenza le sanzioni disciplinari che di volta in volta si riterranno utili e necessarie sulla base della gravità del fatto.

# *Capitolo Xii – reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*

## Tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro GRUPPO - (H)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

**(art. 25 septies D.Lgs. 231/01 come modificato ed integrato ex art. 300 D.Lgs. 231/01)**

**Art. 589 c.p. -Omicidio colposo-**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

*Il reato si verifica quando alla violazione delle norme sul logo di lavoro segua la morte di un lavoratore.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 590 comma 3 c.p. -Lesioni personali colpose-**

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

*Il reato si verifica in capo a chiunque cagioni una qualunque forma di trauma, ferita o colpo ricevuto o comunque una qualunque area del corpo ferita o che mostri segni di danneggiamento anche senza intenzione.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 583 c.p. -Circostanze aggravanti-**

“La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

* se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
* se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

* una malattia certamente o probabilmente insanabile;
* la perdita di un senso;
* la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo;
* della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
* la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.

*Perché vi sia colpa si richiede da parte del soggetto attivo l’assenza di volontà nella causazione dell’evento e, inoltre, che il fatto sia dovuto da un’imprudenza, negligenza o imperizia oppure un’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

## Cenni al Decreto Legislativo n. 81/2008

Il decreto legislativo n. 81/2008 contiene disposizioni che costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, e sono volte al riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Pertanto il presente Modello detta disposizioni di raccordo con il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dell’ORGANIZZAZIONE, che ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n.81/2008 è da individuarsi quale datore di lavoro.

Gli obblighi giuridici nascenti da tale Decreto sono:

* rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
* alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
* alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
* attività di sorveglianza sanitarie;
* formazione e informazione dei lavoratori;
* vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
* acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
* periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, deve contenere:

* relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l’attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
* indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
* programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
* l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
* l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
* l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

## Attività Sensibili e Procedure specifiche

Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole generali che devono essere seguite con riferimento a tutte le fattispecie di reato, nell’espletamento delle funzioni aziendali devono essere rispettati:

* il Testo Unico “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
* la normativa italiana applicabile in ambito di “salute e sicurezza sul luogo di lavoro”.

In particolare l’ORGANIZZAZIONE opera assicurando:

* la pianificazione e l’organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
* la presenza sistematica di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
* l’individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
* le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
* le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
* la gestione puntuale e sistematica degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
* il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
* il riesame periodico della direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro ed alle performance del sistema di gestione correlato.

Le attività di cui sopra e le procedure specifiche di cui sotto sono sviluppate in linea ed avendo come riferimento lo standard OHSAS 18001 e le linee guida UNI INAIL.

Per la materia in esame le procedure “ad hoc” sono dettate direttamente dal Testo Unico del 9 aprile 2008 che disciplina in materia dettagliata gli adempimenti, in capo alle società.

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali dell’ORGANIZZAZIONE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

* tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività;
* osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate in società;
* assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 9 aprile 2008;
* predisporre, tramite gli incaricati, l’apposita documentazione richiesta dal Testo Unico 9 aprile 2008.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:

* valutare di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
* programmare la prevenzione;
* eliminare i rischi;
* sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;
* effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
* allontanare i lavoratori dall’esposizione al rischio;
* informare e formare adeguatamente i lavoratori;
* usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

In attuazione di quanto sopra la società:

**Piani annuali e pluriennali.** Adotta un piano degli investimenti in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, approvato dagli organi societari competenti che:

* individui i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l’attuazione;
* comunichi a tutto il personale al fine di garantire un’adeguata comprensione.

**Prescrizioni.** Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che:

* disciplini ruoli e responsabilità dell’aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute, sicurezza e igiene;
* definisca criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree aziendali interessate;
* disciplini ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, sicurezza igiene sul lavoro in coerenza con la politica e linee guide aziendali;
* definisca le modalità di gestione, archiviazione, e conservazione della documentazione prodotta.

**Organizzazione e responsabilità (RSPP).** Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento al responsabile Prevenzione Protezione previsto ai sensi della normativa vigente:

* preveda una formale designazione;
* definisca, in considerazione dell’ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente con le disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
* preveda tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
* preveda la tracciabilità della formale accettazione dell’incarico da parte del RSPP (Responsabile Sistema Prevenzione e Protezione).

**Organizzazione e responsabilità (SPP).** Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento agli addetti del servizio di prevenzione e protezione previsti ai sensi della normativa vigente:

* preveda una formale designazione;
* definisca, in considerazione dell’ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
* preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
* preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti SPP.

**Organizzazione e responsabilità (Medico competente).** Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che con riferimento al Medico competente previsto ai sensi di legge:

* preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
* definisca la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo normativa vigente;
* preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.

**Organizzazione e responsabilità (Sorvegliante e Direttore responsabile).** Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che con riferimento ai soggetti responsabili della sorveglianza sul luogo di lavoro previsti ai sensi della normativa vigente:

* preveda una formale designazione;
* definisca, in considerazione con l’ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
* preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
* preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte del Sorvegliante e Direttore Responsabile.

**Disposizioni normative.** Adotta strumenti normativi di disciplina della pianificazione, della gestione e della consuntivazione degli impegni di spesa devono essere applicati anche con riferimento alle spese in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. In particolare detti strumenti devono regolare:

* ruoli, responsabilità, e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
* modalità di definizione e approvazione del budget di spese;
* modalità di rendicontazione delle spese;
* la tracciabilità delle attività effettuate.

**Sistema di deleghe di funzioni.** Adotta un sistema di deleghe di funzioni tale da garantire, in capo al soggetto delegato, la sussistenza:

* di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate;
* di un budget, laddove necessario in considerazione del ruolo riscoperto, per l’efficace adempimento delle funzioni delegate;
* di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un’attività di vigilanza senza interferenze.

**Valutazione dei rischi “*Ruoli e Responsabilità*”.** Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione e aggiornamento della valutazione di rischi aziendali. In particolare tale norma:

* identifica, ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l’identificazione dei pericoli, l’identificazione e il controllo del rischio;
* identifica le responsabilità per la verifica, l’approvazione e l’aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;
* identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
* preveda, laddove necessario, la tracciabilità dell’avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza e l’Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
* preveda, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio; pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e un’individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all’interno dell’azienda;
* preveda, se necessario, l’individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
* preveda, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
* preveda l’esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa o prescrizioni vigenti.

**Documento di valutazione dei rischi.** Adotta un documento di valutazione dei rischi e la conseguente documentazione redatta secondo le disposizioni vigenti e che contengono almeno:

* il procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei criteri adottati;
* l’individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione;
* il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei tempi nei livelli di sicurezza.

**Organizzazione e Responsabilità *“Incaricati Emergenze*”.** Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento ai lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente:

* preveda una formale designazione;
* definisca, in considerazione dell’ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
* preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
* preveda la tracciabilità della formale accettazione dell’incarico da parte degli incaricati.

**Organizzazione e Responsabilità “*Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili*”.** Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento al Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione dell’opera e al Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante la realizzazione dell’opera, previsti ai sensi della normativa vigente:

* preveda una formale designazione:
* definisca, in considerazione dell’ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
* preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
* preveda la tracciabilità della formale accettazione dell’incarico da parte dei Coordinatori.

**Controllo operativo “*Affidamento Compiti*”.** Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, laddove necessario e con riferimento ai compiti specifici conferiti, individui i criteri e le modalità definite per l’affidamento dei compiti ai lavoratori in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. In particolare tale norma:

* definisce ruoli, responsabilità e criteri di affidamento dei compiti ai lavoratori in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
* definisce le misure organizzative per la partecipazione delle funzioni preposte nella definizione di ruoli e responsabilità di lavoratori;
* prevede la tracciabilità delle attività di assessment menagement svolte a tale scopo.

**Controllo Operativo “*Misure di prevenzione e protezione*”.** Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte e salvaguardare la sicurezza dei lavoratori. In particolare tale norma:

* definisce ruoli, responsabilità e modifica per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori;
  + prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.

**Gestione delle emergenze.** Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione delle emergenze, atto a mitigarne gli effetti interni, nel rispetto della salute della popolazione e dell’ambiente esterno. In particolare tale norma:

* definisce, ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzare gli effetti;
* definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
* definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e di pronto soccorso;
* individua i provvedimenti atti ad evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell’ambiente esterno;
* definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
* definisce l’aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

**Consultazione e Comunicazione.** Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene e di un’adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all’interno dell’organizzazione.

**Diffusioni delle informazioni.** Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini la diffusione delle informazioni previste dalla normativa vigente relativa alla salute, sicurezza e igiene. In particolare tale norma definisce:

* ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività;
* l’informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all’attività produttiva.

**Formazione sensibilizzazione e competenze.** Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che regolamenti il processo di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene dei lavoratori. In particolare tale norma definisce:

* ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori sui rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d’uso;
* i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore;
* l’ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all’interno della struttura organizzativa;
* i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base della modalità e dei criteri definiti.

**Rapporti con fornitori e contrattisti “*Informazione e coordinamento*”.** Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca:

* ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell’informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui le imprese operano e sulle misure di adottare in relazione alla propria attività che un’impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti;
* ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi che le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell’esecuzione di un’opera.

**Rapporti con fornitori e contrattisti “*qualifica*”.** Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca: modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale norma:

* definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica;
* prevede che si tenga conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
* prevede che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

**Rapporti con fornitori e contrattisti “*clausole contrattuali*”.** Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.

**Rapporti con fornitori e contrattisti “*Monitoraggio dei fornitori*”.** Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che identifichi ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuata nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette alternative.

**Gestione degli asset.** Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini l’attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l’integrità e l’adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare tale norma:

* definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset;
* prevede periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
* prevede la pianificazione, l’effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

**Misura e monitoraggio delle prestazioni, infortuni e incidenti**. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini:

* ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
* ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati incidenti”;
* modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
* ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di identificare le aree di maggior rischio infortuni.

**Misura e monitoraggio delle prestazioni “*altri dati*”.** Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per:

* i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
* i dati riguardanti la sicurezza degli impianti;
* i dati riguardanti le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati in azienda;
* altri dati diversi da infortuni e incidenti al fine di identificare le aree di maggior rischio.

**Audit sulla Sicurezza sul Lavoro.** Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione di sicurezza. In particolare tale norma definisce:

* + la tempistica per la programmazione delle attività;
  + le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell’indipendenza dell’auditor rispetto all’attività oggetto dell’audit;
  + le modalità di registrazione degli audit;
  + le modalità di individuazione e applicazione delle azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili;
  + le modalità di verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle suddette azioni correttive;
  + le modalità di comunicazione dei risultati dell’audit alla Direzione aziendale.

**Reporting.** Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di reporting verso la Direzione. Tale report deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione e sicurezza e in particolare l’invio periodico delle informazioni inerenti a:

* scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
* risultati degli audit;
* risultato del monitoraggio delle performance del sistema di gestione della salute, sicurezza, dell’ambiente e dell’incolumità pubblica;
* spese sostenute e risultati di miglioramento raggiunti in relazione alle suddette spese.

**Conduzione del processo di riesame.** Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame da parte della Direzione aziendale in relazione all’efficacia e efficienza del sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell’ambiente e dell’incolumità pubblica aziendale. Tale norma prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

* analisi delle risultanze del reporting ottenuto;
* analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
* individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute, della sicurezza, e igiene in azienda;
* tracciabilità delle attività effettuate.

**Obiettivo dei protocolli di comportamento**

I Protocolli di comportamento indiano gli specifici comportamenti che devono essere evitati ed i criteri di controllo adottati attraverso la loro efficace attuazione relativamente alle seguenti attività “sensibili”:

* Attività di organizzazione ed erogazione del servizio pubblico.

Valutazione del rischio:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **H – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001** | | | | | **PRO 19.4 “adempimenti sicurezza per gare e gestione lavori”**  **DVR: Documento di Valutazione dei Rischi**  **Monitoraggio ex art. 30 D.Lgs. 81/2008** | |
| **Fattispecie di reato** | **Azioni illecite**  **(o critiche)** | **Potenziale interesse o vantaggio** | **Sanzione** | **Chi può commetterlo** | **Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo** | **Rischio Residuo** |
| **Omicidio colposo art. 589c.p.** | Mancato investimento in salute e sicurezza  Mancato rispetto delle prescrizioni | Risparmio economico | Fino a 1000 quote se commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla L.123/2007 altrimenti:  da 250 a 500 quote | Datore di Lavoro  RSPP  Preposti  Dipendenti | PRO 19.4 “adempimenti sicurezza per gare e gestione lavori”  DVR  Documento di Valutazione dei Rischi  art. 30 D.Lgs. 81/2008  Sistema di Gestione Integrato | **Basso** |
| **Lesioni personali colpose art. 590c.p.** | Mancato investimento in salute e sicurezza  Mancato rispetto delle prescrizioni | Risparmio economico | Fino a 250 | Datore di Lavoro  RSPP  Preposti  Dipendenti | PRO 19.4 “adempimenti sicurezza per gare e gestione lavori”  DVR  Documento di Valutazione dei Rischi  art. 30 D.Lgs. 81/2008  Sistema di Gestione Integrato | **Basso** |

# *Capitolo XiiI – reati DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA*

## Tipologia dei reati di ostacolo alla giustizia GRUPPO - (M)

**Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria –**

Chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale –**

Si veda per i commenti rispetto a tale fattispecie di reato, il capitolo dedicato ai Reati Transnazionali.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 319 ter c.p.** “***corruzione in atti giudiziari***”

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

* Scopo della norma: interesse alla correttezza dell'esercizio delle funzioni giudiziarie.
* Soggetto attivo: realizzabile solo ed esclusivamente dai **pubblici ufficiali (1.) che svolgono funzione giudiziaria: magistrati e loro collaboratori istituzionali (es. cancellieri)** (***corrotti***), non dagli **incaricati di pubblico servizio (2.)**per omesso richiamo dell'art. 320 c.p. e, per estensione normativa, tutti i membri e funzionari della Comunità Europea equiparabili ai pubblici ufficiali. **ll privato** (definito *exstraneus –* **corruttore** -per distinguere dall'ipotesi in cui a “comprare” sia un altro Pubblico Ufficiale *estraneo all'ufficio*). **La parte del processo civile, penale o amministrativo (parte può essere qualsiasi persona fisica o anche giuridica contro cui sia stata promossa un'azione giudiziale o che abbia proposto lei stessa un'azione giudiziale)** che non si identifica nel **corruttore** solo quando l'azione delittuosa sia diretta a danneggiarla.
* Dolo specifico: tale in quanto costituito dal fine di favorire o danneggiare una **parte in un processo civile, penale o amministrativo**.
* Condotta incriminata ed integrazione del reato: può consistere tanto nella **corruzione propria** quantonella **impropria realizzate in ogni caso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo**.

**CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01**

**La società può essere chiamata a rispondere per tali reati nel caso di integrazione della fattispecie di corruzione. In ogni caso potranno essere considerati parte in un processo civile, penale o amministrativo (aventi ad oggetto fatti coinvolgenti la società) tutti i destinatari del presente modello, siano essi soggetti apicali, soggetti sottoposti ad altrui direzione o, più in generale, soggetti appartenenti al personale** dell’ORGANIZZAZIONE**, nonché la stessa società, che siano coinvolti nelle sue vicende giudiziali in ragione della propria attività lavorativa svolta per la società. Sicché, tutti i destinatari, nessuno escluso, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicato.**

**Qualora la società venga coinvolta in reati del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.**

**Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni , finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.**

**Con le stesse aggravanti di cui all'art. 319 ter c.p. cui si rinvia per la trattazione.**

*Si veda per i commenti rispetto a tali fattispecie di reato, il capitolo dedicato ai Reati contro la Pubblica Amministrazione.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

## Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati informatici, che l’ORGANIZZAZIONE ha rilevato al suo interno sono:

* gestione dei contenziosi civili e procedimenti giudiziali.

## Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali dell’ORGANIZZAZIONE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali specifiche adottate dall’ORGANIZZAZIONE ai fini della gestione delle attività sopra elencate.

# *Capitolo XiV– reati DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA*

## Tipologia dei reati di criminalità organizzata e rischi per l’ORGANIZZAZIONE GRUPPO - (N)

***(art. 24 ter D.Lgs. 231/01)***

**Art. 416 c.p. -Associazione per delinquere-**

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.

*Il reato si verifica, quando chiunque possiede un vincolo stabile di coesione tra più soggetti e un programma criminoso riferito a un insieme di reati.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 416-bis c.p. -Associazione di tipo mafioso-**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

*Il reato si verifica quando l’associazione ha come peculiarità la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di* [soggezione](http://it.wikipedia.org/wiki/Soggezione) *e di* [omertà](http://it.wikipedia.org/wiki/Omert‡) *che ne deriva.*

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso –**

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. *Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 600 c.p. -Riduzione o mantenimento in schiavitù-**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. O mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

*Il reato si configura quando una persona esercita su un individuo un diritto di proprietà.*

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 601 c.p. -Tratta di persone-**

Chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altro vantaggio alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minori degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

*Il reato si configura con il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza, attraverso la minaccia o il ricorso alla forza o ad altre forme di coercizione, attraverso il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di autorità o di una situazione di vulnerabilità, o attraverso l’offerta o l’accettazione di pagamenti o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che esercita un’autorità su di un’altra ai fini di sfruttamento.*

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 602 c.p. -Acquisto e alienazione di schiavi-**

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

*Il reato si verifica, quando, del soggetto di cui si abusa, se ne fa oggetto di commercio.*

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione –**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope -**

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”*.*

*Il reato si verifica in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un’associazione che ha come scopo ultimo il traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti.*

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 407 c.p.p. - Delitti di Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo-**

***2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.***

***3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.***

***4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.***

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

## Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati sopra menzionati, che l’ORGANIZZAZIONE ha rilevato al suo interno sono:

* approvvigionamento di beni e/o servizi;
* vendita di servizi,
* transazioni finanziarie;
* assunzioni di personale;
* gestione delle gite di classe;
* gestione di attività che prevedono il ricorso diretto e indiretto ai manodopera.

## Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali dell’ORGANIZZAZIONE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

* rispettare i principi e le procedure previste dall’ORGANIZZAZIONE;
* rispettare le norme di legge;
* osservare i principi sanciti dal codice etico.

# *Capitolo XV– reati CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO*

## Tipologia dei reati contro l’industria e il commercio e rischi per l’ORGANIZZAZIONE GRUPPO – (O)

**(art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/01)**

**Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio -**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza –**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali -**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio -**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine –**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci -**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale –**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 517-quater c.p. - Contraffazione d’indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari –**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**####**

**Anche in questo risulta superflua l'analisi esplicativa degli articoli sopra riportati, per la loro immediata rappresentazione della condotta censurabile.**

**CONSEGUENZE EX ART. 25 bis.1 D.LGS. 231/01**

**Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie:**

* **per i delitti di cui agli articoli . 513,515,516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;**
* **per i delitti di cui agli articoli .513bis e 514 la sanzioni pecuniaria fino a .ottocento quote;**

**Nel caso di condanna per uno dei delitti qui in commento, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma II, per una durata non superiore ad un anno.**

## Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati sopra menzionati, che l’ORGANIZZAZIONE ha rilevato al suo interno sono:

* approvvigionamento di beni e/o servizi;
* vendita di servizi.

## Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali dell’ORGANIZZAZIONE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali specifiche adottate dall’ORGANIZZAZIONE ai fini della gestione delle attività sopra elencate.

E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

* rispettare le norme di legge;
* osservare i principi sanciti dal codice etico;

# *Capitolo XVi– reati in materia di violazione del diritto d’autore*

## Tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d’autore e rischi per LL’ORGANIZZAZIONE GRUPPO - (P)

**Art. 171 l. n. 633/1941**

**Dell’art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione:**

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 171-bis l. n. 633/1941**

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 171-ter l. n. 633/1941**

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze d’immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 171-septies l. n. 633/1941**

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**Art. 171-octies l. n. 633/1941**

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

## Attività sensibili

Non sono, ad oggi, state individuate specifiche aree e funzioni aziendali a rischio rispetto a tale classe di reato che risulta pertanto trascurabile rispetto alle attività attualmente svolte dalla Società.

## Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

Poiché ad oggi, i rischi collegabili a tale classe di reato sono da considerarsi trascurabili, non sono state adottate procedure specifiche in aggiunta alle norme generali di comportamento già previste dalla società.

# *Capitolo XVii– reati ambientali*

## Tipologia dei reati ambientali e rischi per LL’ORGANIZZAZIONE GRUPPO - (Q)

**(art. 25 undecies D.Lgs. 231/01)**

N.B. sono qui di seguito riportate solo le norme od i singoli commi di esse esplicitamente richiamati dall'art. 25 undecies D.Lgs. 231/01 restando pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte nelle altre disposizioni

**Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;**

**Art.733-bis. c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.**

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. “

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.**

**Art. 137 D.Lgs. 152/2006 - Sanzioni penali**

“Dell’art. 137 D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**a) per i reati di cui all'articolo 137:**

**1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;**

**2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.**

**Art. 256 D. Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.**

*“Dell’art. 256 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.*

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.”

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**b) per i reati di cui all'articolo 256:**

**1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;**

**2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;**

**3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;**

**Art. 257 D. Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti**

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**c) per i reati di cui all'articolo 257:**

**1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;**

**2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;**

**Art. 258 D. Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.**

“Dell’art. 258 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto (4).

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.”

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;**

**Art. 259 D. Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti**

*“Dell’art. 259 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.*

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;**

**Art. 260 D. Lgs. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** **- ora art. 452 quaterdecies c.p.**

*“Dell’art. 260 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.*

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.  
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.”

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4.Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**f) per il delitto di cui all'articolo 260 ora 452 quaterdecies c.p., la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, nel caso previsto dal comma 1 e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2;**

**Art. 279 D.Lgs. 152/2006 - Sanzioni**

“Dell’art. 279 D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”

*Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

**CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.**

**Art. 1 L. 150/1992**

**AGRICOLTURA - Piantagioni, piante, sementi e semine in genere - ZOOTECNIA E ALLEVAMENTO DI ANIMALI**

*“Dell’art. 1 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.”

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;**

**b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;**

**Art. 2 L. 150/1992**

*“Dell’art. 2 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.”

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;**

**Art. 3.bis L. 150/1992**

*“Dell’art. 3-bis L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.*

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo1,lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.”

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:**

**1) la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;**

**2) la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;**

**3) la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;**

**4) la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.**

**Art. 6 L. 150/1992**

*“Dell’art. 6 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.*

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5- bis , comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione”

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;**

**Art. 3 L. 549/1993 - Inquinamenti atmosferici acustici ed elettromagnetici (fumi odori e rumori)**

*“Dell’art. 3 L. 549/1993 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.*

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le

lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo\* e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività' costituente illecito.”

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

1. **In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.**

**D. Lgs. 202/2007 IDROCARBURI - Oli minerali (petrolio, nafta e benzina) - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO**

**Art. 8 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso**

*“Dell’art. 8 D. Lgs. 202/2007 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4\* sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità. alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;**

**c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.**

**Art. 9 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo**

*“Dell’art. 9 D. Lgs. 202/2007 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4\*, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

* **per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;**
* **per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.**

**art. 4 – Inquinamento colposo:**

“Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.”

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

***art. 5* – Inquinamento colposo:***:*

“1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.”

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile all’ORGANIZZAZIONE.*

**####**

**CONSEGUENZE ULTERIORI EX ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01**

**6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

**7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.**

***8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - ora art. 452 quaterdecies c.p., e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell’attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.***

**Nelle fattispecie di reato su descritte, l’immediata rappresentazione della condotta censurabile non rende necessaria la specifica esplicazione degli articoli di questo gruppo (Q).**

## Cenni al Decreto Legislativo n. 121/2011

Il 7 luglio 2001 il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legislativo n. 121/2011, attuativo delle direttive 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente e 2009/123/CE, di modifica della direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi, da recepirsi nel nostro ordinamento.

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 agosto 2011 ed entrato in vigore il 16 agosto 2011, è attuativo della legge n. 96/2010 (c.d. legge comunitaria 2009), la quale delegava il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dall’entrata in vigore della stessa, le precitate direttive al fine di:

1. introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle stesse;
2. prevedere, nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera A), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell’osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.

Il Decreto legislativo 121/2011, pertanto, ha provveduto ad introdurre due nuove fattispecie penali:

1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 – bis c.p.).
2. Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 – ter c.p.).

e ad inserire nel corpo del D. Lgs. 231/2001, all’art. 25 – undecies, un nuovo catalogo di reati ambientali presupposto, idonei a fondare la responsabilità dell’ente in materia ambientale.

In particolare il D.Lgs. n. 121/2011 ha richiamato molti reati già disciplinati e sanzionati da diverse leggi speciali:

**Codice dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006)**

1. Effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137);
2. Raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione(art. 256);
3. Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia (art. 257);
4. Violazione della tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258);
5. Traffico illecito dei rifiuti (art. 259);
6. Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 ora art. 452 quaterdecies c.p.);
7. Falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l’utilizzo degli stessi (art. 260-bis);
8. Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera (art. 279);

**Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione disciplinato dalla legge n. 50/1992:**

1. Importazione o l’esportazione senza licenza, l’utilizzo difforme, il trasporto, il commercio o la detenzione degli esemplari elencati nel Regolamento 338/97;
2. Detenzione di mammiferi e rettili selvatici o in cattività;
3. Falsificazione o l’alterazione di documenti per ottenere licenze o certificati;

**Tutela dell’ozono stratosferico di cui alla legge n. 549/1993**

1. Produzione, consumo, importazione, esportazione, commercializzazione e detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE 3093/94;

**Inquinamento provocato dalle navi e in particolare il versamento colposo o doloso in mare di sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/78 ex artt. 8 e 9 DLgs. 202/2007.**

In merito alle condotte lesive il nuovo testo normativo ha previsto tre classi di gravità:

1. la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con l’ammenda o con la pena dell’arresto fino ad un anno ovvero dell’arresto fino a due anni in alternativa alla pena pecuniaria;
2. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a due anni o con la pena dell’arresto fino a due anni;
3. la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con la pena dell’arresto fino a tre anni. fatta eccezione per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall’art. 260 del Codice dell’Ambiente ora art. 452 quaterdecies c.p. la cui sanzione pecuniaria varia da trecento quote fino ad un massimo di ottocento quote, quindi, da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di Euro 1.250.00

Inoltre in caso di condanna per i delitti concernenti:

1. lo scarico di acque reflue industriali (art. 137, comma 11, D.Lgs. 152/2006);
2. realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006) ;
3. traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 ora art. 452 quaterdecies c.p.);
4. sversamento colposo e doloso di sostanze inquinanti in mare (artt. 8, commi 1 e 2 e 9, comma 2, D.Lgs. 20272007)

si applicano anche le sanzioni interdittive per un periodo non superiore a sei mesi.

Prosegue la norma prevedendo nel caso in cui l’ente, ovvero una unità organizzativa dello stesso, vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al suddetto art. 260 ora art. 452 quaterdecies c.p. e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi ex art. 8, D. Lgs. 202/2007, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

24.3 Legge n. 68 del 22/05/2015

La legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l’ambiente ha inserito nel codice penale il Titolo VI-bis che sotto la rubrica “dei delitti contro l’ambiente” prevede numerose nuove incriminazioni che sono state introdotte nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 undecies:

1. Art. 452-bis c.p. “*inquinamento ambientale*”: che punisce chiunque, «abusivamente», cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente: (i) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
2. Art. 452-quater c.p. “disastro ambientale”: che punisce chiunque, «abusivamente», cagioni un disastro ambientale, attraverso delle condotte che, alternativamente, determinino: (i) un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; (ii) un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) un’offesa all’incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo.
3. art. 452-quinques c.p. ipotesi di pericolo di un avveramento della fattispecie colposa dei reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale.
4. art. 452-octies c.p. aggravante consistente nella commissione dei reati in materia ambientale mediante il sistema associativo ex art. 416 c.p. sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote – in collegamento gruppi reati (H) ed (N).
5. art. 452-sexies c.p. “traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”, che punisce chiunque «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività».

Numerose, infatti, sono le modifiche apportate all’art. 25-undecies del d.lgs. n. 231/2001 dalla legge n. 68/2015 con previsione dei suddetti nuovi reati presupposto e relative sanzioni di seguito riportate:

• per il reato di «inquinamento ambientale» ex art. 452 bis c.p. introdotto dalla nuova lett. a), comma 1, art. 25-undecies, si prevede una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

• per il reato di «disastro ambientale» ex art. 452 quater introdotto dalla nuova lett. b), comma 1, art. 25-undecies, si prevede una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

• sia per la fattispecie colposa dei reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale che per la correlativa ipotesi di pericolo di un loro avveramento ex art. 452 quinquies introdotto dalla nuova lett. c), comma 1, art. 25-undecies, si prevede una sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.

• nuovo reato-presupposto, del reato di «traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività» ex art. 452 sexies introdotto dalla nuova lett. e), comma 1, art. 25-undecies con previsione di una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

**ULTERIORI CONSEGUENZE**

**In caso di condanna della società per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale oltre le appena richiamate sanzioni pecuniarie, sono ora previste pesanti sanzioni interdittive (di durata non superiore a un anno, per la sola ipotesi di inquinamento ambientale) previste dall’art. 9 del d.lgs. n. 231/2001: (i) interdizione dall’esercizio dell’attività; (ii) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; (iii) divieto di contrattare con la P.A.; (iv) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; (v) divieto di pubblicizzare beni o servizi.**

**Immutate, invece, le sanzioni previste per le contravvenzioni di cui agli artt. 727-bis e 733-bis c.p., previste dalle lettere f) e g) del comma 1 (art. 25-undecies).**

**Nelle fattispecie di reato su descritte, l’immediata rappresentazione della condotta censurabile non rende necessaria la specifica esplicazione degli articoli qui riportati facenti sempre parte del gruppo (Q).**

Come sopra anticipato anche nei casi qui appena richiamati a seguito dell'introduzione della L 68/2015 e conseguente modifica dell'art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001, *tali ipotesi di reato si potrebbero configurare in capo all’ORGANIZZAZIONE.*

## Attività sensibili

Area C: rifiuti

* Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e/o commercializzazione di rifiuti non pericolosi;
* Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e/o commercializzazione di rifiuti pericolosi;
* Realizzazione e gestione di discarica;
* Realizzazione e gestione di discarica, destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
* Formulari per rifiuti non pericolosi;
* Trasporto di rifiuti pericolosi con copia delle schede SISTRI;
* Gestione del SISTRI.

Area D: inquinamento/bonifica.

* Possibile inquinamento del suolo/ sottosuolo delle acque superficiali / sotterranee;
* Possibile attività di bonifica;
* Possibile attività di bonifica a seguito di inquinamento da sostanze pericolose;
* Possibile inquinamento con sostanze pericolose.

## Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali dell’ORGANIZZAZIONE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di prevedere all’interno della società i seguenti strumenti.

Area C

**Autorizzazione ambientale:** la società dispone delle adeguate autorizzazioni per l’esercizio delle attività di trasporto, raccolta, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione.

**Albo Nazionale Gestori Ambientali:** la società è iscritta negli appositi registri istituiti presso i Ministeri competenti.

**Catalogo Europeo Rifiuti:** la società ha adottato adeguate misure per classificare i rifiuti con i codici identificativi imposti dal Ministero dell’Ambiente.

**Formulario e Registro di Identificazione dei rifiuti:** la società ha adottato il formulario per l’identificazione dei rifiuti.

**Controlli formulario:** la società ha disposto controlli periodici sulla corretta compilazione del formulario.

**Controlli registro:** la società ha disposto controlli periodici sulla corretta compilazione del registro.

**Notifica:** la società effettua regolare notifica alle autorità competente in caso di spedizione dei rifiuti.

**Documento di accompagnamento:** la società ha dotato tutti i mezzi di trasporto e raccolta rifiuti dei documenti di accompagnamento.

**Impianti autorizzati:** la società effettua regolari controlli sugli impianti a cui vengono destinati i rifiuti.

**Specifici divieti:** sono stati adottati adeguati strumenti per prevenire la miscelazione dei rifiuti identificati come pericolosi.

**Deroghe:** la società dispone dell’adeguata autorizzazione in deroga alla miscelazione dei rifiuti pericolosi.

**Specifici divieti**: sono stati adottati adeguati strumenti per evitare il deposito dei rifiuti sanitari.

Area D

**Concentrazioni Soglia di Rischio:** la società ha adottato adeguati strumenti per la misurazione delle concentrazioni nel suolo/sottosuolo, secondo quanto stabilito dal Codice dell’Ambiente.

**Progetto di Bonifica**: sono stati predisposti adeguati strumenti per l’espletamento degli obblighi imposti dalla legge durante l’iter autorizzativo di notifica.

**Clausole Contrattuali**: la società ha adottato adeguati strumenti per il rispetto di tali obblighi da parte di partners e fornitori.

**Obiettivo dei protocolli di comportamento**

I Protocolli di comportamento indiano gli specifici comportamenti che devono essere evitati ed i criteri di controllo adottati attraverso la loro efficace attuazione relativamente alle seguenti attività “sensibili”:

* Attività di organizzazione ed erogazione del servizio pubblico.

Valutazione del rischio:

| **L – reati ambientali Art. 25 undecies** | | | | **DVRA: Documento d Valutazione del Rischio Ambientale** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fattispecie di reato** | **Azioni illecite**  **(o critiche)** | **Potenziale interesse o vantaggio** | **Sanzione** | | **Chi può commetterlo** | **Protocollo di organizzazione, gestione e controllo** | **Rischio Residuo** |
| **Art. 256 D.Lgs. 152/2006 “ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”** | Gestione non autorizzata dei rifiuti | Risparmio Economico ovvero arricchimento economico per smaltimento di rifiuti compiacente | 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  b) per i reati di cui all'articolo 256:  1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;  2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;  3) per la violazione del comma 3 secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote; | | Amministratori/dirigenti/dipendenti | **DVRA** | **Basso** |
| **Art. 257 D.Lgs. 152/2006 “ Bonifica dei siti”** | Inquinamento ambientale | Risparmio Economico ovvero arricchimento economico per smaltimento di rifiuti compiacente | 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  c) per i reati di cui all'articolo 257:  1)per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;  2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; | | Amministratori/dirigenti dipendenti | **DVRA** | **Basso** |
| **Art. 258 D.Lgs. 152/2006 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”** | Irregolarità amministrativa del trasporto rifiuti | Risparmio Economico ovvero arricchimento economico per smaltimento di rifiuti compiacente | **2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**  **d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;** | | Amministratori/dirigenti dipendenti | **DVRA** | **Basso** |
| **Art. 259 D.Lgs. 152/2006 “Traffico illecito di rifiuti”** | Traffico illlecito di rifiuti per violazione della normativa Comunitaria | Risparmio Economico ovvero arricchimento economico per smaltimento di rifiuti compiacente | **2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**  **d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;** | | Amministratori/dirigenti dipendenti | **DVRA** | **Basso** |
| **Art. 260 D.Lgs. 152/2006 ora 452 quaterdecies c.p. “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** | Organizzazione di attività volta al costante traffico illecito di rifiuti | Risparmio Economico ovvero arricchimento economico per smaltimento di rifiuti compiacente | **2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**  **f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, nel caso previsto dal comma 1 e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2;** | | Amministratori/dirigenti dipendenti | **DVRA** | **Basso** |
| **Art. 279 D.Lgs. 152/2006 “Sanzioni”** | Violazione dei valori tollerati nell'esercizio dello stabilimento | Risparmio Economico ovvero arricchimento economico per smaltimento di rifiuti compiacente | **2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**  **h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.** | | Amministratori/dirigenti dipendenti | **DVRA** | **Basso** |

1. La normativa in esame ha lo scopo di adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali. [↑](#footnote-ref-1)